RAPPORTO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Quarto turno di Presidenza

Presidente On. Gianluca PINI

*(8 novembre 2015 – 7 settembre 2016)*

INDICE

*PREMESSA* 1

*I. PUBBLICAZIONI ED EVENTI* 3

* *1.1. Gli Appunti del Comitato* 3
* *1.2. Il sito internet* 3

*II. L’ATTIVAZIONE DEL COMITATO* 4

*III. CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA* 6

*IV. L’ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO* 8

* *4.1. La struttura dei pareri* 8
* *4.2. I parametri utilizzati nei pareri* 10
* *4.3. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)* 12
* *4.4. Profili di formulazione tecnica dei testi normativi* 14
* *4.4.1. Considerazioni generali* 14
* *4.4.2. Volatilità, stratificazione normativa ed assenza di coordinamento* 17
* *4.4.3. Discipline a carattere temporaneo, transitorio, sperimentale o derogatorio* 20
* *4.4.4. Parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio* 24
* *4.5. Sistema delle fonti* 25
* *4.6. Richiami alla legge n. 400 del 1988* 34
* *4.7. Profili della legislazione delegata* 41
* *4.8. Omogeneità/eterogeneità del contenuto* 44
* *4.9. Richiami alla legge n. 212 del 2000* 47
* *4.10. Profili di coordinamento con disposizioni di rango costituzionale* 49
* *4.11. La giurisprudenza della Corte costituzionale* 52
* *4.11.1. Limiti di contenuto dei decreti-legge* 52
* *4.11.2. La formulazione di disposizioni di delega* 52
* *4.11.3. I decreti di natura non regolamentare* 54

*V. CONCLUSIONI* 57

*VI. TABELLE* 59

* TAB. 1 “RILIEVI NEL PARERE” 61
* TAB. 2 “RICHIAMI CIRCOLARE” 63
* TAB. 3 “ULTERIORI RICHIAMI” 65
* TAB. 4 “SISTEMA DELLE FONTI” 66
* TAB. 5 “LEGGE 400/1988” 68
* TAB. 6 “DISPOSIZIONI DI DELEGA” 69

*SCHEDE DEI PARERI* 71

# *PREMESSA*

*Il quarto turno di presidenza del Comitato per la legislazione si colloca in una fase centrale della legislatura, che consolida, dal punto di vista della produzione normativa, le tendenze in atto da alcuni mesi e già descritte nel rapporto sul precedente turno di presidenza, con qualche passo indietro dal punto di vista del rispetto del sistema delle fonti.*

*Le tendenze di questi dieci mesi possono essere così sintetizzate:*

*i decreti-legge vengono utilizzati con una certa parsimonia ma si susseguono incessantemente in alcuni ambiti cruciali. Dei 12 decreti-legge sui quali si è pronunciato il Comitato: 3 hanno riguardato il settore bancario; 2 la problematica cessione dell’ILVA; 2 hanno prorogato la partecipazione italiana alle missioni internazionali; 3 contengono variegate misure, per lo più di carattere finanziario, per i territori e gli enti locali e regionali; 2 sono stati finalizzati a prorogare termini (il tradizionale “milleproroghe” di fine anno e il puntuale intervento per posticipare l’entrata a regime del processo amministrativo telematico); 1 ha riguardato il sistema scolastico e la ricerca. Il risultato è che in certi settori si produce una accentuata volatilità e una stratificazione normativa, non sempre facilmente dipanabile, anche per i ricorrenti difetti di coordinamento della nuova normativa rispetto a quella già vigente;*

*per quanto riguarda gli adempimenti previsti negli atti legislativi, si registra qualche differenza rispetto al precedente turno di presidenza, nel quale, per esempio, non era mai stata constatata la previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare. In questi dieci mesi, sono diversi i pareri che si occupano del ricorso ad atti atipici e di fenomeni speculari di legificazione di fonti subordinate e dequalificazione delle fonti legislative e regolamentari;*

*si consolida l’attenzione per la legislazione delegata, per lo più rivolta a complessi procedimenti di riforma: ne sono testimoni i 13 pareri (su 26) espressi dal Comitato.*

*Restano le problematicità evidenziate in tutti i rapporti degli ultimi anni, poiché la produzione normativa resta volatile, stratificata, difficile da attuare.*

*Il Comitato per la legislazione ha continuato la propria attività, intercettando la produzione legislativa di maggior rilievo, con poche eccezioni (prima delle quali la legge di stabilità): da un lato, i decreti-legge chiamati ad affrontare talune tra le problematiche attualmente più spinose, dall’altro, i processi riformatori affidati a procedimenti delegati.*

*Il successo dei procedimenti legislativi nei quali il Governo gioca ruoli da protagonista assoluto (decretazione d’urgenza; legislazione delegata; leggi di ratifica) denota le difficoltà di un Parlamento sempre più emendatore piuttosto che legislatore; dà la possibilità al Comitato di pronunciarsi sui progetti di legge più rilevanti; là dove non sia obbligatorio il parere del Comitato, è intervenuta in qualche caso la richiesta proveniente dalle Commissioni di merito, che ha permesso al Comitato di esprimere il parere – nei precedenti turni di presidenza – sulla riforma costituzionale e, in questi dieci mesi, su un testo delicato come quello riguardante la disciplina dei partiti politici.*

*Al rapporto saranno allegate schede analitiche (navigabili al loro interno) nelle quali si offre una lettura circostanziata dei pareri espressi dal Comitato.*

# *I. PUBBLICAZIONI ED EVENTI*

## *1.1. Gli Appunti del Comitato*

Nei dieci mesi di riferimento sono stati pubblicati tre fascicoli della collana “Appunti del Comitato per la legislazione”, promossa dal Comitato fin dal 2004 in funzione di un aggiornamento periodico sull’attività normativa:

▪ il settimo fascicolo ha puntato l’attenzione sull'attuazione del diritto europeo a tre anni dalla legge 234/2012;

▪ l’ottavo fascicolo ha analizzato in dettaglio la legge di stabilità 2016;

▪ il nono fascicolo reca una disamina dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri emanati nel biennio 2014-2015.

## *1.2. Il sito internet*

I contenuti delle pagine dedicate al Comitato nel sito della Camera sono oggetto di costante aggiornamento. Sul sito sono disponibili, per ciascuna legislatura, la composizione del Comitato, l’ordine del giorno, i resoconti sommari delle sedute, i resoconti stenografici delle audizioni, i testi integrali dei Rapporti sulla legislazione, i rapporti sull’attività svolta dal Comitato, gli atti delle iniziative promosse e, tramite un *link* alle pagine dell’Osservatorio sulla legislazione, i materiali di documentazione e gli “Appunti del Comitato”.

# *II. L’ATTIVAZIONE DEL COMITATO*

Nel quarto turno di presidenza il Comitato si è riunito **20** volte, esprimendo 26 parerisu **26** provvedimenti normativi, tutti rimessi al suo esame d’ufficio, con la rilevante eccezione del progetto di legge riguardante la disciplina dei partiti politici (A. C. 2839, TU con altre 21 proposte di legge):

* + **12** disegni di legge di conversione di decreti-legge (a norma dell’articolo 96-*bis*, comma 1 del regolamento della Camera);
  + **13** progetti di legge contenenti disposizioni di delega, sottoposti all’esame del Comitato a norma dell’articolo 16-*bis*, comma 6-*bis* del regolamento della Camera, dei quali[[1]](#footnote-1):
* **6**disegni di legge governativi contenenti disposizioni di delega in materia di processo civile (C. 2953), di agricoltura (C. 3119, collegato agricolo), di consumo del suolo (C. 2039), di magistratura ordinaria e giudici di pace (C 3672), di Terzo settore (C. 2617-B) e di contrasto alla povertà (C. 3594);
* **1** disegno di legge governativo di delegazione europea (C. 3540, legge di delegazione europea 2015);
* **1** disegno di legge governativo di legge europea (C. 3821, legge europea 2015 - 2016), contenente una disposizione di delega;
* **1** testo unificato di proposte di legge di iniziativa parlamentare riguardante il Fondo per l’editoria (C. 3317 e abb.);
* **4** proposte di legge parlamentare contenenti disposizioni di delega in materia di gestione delle acque pubbliche e servizio idrico (C. 2212), unioni civili e convivenze (C. 3634), riforma del sistema dei confidi (C. 3209) e di ratifica della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale (C. 1460-B);
  + **1** proposta di legge parlamentare sottoposta al parere del Comitato a norma dell’articolo 16-*bis*, comma 4 del regolamento, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione Affari costituzionali, riguardante la disciplina dei partiti politici (TU 2839 ed abb.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Tipologia pareri*** | ***Numero*** | ***%*** | ***Tipologia provvedimenti*** |
| *Pareri espressi ai sensi dell'articolo* ***96-*bis*, co. 1*** | ***12*** | ***46,2%*** | ***12*** *disegni di legge di conversione* |
| *Pareri espressi ai sensi dell'articolo* ***16-bis, co. 6-*bis** | ***13*** | ***50,0%*** | ***13*** *progetti di legge contenenti disposizioni di delega* |
| *Pareri espressi ai sensi dell'articolo* ***16-*bis*, co. 4*** | ***1*** | ***3,8%*** | ***1*** *proposta di legge parlamentare* |

# *III. CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA*

I dati sull’attivazione del Comitato evidenziano un fenomeno interessante: il “sorpasso” dei pareri su progetti di legge contenenti disposizioni di delega rispetto ai pareri su disegni di legge di conversione. Prosegue così un processo che si è sviluppato nel corso della legislatura e che in parte è stato descritto nel rapporto relativo al precedente turno di presidenza.

Il lento riequilibrio tra disegni di legge di conversione e progetti di legge contenenti deleghe si è accompagnato alla costante, graduale e fisiologica diminuzione dei pareri espressi dal Comitato: il loro numero è passato dai 39 del primo turno ai 32 del secondo, ai 27 del terzo ed ai 26 del quarto.

Nel corso del primo turno, 29 pareri hanno riguardato disegni di legge di conversione e 10 pareri hanno riguardato progetti di legge contenenti disposizioni di delega o autorizzazioni alla delegificazione.

Durante il secondo turno, i pareri sono stati rispettivamente 24 e 7; il Comitato si è pronunciato anche sul disegno di legge di riforma costituzionale, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione.

Nel terzo turno i pareri sono stati rispettivamente 15 e 11 (anche in questo caso, occorre aggiungere il parere sul disegno di legge di riforma costituzionale).

Durante il quarto turno, infine, 12 pareri hanno riguardato disegni di legge di conversione e 13 progetti di legge contenenti disposizioni di delega (un altro parere ha riguardato la proposta di legge parlamentare riguardante la disciplina dei partiti politici, sottoposta al parere del Comitato a norma dell’articolo 16-*bis*, comma 4 del regolamento, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione Affari costituzionali).

Quindi, nei quasi 42 mesi di attività i pareri sui disegni di legge di conversione hanno rappresentato quasi i due terzi dei pareri espressi dal Comitato; negli ultimi 10 mesi tale rapporto si attesta a poco meno della metà.

La differenza rispecchia l’evoluzione della produzione normativa nel corso della legislatura: su 239 leggi approvate alla data del 31 luglio 2016, 66 sono di conversione (il 27,6 per cento) e 24 contengono disposizioni di delega (il 10 per cento). Le leggi di ratifica sono 94 (pari al 39,3 per cento); la categoria residuale delle altre leggi ne comprende 52 (il 21,7 per cento)

Nei dieci mesi di riferimento, sono state approvate 68 leggi, delle quali: 2 costituzionali (il testo della riforma della parte II della Costituzione e la legge costituzionale di modifica dello Statuto del Friuli Venezia Giulia); 2 leggi di bilancio; 13 di conversione (19,1 per cento); 10 contenenti disposizioni di delega (14,7 per cento; ad esse vanno aggiunte tre leggi di conversione che incidono anche su disposizioni di delega); 27 di ratifica (pari al 39,7 per cento); 14 altre leggi (cioè il 20,6 per cento).

I dati statistici da soli confermano quanto già rilevato nella premessa circa il ruolo del Comitato, che intercetta la produzione legislativa di maggior rilievo, con poche eccezioni (prima delle quali la legge di stabilità, cui però è stata dedicata un’attenta analisi in un fascicolo della collana “Appunti del Comitato”): da un lato, i decreti-legge chiamati ad affrontare talune tra le problematiche attualmente più spinose, dall’altro, i processi riformatori affidati a procedimenti delegati.

# *IV. L’ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO*

Il Comitato esprime pareri “*sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente*” (art. 16-*bis*, comma 4 del regolamento della Camera).

## *4.1. La struttura dei pareri*

I pareri in genere si compongono di:

* una ***PREMESSA*** in cui vengono presi in considerazione la struttura e lo stato dell’*iter* del provvedimento, la presenza o meno dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione, il rispetto della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;
* eventuali ***OSSERVAZIONI*** e ***CONDIZIONI*** distinte in base ai seguenti profili: l’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, la chiarezza e la proprietà della formulazione, l’omogeneità e i limiti di contenuto (solo per i decreti-legge);
* eventuali ***RACCOMANDAZIONI*** al legislatore affinché utilizzi correttamente gli strumenti normativi a sua disposizione.

Sui **26** pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento del presente Rapporto, **2** sono privi di rilievi. Si tratta dei pareri riferiti al decreto-legge 117/2016 (C. 3954 – processo amministrativo telematico) e alla proposta di legge di riforma del sistema dei confidi (C. 3209).

La struttura dei **24** pareri contenenti rilievi è quella riportata nella tabella che segue:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pareri contenenti rilievi** | |
| **Tipologia di rilievi** | **Pareri** |
| Osservazioni | **2** |
| Condizioni | **2** |
| Osservazioni e condizioni | **13** |
| Osservazioni e raccomandazioni | **2** |
| Condizioni e raccomandazioni | **3** |
| Osservazioni, condizioni e raccomandazioni | **2** |

Complessivamente, l’**83** per cento circa dei pareri (**20** su **24**) contiene rilievi formulati in forma di condizioni; **2** pareri contengono tutte le tre tipologie di rilievi utilizzate dal Comitato.

La tipologia dei rilievi presenti in ciascun parere è indicata nella [tabella 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#TABELLA01).

## *4.2. I parametri utilizzati nei pareri*

Il Comitato, nell’esprimere i propri pareri, si basa, essenzialmente, sui seguenti atti:

* la ***legge 28 novembre 2005, n. 246*** (articolo 14, commi 1-11) ed i relativi provvedimenti di attuazione (direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170), che disciplinano le relazioni per l’analisi tecnico-normativa e per l’analisi di impatto della regolamentazione;
* la ***circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi***, emanata il 20 aprile 2001 dal Presidente della Camera, che costituisce un utile parametro per tutti i profili di interesse del Comitato: coordinamento con la normativa vigente; formulazione del testo; sistema delle fonti (con specifico riguardo alla incidenza su fonti secondarie);
* la ***legge 23 agosto 1988, n. 400,*** che disciplina l’attività normativa del Governo e costituisce un fondamentale parametro per quanto attiene al sistema delle fonti (articoli 14, 15, 17 e 17-*bis*) e viene talora richiamata anche con riguardo al coordinamento con la legislazione vigente e alla chiarezza dei testi normativi (articolo 13-*bis*);
* la ***legge 27 luglio 2000, n. 212***, cosiddetto Statuto del contribuente, che costituisce un parametro meno utilizzato ma comunque importante per quanto attiene le disposizioni in materia tributaria, con riguardo ai temi della certezza del diritto ed alla efficacia retroattiva delle disposizioni.

In aggiunta al rispetto di tali parametri, il Comitato guarda talora al coordinamento con la normativa di rango costituzionale, anche con riferimento alle riserve di legge previste in Costituzione ed all’efficacia temporale delle leggi penali (cfr. il [paragrafo 4.10](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#P4_10)).

In questo turno di presidenza il Comitato ha anche richiamato in più occasioni la giurisprudenza costituzionale, con specifico riguardo ai limiti di contenuto della decretazione d’urgenza e all’individuazione dei principi e criteri direttivi nelle disposizioni di delegazione legislativa al Governo (cfr. il [paragrafo 4.11](#P4_11)).

Non tutti i fenomeni rilevati dal Comitato rientrano però nei parametri legislativi e giurisprudenziali a sua disposizione: alcuni aspetti fondamentali della produzione normativa vengono monitorati, poiché appaiono comunque riconducibili ad un uso ordinato della legislazione. Particolarmente significativi appaiono i rilevi relativi alla stratificazione normativa ed all’intreccio tra le fonti normative (come ad esempio decreti-legge che intervengono su altri decreti-legge in corso di conversione ovvero su ambiti oggetto di delega o delegificazione).

## *4.3. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)*

Dei **26** pareri resi dal Comitato **7** riguardano provvedimenti cui non sono applicabili le disposizioni in materia dianalisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in quanto o di iniziativa parlamentare, o di provenienza, in prima o seconda lettura, dal Senato.

Dei **19** provvedimenti oggetto dei pareri in cui è stata rilevata la presenza o l’assenza di AIR e ATN:

**9** risultano corredati di AIR e di ATN;

**2** risultano corredati della sola ATN**;**

**8** sono privi sia di AIR sia di ATN.

*L’analisi tecnico-normativa (****ATN****) e l’analisi di impatto della regolamentazione (****AIR****) sono disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, che ne hanno dettato una nuova disciplina a livello governativo. L’obiettivo sotteso ai due interventi è quello di rendere più efficaci le due tipologie di analisi e più cogente l’obbligo della loro effettuazione. A questo fine il regolamento dispone che “*le proposte di atti normativi da sottoporre all’esame del Consiglio dei ministri non possono essere iscritte all’ordine del giorno se non sono corredate da un’adeguata relazione AIR, salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9*”; la direttiva prevede che “la carenza o l’insufficienza dell’ATN precludano l’iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri e sono comunque rilevate e segnalate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (DAGL) al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento di cui all’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione”.*

*La direttiva sull’analisi tecnico-normativa sostituisce la precedente direttiva, adottata nel 2000.*

*Il regolamento recante disciplina attuativa dell’analisi di impatto della regolamentazione dà attuazione all’articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.*

*Le due analisi costituiscono gli strumenti per la valutazione* ex ante*, cui va aggiunta, quale strumento di valutazione* ex post*, la verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), oggetto del successivo regolamento di cui al DPCM 19 novembre 2009, n. 212.*

*Se AIR e VIR trovano i fondamenti della loro disciplina nell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), l’analisi tecnico-normativa non trova nessuna definizione a livello legislativo.*

Nei **10** casi in cui l’**AIR** è assente:

♦ in **6** pareri si constata semplicemente l’assenza;

♦ in **4** pareri si segnala che la dichiarazione di esenzione dall’obbligo di redigere l’AIR è allegata al provvedimento ovvero che si dà conto dell’esenzione stessa nella relazione di accompagnamento.

## *4.4. Profili di formulazione tecnica dei testi normativi*

## *4.4.1. Considerazioni generali*

Il Comitato, per la legislazione, negli ultimi anni, si è interessato anche ad aspetti ulteriori rispetto a quelli espressamente trattati nella circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; in particolare, ha prestato attenzione ai seguenti fenomeni:

♦ stratificazione normativa e modifica di norme di recente approvazione;

♦ presenza di disposizioni transitorie, speciali o temporanee;

♦ presenza di disposizioni meramente descrittive, ricognitive o programmatiche.

Sono aspetti spesso molto contigui a quelli trattati nella circolare: per esempio, le disposizioni transitorie, speciali o temporanee delineano in genere regimi derogatori.

Il quadro complessivo emerge dalla seguente tabella, ove su sfondo giallo sono indicati i profili specificamente trattati nella circolare: dei **26** pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento **23** si riferiscono a profili di formulazione tecnica dei testi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pareri riguardanti profili di formulazione tecnica dei testi legislativi** | **23 su 26** |
| Deroghe | **4** |
| Disposizioni transitorie, speciali, temporanee | **2** |
| Proroga di disposizioni transitorie | **1** |
| Richiami generici, imprecisi o errati | **3** |
| Incidenza su fonti secondarie | **4** |
| Formulazione del testo | **12** |
| Titolo e rubriche | **2** |
| Stratificazione normativa | **10** |
| Modifica di norme recenti | **3** |
| Modifiche non testuali | **11** |
| Norme di interpretazione autentica | **1** |
| Norme descrittive, ricognitive, programmatiche | **4** |

Dalla tabella emergono con evidenza talune problematiche strutturali della produzione legislativa, che appare:

♦ non sempre curata nella formulazione (ne sono spie la ricorrenza di questioni relative alla redazione del testo, ovvero la chiarezza delle espressioni utilizzate, nonché i richiami normativi effettuati in forma generica, imprecisi o errati);

♦ complessa e talora di difficile interpretazione e ricostruzione, anche a causa delle numerose modifiche non testuali a previgenti disposizioni normative e ad una stratificazione che talora interessa anche norme di recente approvazione;

♦ condizionata da un alto numero di disposizioni implicitamente o esplicitamente derogatorie della normativa vigente oppure volte a prorogare regimi in deroga o a stabilire regimi transitori, speciali o temporanei comunque fondati su impianti derogatori;

♦ intrecciata con le fonti di rango subordinato, in forza di due fenomeni tra loro correlati: le modifiche a fonti secondarie apportate con fonti di rango primario; la previsione di provvedimenti non sempre facilmente riconducibili al sistema delle fonti per modificare atti legislativi (cosiddetta delegificazione spuria);

♦ accompagnata dalla presenza di previsioni di dubbia portata normativa, meramente descrittive, ricognitive o programmatiche.

La [tabella 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#TABELLA02) e la [tabella 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#TABELLA03) indicano i singoli aspetti trattati nella circolare e quelli ulteriori che costituiscono oggetto dei pareri espressi dal Comitato.

Rimandando per il dettaglio alle schede relative a tutti i pareri espressi nel periodo di riferimento, che saranno allegate al presente rapporto, in formato elettronico, mi limiterò in questa sede a qualche indicazione di carattere generale sugli aspetti appena segnalati.

Talune tendenze di tecnica legislativa manifestatesi nella parte finale della scorsa legislatura si ripresentano anche in quella in corso e costituiscono oggetto di attenzione da parte del Comitato. I fenomeni di particolare interesse, che già erano stati individuati con riguardo ai primi turni di presidenza del Comitato, sono, in particolare:

* una accentuata volatilità di diverse disposizioni, in ambiti nei quali si procede o in via incrementale e/o per successivi aggiustamenti, ove si produce talora una stratificata situazione normativa, non sempre corredata degli opportuni coordinamenti;
* la previsione di discipline a carattere derogatorio, temporaneo, transitorio o sperimentale, poi magari di volta in volta prorogate;
* la redazione – a corredo delle parti precettive – di parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio, che indicano contesto e finalità, talora in stile quasi colloquiale;
* la formulazione delle disposizioni normative, spesso attraverso l’uso di termini stranieri, di locuzioni non appartenenti al linguaggio giuridico o formulazioni generiche, di non univoco significato o non direttamente applicabili.

## *4.4.2. Volatilità, stratificazione normativa ed assenza di coordinamento*

Come risulta dalle [tabelle 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#TABELLA02) e [3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#TABELLA03), sono molti i pareri che si soffermano sui temi collegati del mancato coordinamento con la normativa vigente, della stratificazione normativa e della modifica di norme di recente approvazione. Ovviamente, i problemi si amplificano quando le norme si stratificano senza gli adeguati coordinamenti.

Nella premessa ho già avuto modo di annotare come gli 11 decreti-legge sui quali il Comitato si è pronunciato in questi dieci mesi siano classificabili in sei ambiti: il settore bancario (3 decreti); la cessione dell’ILVA (2 decreti); la partecipazione italiana alle missioni internazionali (2); interventi, lo più di carattere finanziario, per i territori e gli enti locali e regionali (3); proroga di termini (2); il sistema scolastico e la ricerca (1).

Una delle più note tra le ricorrenti vicende normative che hanno contrassegnato gli ultimi anni riguarda lo stabilimento ILVA di Taranto. Nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 98/2016 (C. 3886, cessione ILVA) il Comitato rileva che esso «interviene su una materia che in tempi recenti ha visto la rapida successione di otto decreti-legge, che, da un lato, sono intervenuti a regime sulla normativa in materia di grandi imprese in crisi e, dall’altro, hanno dettato una disciplina specifica e per lo più derogatoria del quadro normativo vigente per risolvere la crisi economica ed ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto e del gruppo industriale; in tale quadro normativo, gli articoli 1 e 2 intervengono – rendendola più complessa e spostandone in avanti il termine finale di attuazione – su una disciplina soggetta a frequenti assestamenti, anche di recentissima formulazione, tra l’altro modificando in più punti il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13».

Gli altri pareri che merita segnalare riguardano progetti di legge contenenti disposizioni di delega, nei quali il Comitato formula condizioni volte ad utilizzare le disposizioni di delega anche a fini di coordinamento normativo:

▪ nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 2039-nuovo testo (delega consumo del suolo) si rileva che «il disegno di legge, pur recando un complesso di misure che, nell'ambito delle politiche per il territorio, presentano aspetti assai innovativi, interviene su un ambito materiale, quello della valorizzazione e della tutela del suolo, che presenta numerosi punti di contatto con altri settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi recenti, di interventi legislativi e con i quali dovrebbero essere assicurati gli opportuni coordinamenti» ([Scheda 10, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S10a02)); il Comitato formula tra le altre una condizione volta ad utilizzare la delega anche per assicurare i necessari coordinamenti normativi: «all'articolo 5, che conferisce una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti alla rigenerazione delle aree urbane degradate, intervenendo su un settore che ha formato, anche in tempi recenti, oggetto di numerosi interventi normativi, si preveda espressamente che nell'esercizio della delega il Governo debba assicurare il coordinamento con la normativa vigente» ([Scheda 10, condizione 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S10c01));

▪ nelle premesse del parere sulla proposta di legge C. 2212 (gestione acque pubbliche e servizio idrico) si annota che essa, «nell’intervenire su di un settore che ha formato oggetto di una profonda stratificazione normativa, non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con l’ordinamento vigente, al quale si sovrappone in alcuni casi ribadendo disposizioni già vigenti e, in numerosi altri casi, modificando i regimi giuridici senza procedere alle necessarie novelle e abrogazioni» ([Scheda 12, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S12a02)); all’elenco delle disposizioni non coordinate segue questa condizione, analoga alla precedente: «si ponga riparo ai numerosi difetti di coordinamento con l’ordinamento vigente indicati in premessa e, segnatamente, a quelli riscontrati con il così detto codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale in più punti la disciplina in oggetto si sovrappone, eventualmente valutando l’eventualità di aggiungere alla delega conferita al Governo dall’articolo 12, comma 2, un nuovo oggetto, consistente nel coordinamento della normativa introdotta dalla presente legge con l’ordinamento vigente»;

▪ nelle premesse del parere sulla proposta di legge C.2839 e abb. (disciplina dei partiti politici) il Comitato rileva che «il testo unificato interviene su una materia oggetto di una significativa stratificazione normativa, essendo stata investita, negli ultimi anni, da profonde rivisitazioni in particolare ad opera della legge 6 luglio 2012, n. 96 e del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; al riguardo, si segnala che talune delle disposizioni del testo e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, l’articolo 3, l’articolo 6, comma 8 e gli articoli 7-*bis* e 8 sono opportunamente formulati in termini di novella e che l’articolo 9 abroga alcune delle disposizioni contenute nei due atti legislativi già richiamati, nonché nelle leggi 18 novembre 1981, n. 659 e 5 luglio 1982, n. 441, in quanto superate dalle disposizioni del testo all’esame. Altre disposizioni fanno invece sistema e talora si affiancano o si sovrappongono alla normativa vigente» ([Scheda 17, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S17a02)); ne deriva la conseguente condizione: «considerato che il testo unificato interviene su di un settore che ha formato oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa, che rende in alcuni casi difficoltosa l’individuazione della disciplina concretamente applicabile, si verifichi l’opportunità - come peraltro previsto da talune delle proposte di legge confluite nel testo - di delegare il Governo all’elaborazione di un testo unico di natura ricognitiva che raccolga in un organico contesto la normativa in materia di disciplina, contribuzione e trasparenza dei partiti, movimenti e gruppi politici».

## *4.4.3. Discipline a carattere temporaneo, transitorio, sperimentale o derogatorio*

I decreti-legge che di volta in volta prorogano la partecipazione italiana alle missioni internazionali ed alle iniziative per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione presentano generalmente profili di interesse sul versante della stratificazione e del coordinamento normativi, che in genere investono – ed è il motivo per cui vengono trattati in questo paragrafo – disposizioni a carattere derogatorio, originariamente concepite per un limitato periodo di tempo e poi via via prorogate. Nei dieci mesi di riferimento il Comitato si è pronunciato su due decreti-legge riguardanti la proroga di missioni internazionali: il n. 174 del 2015 e il n. 67 del 2016.

Il ragionamento svolto in entrambi i pareri parte dalla constatazione che «secondo un procedimento consueto nei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato […] effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse»;

«per la disciplina in materia penale, il provvedimento perpetua una lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008, senza al contempo aggiornare - in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - i richiami a quelle disposizioni che, in quanto confluite nel Codice in questione, sono state abrogate nella fonte originaria» ([Scheda 1, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S01a03)) ([Scheda 24, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S24a03));

«in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente. La relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) dà conto analiticamente delle norme derogate, anche implicitamente; si rammenta tuttavia che l’articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988 dispone tra l’altro che il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede “a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate” (comma 1, lettera *a)* ) e che “Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito” (comma 2); deroghe sono riscontrabili, in particolare: all’articolo 5, comma 1, sul trattamento del personale in missione; all’articolo 5, comma 4, in materia di compenso forfettario di impiego per il personale che partecipa alle missioni militari; all’articolo 6, comma 1, sulla competenza territoriale dei tribunali militari, sulla procedura penale militare, al codice penale ed al codice di procedura penale; all’articolo 7, comma 1, in materia contabile»; ([Scheda 1, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S01a04) e [Scheda 24, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S24a04)).

Ulteriori rilievi presenti nelle premesse di entrambi i pareri concernono l’efficacia retroattiva dei decreti: in particolare, il decreto-legge n. 67 del 2016 retroagisce di quattro mesi e mezzo rispetto alla data di entrata in vigore. Il Comitato constata in entrambi i casi che «si tratta di una circostanza non coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, anche ove si consideri che il decreto contiene, tra l’altro, disposizioni in materia penale» ([Scheda 1, punto 5](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S01a05) e [Scheda 24, punto 5](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S24a05)).

Dal circostanziato quadro tracciato nelle premesse conseguono in entrambi i casi le seguenti raccomandazioni:

« 1) richiamando quanto più volte rilevato in occasione dell’esame dei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, rileva la necessità che, ove si voglia confermare la vigenza delle suddette missioni, si provveda alla loro proroga ed al loro finanziamento in tempi compatibili con la loro scadenza, evitando così di dare copertura normativa all’impegno dell’Italia nelle suddette missioni in via retroattiva, anche tenuto conto della presenza, nei suddetti decreti-legge, di disposizioni in materia penale;

2) in presenza di norme dirette a sostituire, modificare, abrogare o derogare norme vigenti, abbia cura il legislatore, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, di indicare espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate».

Occorre segnalare che l’auspicata cornice normativa di carattere generale più volte invocata dal Comitato è stata finalmente approvata: la legge 21 luglio 2016, n. 145 reca infatti disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

L’altra tipologia di decreto che, insieme a quella riguardante la partecipazione italiana alle missioni internazionali, offre numerosi spunti in materia è quella dei decreti volti alla proroga di termini (cosiddetti “milleproroghe”): nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 210 del 2015 (C. 3513) il Comitato constata, con il richiamo di numerosi esempi, l’esistenza di quattro fenomeni in parte convergenti e in parte speculari:

«il decreto-legge reca disposizioni di carattere temporaneo delle quali, quanto meno in alcuni casi, andrebbe valutata la trasformazione a regime, poiché, a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente da numerosi anni». ([Scheda 6, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S06a04));

«il decreto-legge proroga inoltre in più punti il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime che avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni»; ([Scheda 6, punto 5](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S06a05));

«altre disposizioni intervengono poi a prorogare il termine per l'adozione di provvedimenti applicativi di norme preesistenti che, conseguentemente, pur vigendo da tempo, non hanno mai trovato attuazione» ([Scheda 6, punto 6](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S06a06));

«alcune disposizioni intervengono infine a prorogare disposizioni aventi carattere derogatorio» ([Scheda 6, punto 7](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S06a07)).

Dalla rilevazione conseguono un’osservazione volta a verificare se talune disposizioni citate nelle premesse «debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime» e la seguente raccomandazione: «come più volte ribadito dal Comitato per la legislazione, abbia cura il legislatore di introdurre interventi stabili e a regime, evitando il ricorso sistematico a una legislazione provvisoria, temporanea, sperimentale o fatta di mere proroghe, che, nell'incorporare già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi, correttivi, o, comunque, a regime, confligge con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione».

## *4.4.4. Parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio*

Il ricorso a preamboli esplicativi e a periodi privi di contenuto immediatamente precettivo, in quanto si limitano a dare indicazioni di contesto, descrittive, ricognitive, di principio o programmatiche, ha trovato notevole diffusione a partire dal decreto-legge n. 70/2011, nella scorsa legislatura.

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, si segnalano, tra gli altri, i pareri sui decreti-legge n. 191/2015 (C. 3481 – cessione ILVA) e n. 113/2016 (C. 3926 – enti territoriali e territorio) e su due proposte di legge, C. 2212 (gestione acque pubbliche e servizio idrico) e C. 3634 (unioni civili e convivenze).

Il più interessante è il parere sulla proposta di legge C. 2212, le cui premesse offrono un ampio campionario di disposizioni di dubbia portata normativa: «talune disposizioni presentano un contenuto descrittivo o ricognitivo, soprattutto là dove, all’articolo 2, si soffermano sulla definizione dell’acqua. A titolo esemplificativo, il comma 1, al primo periodo, definisce l’acqua “un bene naturale e un diritto umano universale”; al secondo periodo definisce a sua volta il “diritto all’acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari” come “un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani”; al terzo periodo afferma che “la responsabilità primaria dello Stato di garantire la piena realizzazione di tutti i diritti umani resta ferma anche in caso di delega della fornitura di acqua potabile o di servizi igienico-sanitari a enti di diritto pubblico”; meramente descrittive sono anche le norme contenute al comma 2, primo e quarto periodo, così come contenuto ricognitivo hanno anche le previsioni presenti all’articolo 5, commi 2 e 3, in ordine alle competenze del Ministero dell’ambiente e delle regioni » ([Scheda 12, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S12a03)).

## *4.5. Sistema delle fonti*

Il Comitato ha sempre dedicato una grande attenzione nei suoi pareri agli aspetti critici legati al sistema delle fonti, analizzando:

♦ i rapporti tra le fonti del diritto;

♦ il coerente utilizzo delle fonti;

♦ la sovrapposizione di fonti;

♦ la previsione di adempimenti particolari;

♦ gli intrecci con altri atti, in particolare con altri decreti-legge in corso di conversione.

La tabella che segue mostra in maniera eloquente la frequenza con la quale il Comitato si è soffermato su tali problematiche, trattate in **21** dei **26** pareri espressi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sistema delle fonti: pareri con notazioni rispetto al totale** | |
| Coordinamento con vigenti fonti normative | **18** |
| Sovrapposizione di fonti normative | **3** |
| Coerente utilizzo delle fonti normative | **10** |
| Rapporti con fonti subordinate | **5** |
| Delegificazione spuria | **3** |
| DPCM con contenuto normativo | **6** |
| Adempimenti | **9** |
| Efficacia temporale | **5** |
| Decreti ministeriali “non regolamentari” | **3** |

La [tabella 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#TABELLA04) illustra nel dettaglio i pareri espressi dal Comitato sugli specifici aspetti.

I pareri più interessanti investono per lo più progetti di legge contenenti disposizioni di delega. Tra tutti, si citano 7 pareri, il primo dei quali riguardante un disegno di legge di conversione:

♦ nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 191/2015 (ILVA) si segnala che «il decreto-legge, all'articolo 1, comma 8, perpetua la catena di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri di settore prevista con riguardo alla vicenda ILVA, prevedendo, in particolare, che eventuali modifiche e integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria debbano essere approvate con la stessa procedura prevista per l'adozione del Piano: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri di settore, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In tal modo, si deroga implicitamente alla legge n. 400 del 1988 (che non prevede in via generale l'adozione di DPCM su proposta di ministri) e all'articolo 1, comma 1, lettera *ii*) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base alla quale sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri”» ([Scheda 3, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S03a03)). Ne consegue la seguente raccomandazione:

«ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che sia assicurata la coerenza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire che ciascuno di essi sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche e sia adottato sulla base della procedura per esso prevista, abbia in particolare cura il legislatore di attenersi al procedimento delineato dall'articolo 1, comma 1, lettera *ii)* della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base alla quale «tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri» sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, astenendosi conseguentemente dal prevedere l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio previa delibera del Consiglio dei ministri» ([Scheda 3, raccomandazione 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S03r01));

♦ nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 2039 (consumo del suolo) il Comitato rileva che «il disegno di legge, allo scopo di conseguire l'obiettivo della progressiva riduzione del consumo del suolo a livello nazionale e di ripartire a livello regionale i quantitativi di consumo del suolo disponibili, delinea una complessa procedura che prevede l'adozione di numerosi atti attuativi dell'Esecutivo nazionale, di deliberazioni della Conferenza unificata e di disposizioni regionali attuative, disciplinando l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nel caso di inerzia a provvedere della Conferenza unificata o degli enti territoriali; tale procedura contempla, tra l'altro, il ricorso a strumenti atipici ai quali viene assegnata una funzione di natura normativa; in particolare, il testo prevede l'adozione di direttive del Ministro di settore alle quali si assegna il compito di definire, tra l'altro, le modalità e criteri per l'attuazione della legge (articolo 3, comma 7). In relazione al ricorso a tali strumenti (dei quali, peraltro, non è neppure obbligatoria la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*) in luogo di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: *“deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di ’fuga dal regolamento‘ (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti ’atipici‘, di natura non regolamentare*”» ([Scheda 10, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S10a04));

♦ nelle premesse del parere sulla proposta di legge 2212 (gestione acque pubbliche e servizio idrico) il Comitato si sofferma sulle previsioni che, nel demandare al Governo compiti attuativi, gli lasciano ampia discrezionalità: «la proposta di legge, in alcuni casi, conferisce compiti al Governo senza circoscriverne adeguatamente la discrezionalità nella relativa esecuzione, o senza adeguatamente specificare a quali soggetti i suddetti compiti sono conferiti. In particolare, all’articolo 5, il comma 1, ultimo periodo prevede l’istituzione di un Comitato interministeriale cui sono attribuite le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali a livello di reti idrauliche nonché all’acqua per l’uso umano, senza che siano indicati i Ministri componenti del medesimo; il comma 5 demanda l’istituzione di un’Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza specificarne poteri, composizione, funzioni, risorse finanziarie, strumentali e di personale e sede, ma limitandosi ad un generico rinvio alla legge; il comma 6 prevede che l’Autorità si avvalga di un Osservatorio sui settori di propria competenza, in ordine al quale, analogamente, non sono fornite indicazioni in ordine alla struttura, all’organizzazione e al personale, né all’atto di istituzione; all’articolo 6, il comma 9 prevede genericamente che “in caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo” il Governo eserciti i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge, senza specificare a quali organi il Governo si vada a sostituire e sulla base di quale procedura; al comma 10 del medesimo articolo 6 prevede poi l’adozione di un decreto dei Ministri competenti, senza precisare quali essi siano; all’articolo 10, comma 4, stabilisce che il Governo definisca la Carta nazionale del servizio idrico integrato, senza precisare con quale strumento (presumibilmente un regolamento) debba provvedervi» ([Scheda 12, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S12a04)). Ne conseguono cinque condizioni: una per ciascuno dei punti evidenziati;

♦ in due casi, il Comitato registra l’intreccio tra previsioni di delegificazione spuria e disposizioni di delega:

- nelle premesse del parere sulla proposta di legge C. 3634 (unioni civili e convivenze) si registrano due fenomeni tra loro opposti: una legificazione di una fonte regolamentare preceduta, in via transitoria, da una sua dequalificazione. Da un lato, infatti, il comma 28, lettera *a*) dell’unico articolo «annovera tra i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi, quello dell'adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge all'esame: in proposito, si segnala che le succitate disposizioni sono contenute principalmente in una fonte regolamentare (si tratta del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre del 2000, recante Disciplina dell'archivio civile); conseguentemente, il medesimo articolo, alla lettera *c*), annovera, tra i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi, quello del coordinamento con la nuova disciplina delle vigenti disposizioni contenute non solo in fonti di rango primario, ma anche “nei regolamenti e nei decreti”, con la conseguenza che entrambi i principi e criteri direttivi sembrerebbero volti a delegare il Governo a modificare con fonte di rango primario disposizioni di natura regolamentare, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001)» ([Scheda 13, punto 7](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S13a07)). Dall’altro lato, «il successivo comma 34, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 28, lettera *a*), affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire “le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile”, delineando così una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto e che determina, nelle more della legificazione della fonte operata dal comma 28, una transitoria dequalificazione della stessa» ([Scheda 13, punto 8](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S13a08)). Ne consegue un’unica condizione, volta a verificare «la coerenza del combinato disposto dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), e comma 34, con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto» ([Scheda 13, condizione 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S13c01));

- nell’ambito del disegno di legge che delega il Governo al riordino del Terzo settore, nel testo modificato dal Senato (C. 2617-B), «l’articolo 4, comma 1, lettera *b)*, nel mantenere in capo ai decreti legislativi e cioè ad una fonte di rango primario il compito di individuare le attività di interesse generale, affida il periodico aggiornamento di tali attività ad una fonte atipica subordinata alla legge, ed, in particolare, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, consentendo così a tale atto di modificare previsioni di rango primario sulla base di una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto» ([Scheda 15, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S15a04)). Anche in questo caso segue una condizione volta a verificare la coerenza della disposizione con il corretto utilizzo delle fonti del diritto ([Scheda 15, condizione 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S15c01));

♦nelle premesse del parere sul disegno di legge n. 3821 (legge europea 2015-2016) il Comitato rileva che l’articolo 35, comma 1, lettera *b*) «sostituisce il comma 3 dell’articolo 45 della legge n. 234 del 2012 - che demanda l’attuazione delle disposizioni recate da tale articolo, in materia di comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato, ad un regolamento adottato a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 - prevedendo che l’attuazione di tali disposizioni sia invece affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, “da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”; in proposito, si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come peraltro stabiliva la norma novellata» ([Scheda 20, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S20a04)). Ne deriva una condizione soppressiva ([Scheda 20, condizione 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S20c03));

♦infine, nelle premesse del parere sul disegno di legge n. 3119 (collegato agricolo) si notano due fenomeni:

1. «in numerosissime circostanze, il disegno di legge incide in modo non testuale ovvero mediante esplicite novelle su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l’effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e)*, della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001). Ciò si riscontra, in particolare, all’articolo 1, commi 6 e 7, che interviene sul passaporto di identificazione dei bovini, disciplinato dal regolamento di cui al DPR 19 ottobre 2000, n. 437, di cui il comma 8 abroga due disposizioni; all’articolo 8-*quater*, che, da un lato fissa direttamente per legge la misura del contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare che l’articolo 233, comma 10, lettera *c)* del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda ad un decreto interministeriale e, dall’altro lato, demanda ad un decreto interministeriale l’aggiornamento dell’entità del contributo, operando così una sorta di delegificazione sulla base di una procedura che si discosta da quella delineata dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; all’articolo 16, che integra in maniera non testuale il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2007; all’articolo 25-*septies*, sulla denominazione di “fungo cardocello” o “cardoncello”, che integra la disciplina recata dal regolamento di delegificazione concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, di cui al DPR 14 luglio 1995, n. 376, e all’articolo 29, comma 2, che novella il regolamento di cui al DPR 2 ottobre 1968, n. 1639» ([Scheda 8, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S08a04));

2. l’articolo 1, comma 4 «demanda ad un decreto di natura non regolamentare (del quale, peraltro non è obbligatoria neppure la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione di “disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela” dei prodotti agroalimentari. A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «*un atto statale dalla indefinibile natura giuridica*» e che, più recentemente, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell’articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: “*deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l’adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti ‘atipici’, di natura non regolamentare*”» ([Scheda 8, punto 5](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S08a05)). Ne conseguono due condizioni:

«1) per quanto detto in premessa, all’articolo 1, comma 4, che demanda compiti attuativi a un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare, sia riformulata la disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

2) per quanto detto in premessa, si sopprimano le disposizioni contenute all’articolo 1, commi 6 e 7, all’articolo 8-quater, all’articolo 16, all’articolo 25-septies e all’articolo 29, comma 2, nella parte in cui incidono in maniera non testuale ovvero mediante esplicite novelle su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza».

Si segnalano infine le raccomandazioni formulate nel parere sul decreto-legge n. 42/2016 (C. 3822 – sistema scolastico e ricerca) riportate, per organicità del commento, nel paragrafo successivo.

## *4.6. Richiami alla legge n. 400 del 1988*

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, **10** pareri sui **26** espressi richiamano espressamente almeno un articolo della legge n. 400 del 1988, a testimonianza dell’attenzione posta dal Comitato sul sistema delle fonti.

Si tratta di **7** pareri espressi su disegni di legge di conversione e di **3** pareri espressi su progetti di legge contenenti disposizioni di delega.

La tabella che segue dà conto dei richiami alle disposizioni della legge n. 400 del 1988 operate dai pareri espressi nel periodo di riferimento.

### Gli articoli della legge n. 400/1988 richiamati nei pareri del Comitato

| **Pareri contenenti richiami alla L. 400/1988** | |
| --- | --- |
| **Riferimento normativo** | **Num. pareri** |
| **art. 13-*bis*** Chiarezza testi normativi | **2** |
| **art. 15, co. 2, *a)*** Deleghe in DL | **3** |
| **art. 15, comma 3** Limiti di contenuto | **2** |
| **art. 15, co. 3** Immediata applicazione | **2** |
| **art. 17, co. 1** Reg. esec., att. integ., indip. (DPR) | **1** |
| **art. 17, co. 2** Reg. delegif. (DPR) | **3** |
| **art. 17, co. 3** Reg. settoriali (DM) | **3** |
| **art. 17 in generale** Regolamenti | **2** |

La [tabella 5](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#TABELLA05) dà conto nel dettaglio dei richiami alla legge n. 400/1988 contenuti nei singoli pareri espressi dal Comitato. Rimandando per l’analisi di dettaglio, alle schede che saranno allegate al presente rapporto, in formato elettronico, mi limito in questa sede ad una rapidissima ricognizione:

♦ l’articolo 13-*bis*, sulla chiarezza dei testi normativi, è stato richiamato dal Comitato nelle premesse e in una raccomandazione dei pareri sui decreti-legge n. 174/2015 e n. 67/2016 (partecipazione italiana alle missioni internazionali) in relazione alla disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente (*cfr.* il paragrafo 4.4.3);

♦ con riguardo ai limiti di contenuto dei decreti-legge, i casi più interessanti concernono:

l’introduzione nel disegno di legge di conversione di disposizioni incidenti su deleghe, puntualmente oggetto di una condizione soppressiva nei pareri sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 185/2015 (C. 3495 – territorio e proroga delega sulla riforma del bilancio dello Stato), n. 42/2016 (C. 3822 – sistema scolastico e ricerca) e n. 67/2017 (C. 3953 – partecipazione italiana alle missioni internazionali).

I tre pareri contengono articolati ragionamenti nelle premesse, cui conseguono condizioni più o meno laconiche e, nel caso del decreto-legge n. 42/2016, una raccomandazione. Rispetto al passato, il Comitato tiene conto non soltanto degli orientamenti ormai consolidati alla Camera, in base ai quali sono inammissibili aggiunte di carattere sostanziale ai disegni di legge di conversione, tanto più se riguardanti disposizioni di delega, ma anche la linea più flessibile che emerge nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che consente l’intervento su disposizioni di delega da parte delle leggi di conversione, purché vi sia un’omogeneità contenutistica rispetto al relativo decreto-legge. In sede di conversione del citato decreto-legge n. 185/2015, sono state introdotte due disposizioni: una nell’ambito del disegno di legge di conversione e l’altra nell’ambito dell’articolo 7 del decreto. Il Comitato rileva nelle premesse che «[alcune delle modifiche apportate dal Senato sembrerebbero avere portata ordinamentale. Si tratta, in particolare] dell'articolo 7, comma 4-*bis*, che novella la legge di delega per la revisione dello strumento militare nazionale (legge n. 244 del 2012) introducendovi una nuova delega integrativa finalizzata ad assicurare la sostanziale equiordinazione dei comparti sicurezza e difesa, da esercitare entro il 1o luglio 2017; con riferimento a tale ultima disposizione, introdotta in sede di esame parlamentare, si richiama il limite di contenuto alla decretazione d'urgenza posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *a*) della legge n. 400 del 1988, secondo il quale Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione” e si ricorda che, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 1998 e ribadito nella sentenza n. 237 del 2013, “l'atto di conferimento al Governo di delega legislativa può avvenire solo con legge”; in relazione invece all'inserimento, a seguito dell'approvazione di emendamenti in sede parlamentare, di disposizioni di delega nell'ambito del disegno di legge di conversione – peraltro volte a rafforzare in tale procedimento il ruolo delle Commissioni parlamentari –, si ricorda che tale circostanza, secondo costante orientamento del Comitato per la legislazione, integra anch'essa una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 400 del 1988, e che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge. Inoltre, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 (con orientamento confermato dalla sentenza n. 32 del 2014), tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione “*istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario” ha affermato che “l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta*” dalla stessa norma costituzionale; a tale ultimo proposito, si rileva tuttavia che la Corte costituzionale, con la stessa sentenza n. 237 del 2013 si è discostata dagli indirizzi sopra richiamati, affermando che il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori. Ciò, tuttavia, nel rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo» ([scheda 4, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S04a02)). Ne consegue la laconica condizione: «per quanto detto in premessa, si sopprimano il comma 4-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge e il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione».

Nella condizione formulata nell’ambito del parere sul decreto-legge n. 42/2016 sono presenti entrambi i parametri assunti come riferimenti dal Comitato (orientamenti della Camera e giurisprudenza della Corte costituzionale), che lo inducono a formulare la condizione stessa non in termini seccamente soppressivi, bensì come invito ad una valutazione da parte della Commissione competente: «alla luce dell’orientamento consolidato del Comitato per la legislazione, avvalorato dalla prassi della Presidenza della Camera in tema di inammissibilità degli emendamenti, e tenuto tuttavia conto della sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2013 richiamata in premessa, si valuti la soppressione del comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione». La raccomandazione tocca, oltre questo aspetto, il profilo del rapporto con le fonti subordinate e, nel caso di specie, la rilegificazione di materie disciplinate con fonti regolamentari:

«ribadendo il rilievo già più volte formulato dal Comitato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, abbia cura il legislatore, sia in sede di iniziativa legislativa, sia nell’ambito delle procedure emendative parlamentari:

1. di attenersi alle indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale circa la necessità di considerare lo stretto nesso intercorrente tra l’intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge e la ricorrenza dei presupposti fattuali indicati al secondo comma dell’articolo 77 della Costituzione;
2. di astenersi dal rilegificare materie disciplinate da fonti secondarie del diritto e di non assegnare a fonti atipiche compiti di tipo normativo che l’ordinamento riserva alle fonti secondarie del diritto."

La condizione formulata nell’ambito del parere sul decreto-legge n. 67/2016 torna a proporre la diretta soppressione delle norme incidenti su disposizioni di delega: «alla luce dell’orientamento consolidato del Comitato per la legislazione, avvalorato dalla prassi della Presidenza della Camera in tema di inammissibilità degli emendamenti e tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 237 del 2013 richiamate in premessa, provvedano le Commissioni a sopprimere il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione».

♦ con riguardo al profilo ordinamentale dell’immediata applicazione, il Comitato:

* nel parere sul decreto-legge n. 18/2016 (C. 3606 – Banche di credito cooperativo) ha rilevato nelle premesse che «all'articolo 2, comma 1, il decreto-legge dispone inoltre che, in sede di prima applicazione delle novelle introdotte nel decreto legislativo n. 385 del 1993 dall'articolo 1, comma 5 (articoli 37-*bis* e 37-*ter*), la comunicazione prevista dal nuovo articolo 37-*ter* “è inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 7”: si tratta di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, per la cui adozione non è tuttavia previsto alcun termine» (Scheda 9, punto 5); ne consegue la seguente osservazione: «per quanto detto in premessa ed anche al fine della rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità” delle misure contenute nel decreto-legge – che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, va valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti – si dovrebbe indicare il termine per l'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 5, capoverso articolo 37-*bis*, comma 7, dalla cui adozione decorre a sua volta, in sede di prima applicazione, il termine di diciotto mesi per l'invio alla Banca d'Italia della comunicazione di cui all'articolo 37-*ter*, comma 1, funzionale alla costituzione del gruppo bancario cooperativo»;
* nel parere sul decreto-legge n. 42/2016, si limita a rilevare nelle premesse che «le disposizioni del decreto-legge sono, in generale, di immediata applicazione, come previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988; fa eccezione l’articolo 1-*quinquies*, inserito al Senato, che, con previsioni di carattere ordinamentale, al comma 1 istituisce, a decorrere dall’anno 2017, un contributo annuale alle scuole paritarie che accolgano studenti con disabilità, nel contempo disponendo, al comma 2, ai fini della verifica del mantenimento della parità, un accertamento annuale del rispetto del requisito relativo all’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; in relazione a tali previsioni, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, la rispondenza al requisito della “immediata applicabilità” dovrebbe essere valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, nel caso di specie non sono espressamente indicati)» ([Scheda 16, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S16a04)).

## 

## *4.7. Profili della legislazione delegata*

Il Comitato ha espresso il parere su:

**13** progetti di legge recanti disposizioni di delega (sul disegno di legge C. 2617-B si è pronunciato sia in prima, sia in seconda lettura

**1** disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185/2015 contenente una nuova disposizione di delega (C. 3495 – territorio e proroga termini deleghe per la revisione del bilancio dello Stato).

L’analisi del Comitato ha riguardato i seguenti aspetti problematici:

* la scarsa definizione dei principi e criteri direttivi, rilevata nei pareri su 4 disegni di legge di iniziativa governativa (C. 2953 – processo civile; C. 3119 – collegato agricolo; C. 3540 – legge di delegazione europea 2015; C. 3594 – contrasto alla povertà) e su 2 proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 3317 e abb. - delega Fondo editoria; C. 2212 – delega acque pubbliche e servizio idrico);
* la sovrapposizione tra principi, criteri direttivi ed oggetto della delega, rilevata in 4 pareri, su 2 disegni di legge governativi (C. 3119; C. 2039 nuovo testo – consumo del suolo) e su due proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 3317 e abb; C. 1460-B – ratifica Convenzione su assistenza giudiziaria penale);
* la possibilità di scegliere tra più opzioni alternative è rilevata in 1 parere, sul disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540);
* le procedure di delega. In particolare, l’attenzione del Comitato si è concentrata sulla necessità di individuare termini certi e conoscibili per l’esercizio della delega, evitando tecniche di “scorrimento” di tali termini. Nei pareri sul disegno di legge di conversione C. 3495, sulla proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 3634 e su altri 6 disegni di legge governativi (C. 2953; C. 3119; C. 2039 NT; C. 3672 – delega su magistratura ordinaria e giudici di pace; C. 3594; C. 3821 – legge europea 2015 - 2016) il Comitato constata nelle premesse ([Scheda 4, punto 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S04a01); [Scheda 5, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S05a03); [Scheda 8, punto 8](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S08a08); [Scheda 10, punto 8](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S10a08); [Scheda 13, punto 10](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S13a10); [Scheda 14, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S14a03); [Scheda 18, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S18a03); [Scheda 20, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S20a03)) il ricorso alla tecnica dello scorrimento, consistente nella possibilità di prolungare il termine per l’esercizio della delega quando l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine stesso, ponendo in ciascun parere una condizione finalizzata ad individuare «il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di scorrimenti”.». In tutti i citati pareri il Comitato ha posto una condizione soppressiva della disposizione che prevede lo scorrimento dei termini[[2]](#footnote-2), fatta eccezione per il parere sul disegno di legge C. 2953, la cui condizione invita più genericamente ad individuare «il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di “scorrimenti”».

Nelle premesse del parere espresso in seconda lettura sul disegno di legge n. 2617-B il Comitato annota che «all’articolo 1, comma 5, ultimo periodo, è stata espunta la disposizione volta ad esplicitare l’obbligo per il Governo di rispettare il termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere fissato dal primo periodo del comma 5, pena la decadenza dall’esercizio della delega, trattandosi di un effetto comunque implicito alla previsione contenuta al primo periodo» (Scheda 15, punto 1).

La tabella seguente dà conto della frequenza dei vari rilievi negli atti esaminati.

| **Rilievi riguardanti progetti di legge contenenti disposizioni di delega** | | |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia dei rilievi formulati nei pareri** | **N. di pareri contenenti il rilievo** | **% rispetto al totale dei pareri resi su progetti di legge contenenti deleghe** |
| **Principi e criteri direttivi generici o mancanti** | **6** | ***42,86%*** |
| **Sovrapposizione tra principi, criteri e oggetto della delega** | **4** | ***28,57%*** |
| **Procedure di delega** | **8** | ***57,14%*** |

La [tabella 6](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#TABELLA06) dà conto nel dettaglio dei singoli pareri del Comitato su atti contenenti deleghe.

## *4.8. Omogeneità/eterogeneità del contenuto*

Il tema della omogeneità/eterogeneità dei contenuti dei provvedimenti sottoposti all’esame del Comitato ha sempre ricevuto particolare attenzione con specifico riguardo ai disegni di legge di conversione, anche in relazione al rispetto dell’articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in base al quale «*il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo*».

D’altra parte, proprio i disegni di legge di conversione appaiono storicamente più problematici da questo punto di vista. Nei dieci mesi di riferimento del presente rapporto **9** dei 12 decreti-legge esaminati hanno un contenuto omogeneo (in un caso “sostanzialmente omogeneo” e in due casi anche “corrispondente al titolo”); **2** decreti presentano un contenuto classificabile implicitamente come “disomogeneo con finalità univoca” (C. 3495, Territorio e proroga deleghe per la revisione del bilancio dello Stato; C. 3926, Enti territoriali e territorio); infine, il contenuto del decreto-legge n. 210/2015 (C. 3513 – “milleproroghe”) è considerato fisiologicamente eterogeneo: reca infatti disposizioni che intervengono «su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori» ([Scheda 6, punto 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S06a01)).

Nel paragrafo 4.6 si sono richiamati i pareri nei quali il Comitato, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, ha posto la questione dell’omogeneità con il contenuto del decreto-legge delle disposizioni incidenti su deleghe legislative.

Per quanto riguarda i progetti di legge contenenti deleghe, la maggior parte di essi tende ad avere un contenuto omogeneo, sia tra i disegni di legge governativi, sia tra i progetti di legge parlamentari; costituisce una eccezione il “collegato agricolo” (C. 3119), il contenuto del quale è definito nel parere del Comitato “estremamente ampio e complesso”.

Nel parere sul disegno di legge europea 2015-2016 (C. 3821), il Comitato annota nelle premesse che «il disegno di legge, che si compone di 37 articoli, reca un contenuto in larghissima parte corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 - che ha riformato il procedimento per l’adempimento degli obblighi europei e l’adeguamento dell’ordinamento interno a quello dell’Unione Europea, prevedendo tra l’altro una separazione in due distinti atti dei contenuti della legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005 - e contiene, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 30, comma 3, della succitata legge n. 234 del 2012, norme di immediata applicazione del diritto europeo, anche per far fronte alle procedure di infrazione ed al contenzioso, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall’articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, non appare invece riconducibile la disposizione di delega al Governo contenuta all’articolo 24, comma 11 e seguenti, in materia di incentivi in favore delle imprese marittime che, in base all’articolo 30, comma 2, della richiamata legge n. 234, dovrebbe essere inserita nell’ambito della legge di delegazione europea» ([Scheda 20, punto 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S20a01)). Ne consegue la seguente condizione: «per quanto detto in premessa, ove non sia possibile trasferire nell’ambito del disegno di legge di delegazione europea (S. 2345), all’esame del Senato, i contenuti dell’articolo 24, commi da 11 a 15 – che, recando una disposizione di delega al Governo, non appaiono riconducibili ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall’articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 – al fine di meglio individuare il termine ultimo per l’esercizio della suddetta delega, al comma 13, si valuti la soppressione dell’ultimo periodo, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l’esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 11, un termine congruo per il suo esercizio».

## 

## *4.9. Richiami alla legge n. 212 del 2000*

Il Comitato, nel periodo di riferimento, ha effettuato espliciti richiami allo Statuto del contribuente nei pareri relativi alla legge europea 2015-2016 (A. C. 3821) e al decreto-legge n. 59/2016 (C. 3892 – investitori in banche in liquidazione).

Nelle premesse del primo parere il Comitato annota che «alcune delle disposizioni del disegno di legge hanno efficacia retroattiva; tra di esse, quelle che intervengono nella materia tributaria derogano implicitamente all’articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” (si vedano, in proposito, l’articolo 23, comma 2, l’articolo 26, comma 3, e l’articolo 28); con specifico riguardo all’articolo 28, comma 6, che prevede che le disposizioni dell’articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, di cui il medesimo articolo dispone l’abrogazione dal 1° gennaio 2016, “continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti”, non è chiaro a quali anni si intenda fare riferimento e, in particolare, se si intenda fare riferimento a tutti gli anni di vigenza del decreto legislativo n. 84 del 2005». La conseguente condizione si limita a «chiarire a quali anni si intenda fare riferimento».

Nel parere sul decreto-legge n. 59/2016 il Comitato rileva nelle premesse che «le disposizioni contenute all’articolo 11, comma 7, dispongono retroattivamente, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, il versamento di un canone annuo a carico delle imprese che intendano continuare ad avvalersi della trasformabilità in credito di imposta delle DTA qualificate (imposte differite attive), ove ad esse non corrisponda un effettivo pagamento anticipato di imposte, derogando così implicitamente all’articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” nonché all’articolo 4 del medesimo statuto, in base al quale “Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi ne' prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti”» ([Scheda 21, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S21a03)).

## 

## *4.10. Profili di coordinamento con disposizioni di rango costituzionale*

**6** dei **26** pareri resi dal Comitato nel periodo di riferimento contengono richiami a norme della Costituzione:

▪ i più volte citati pareri sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 185 del 2015 (C. 3495 – interventi nel territorio e proroga deleghe revisione del bilancio), n. 42 del 2016 (C. 3822 – sistema scolastico e ricerca) e n. 67 del 2016 (C. 3953 – partecipazione italiana a missioni internazionali), con riguardo all’introduzione negli stessi di disposizioni incidenti su deleghe legislative, richiamano i limiti di contenuto dei decreti-legge imposti dall’articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988, facendo riferimento sia all’articolo 76, sia all’articolo 77, secondo comma, della Costituzione ([Scheda 4, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S04a02); [Scheda 16, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S16a02); [Scheda 24, punto 2-*bis*](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S24a02bis));

▪ i pareri sul disegno di legge n. 2039 (consumo del suolo) e sulla proposta di legge n. 2212 (gestione acque pubbliche e servizio idrico) richiamano l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sull’esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo. Le premesse del primo parere, dopo essersi soffermate sulla complessità delle procedure attuative previste (cfr. il paragrafo 4.5), segnalano che «la procedura contempla inoltre quattro casi di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia degli enti territoriali e in caso di mancata adozione di deliberazioni della Conferenza unificata. Alcune delle suddette procedure risultano delineate in difformità rispetto a quelle previste dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, in attuazione all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione; in particolare:

l'articolo 3, comma 2, prevede un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione, nel termine di 180 giorni, della deliberazione della Conferenza unificata volta a stabilire criteri e modalità per la definizione della riduzione progressiva del consumo del suolo a livello nazionale;

l'articolo 3, comma 6, introduce un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo, anche in tal caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione nel termine previsto della deliberazione della Conferenza unificata che stabilisce la ripartizione tra le regioni della riduzione del consumo del suolo;

l'articolo 3, comma 9, introduce un'ipotesi di potere sostitutivo, anche in questo caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di settore, sentiti l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria – destinatari di una preventiva diffida – con il parere della Conferenza unificata, in caso di mancata adozione, da parte degli enti interessati, delle determinazioni volte alla riduzione di consumo del suolo;

infine, l'articolo 4, comma 4, introduce un'ulteriore ipotesi di potere sostitutivo, anche in questo caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in caso di mancata adozione, da parte delle regioni, di disposizioni volte ad incentivare i comuni ad adottare iniziative di rigenerazione urbana».

La condizione è così formulata: «per quanto detto in premessa, si riformulino le disposizioni contenute all'articolo 3, commi 2 e 6, e all'articolo 4, comma 4, al fine di disciplinare l'esercizio del potere sostitutivo del Governo alla luce della procedura di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione come delineata dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003».

Il secondo parere inserisce il rilievo sull’esercizio dei poteri sostitutivi del Governo nell’ambito di un più ampio ragionamento sull’indefinitezza di diverse previsioni relative all’attuazione della legge, formulando la seguente condizione, analoga a quella già citata: «all’articolo 6, comma 9, si riconfiguri l’esercizio del potere sostitutivo alla luce della procedura di attuazione dell’articolo 120 della Costituzione come delineata dall’articolo 8 della legge n. 131 del 2003»;

▪ infine, un’osservazione del parere sulla proposta di legge n. 1460-B (ratifica della convenzione sull’assistenza giudiziaria penale), chiama in causa l’articolo 26 della Costituzione, sull’estradizione del cittadino (“consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali” e comunque non ammessa per reati politici): «all’articolo 4, comma 1, lettera d), numero 6), ove si fa riferimento ai casi di estradizione anche in assenza di Convenzione, si dovrebbe esplicitare, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 26 della Costituzione, e come peraltro stabilito in termini generali al numero 2) della medesima lettera d), che tali fattispecie non riguardano i cittadini».

## *4.11. La giurisprudenza della Corte costituzionale*

Nel quarto turno di presidenza del Comitato, in tendenziale continuità con la linea emersa nei precedenti dieci mesi, sono stati abbastanza frequenti i richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ricorrono in **7** dei **26** pareri: **3** richiamano sentenze comunque riconducibili al tema dei limiti di contenuto della decretazione d’urgenza; **1** richiama due sentenze concernenti la formulazione di disposizioni di delegazione legislativa; **3** richiamano una sentenza della Corte costituzionale ed una del Consiglio di Stato attinenti alla previsione di atti atipici, qualificati di natura non regolamentare.

## *4.11.1. Limiti di contenuto dei decreti-legge*

Sui tre pareri che richiamano la giurisprudenza costituzionale sui limiti di contenuto e l’omogeneità dei decreti-legge mi sono già soffermato nel paragrafo 4.6, con riguardo alla presenza di disposizioni di delega nei disegni di legge di conversione. In tali pareri, come già segnalato, il Comitato si confronta sia con la consolidata linea maturata alla Camera, volta a considerare inammissibile l’introduzione, nel disegno di legge di conversione, di previsioni sostanziali, soprattutto se incidenti su disposizioni di delega, sia con la più flessibile giurisprudenza della Corte costituzionale, che ne consente l’inserimento, a patto che tali previsioni siano omogenee con il contenuto dei decreti-legge.

## *4.11.2. La formulazione di disposizioni di delega*

Nel parere sul disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540) il Comitato svolge nelle premesse un ampio ragionamento sulla genericità di taluni principi e criteri direttivi, che in qualche caso lasciano aperte più opzioni, dilatando la discrezionalità del legislatore delegato: «taluni principi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità ossia a opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato; in particolare, l’articolo 13, comma 1, nell’enucleare i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento: alla lettera *h*), numero 1), affida al Governo il compito di “*valutare* l'estensione della disciplina recata dagli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, (…) anche” a casi ulteriori rispetto a quelli ivi contemplati; alla lettera *h)*, numero 4), delega il Governo a “*valutare* se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi (…)”; alla lettera *i*), numero 5), delega il Governo a “prevedere, *ove opportuno*, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo (…)”. In altri casi, l’eventualità si riferisce all’attribuzione di funzioni e di potestà normative: in particolare, l’articolo 10, comma 1, lettera *d*), delega il Governo a “attribuire, *ove del caso*, alle autorità designate ai sensi delle lettere *b)* e *c)* i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 751/2015 e, *ove opportuno*, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a (…)” una serie di obiettivi; l’articolo 11, comma 2, lettera *a*) delega il Governo ad“apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760, prevedendo, *ove opportuno*, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB (…)”; l’articolo 12, comma 1, alinea, nell’introdurre i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE, già prevista dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114, attribuisce al Governo la facoltà di prevedere “*ove opportuno*, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e considerando le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea e i regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze”; infine, l’articolo 14, comma 2, lettera *n*), delega il Governo a prevedere, “*ove opportuno*, il ricorso alla normativa secondaria”. In relazione a tutte le anzidette fattispecie, si segnala che, in un *obiter dictum*, la Corte costituzionale ha rilevato che: “*il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega*” (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007)» ([Scheda 11, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S11a02)).

La conseguente condizione è volta a specificare «i principi e criteri direttivi che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato».

## *4.11.3. I decreti di natura non regolamentare*

Il Comitato, in presenza di previsioni relative all’adozione di decreti dei quali si specifica la natura non regolamentare, ribadisce costantemente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» e che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: “deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di «fuga dal regolamento» (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti «atipici» di natura non regolamentare” ([Scheda 8, punto 5](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S08a05) - C. 3119 – “collegato agricolo; [Scheda 9, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S09a04) - C. 3606 - decreto-legge n. 18/2016 – banche di credito cooperativo; [Scheda 21, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\Rapporto_PINI_COMPLETO.docx#S21a04) - C. 3892- decreto-legge n. 59/2016 – investitori in banche in liquidazione). In tutti i tre casi, il Comitato formula analoghe condizioni volte a riformulare le previsioni «nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988».

*V.  
CONCLUSIONI*

*Il turno di presidenza che ho avuto l’onore di svolgere è stato il secondo, nella storia ormai quasi ventennale del Comitato, nel quale i pareri su progetti di legge contenenti disposizioni di delega al Governo hanno superato quelli sui decreti-legge[[3]](#footnote-3).*

*È un dato che ho già rimarcato nel corso del rapporto e sul quale desidero soffermarmi anche in queste conclusioni, perché la sua lettura si presta a diverse considerazioni sul ruolo del Comitato per la legislazione e del Parlamento. Quest’ultimo, l’ho scritto in precedenza, è sempre più emendatore e – aggiungo ora – consulente – e sempre meno legislatore. È un processo in atto da molti anni, nei quali il Governo ha assunto crescenti responsabilità legislative, attraverso un uso e spesso un abuso della decretazione d’urgenza e della legislazione delegata.*

*In questo contesto, il Comitato ha l’opportunità di intervenire in tutti i procedimenti legislativi più importanti (con la richiamata eccezione della legge di stabilità), tra l’altro segnalando di frequente la difficoltà del Parlamento nel definire principi e criteri direttivi di delega che indichino con precisione al Governo la direzione da seguire. Nel paragrafo dedicato alla legislazione delegata si sono citati diversi pareri che evidenziano la genericità dei principi e criteri direttivi, la loro sovrapposizione rispetto all’oggetto della delega, la discrezionalità lasciata al Governo. I rilievi avanzati dal Comitato non sempre vengono recepiti, ma le Commissioni permanenti hanno comunque la possibilità di pronunciarsi anche sugli schemi dei decreti legislativi e quindi di verificare a valle l’opera del legislatore delegato. Il coinvolgimento del Comitato è possibile anche in questa fase, su richiesta di almeno un quinto dei membri delle Commissioni competenti.*

*Desidero concludere proprio su questo punto, esprimendo l’auspicio e la convinzione che sia importante per il Comitato riflettere sulla necessità per il futuro di attivarsi per l’espressione del parere anche sugli schemi di decreto legislativo che più ne investano le competenze. Penso, in particolare, agli schemi di decreto legislativo volti al riordino normativo o comunque alla semplificazione della legislazione, sui quali il Comitato potrebbe utilmente esprimersi per affiancare la propria voce specializzata sulla qualità della normazione a quella delle Commissioni competenti per il merito.*

*VI. TABELLE*

## TAB. 1 “RILIEVI NEL PARERE”

| **RILIEVI NEL PARERE** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AC** | **Forma Atto** | **Oss.** | **Cond.** | **Racc.** | **Note** | **Scheda** |
| [**3393**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151111.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151111.com) | **DL 2015/174** | NO | **SI** | **SI** | 1 Condizione, 2 Raccomandazioni | [**0001**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0001_AC_3393_missioni_internazionali.docx) |
| [**3446**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151201.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151201.com) | **DL 2015/183** | **SI** | NO | NO | 1 Osservazione | [**0002**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0002_AC_3446_settore_creditizio.docx) |
| [**3481**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151218.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151218.com) | **DL 2015/191** | **SI** | NO | **SI** | 1 Osservazione, 1 Raccomandazione | [**0003**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0003_AC_3481_ILVA.docx) |
| [**3495**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151218.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20151218.com) | **DL 2015/185** | NO | **SI** | NO | 1 Condizione | [**0004**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0004_AC_3495_territorio_deleghe_bilancio.docx) |
| [**2953**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151222.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151222.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 1 Condizione, 1 Osservazione | [**0005**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0005_AC_2953_delega_processo_civile.docx) |
| [**3513**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=01&giorno=14&view=filtered&idCommissione=48&ancora=data.20160114.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160114.com48.) | **DL 2015/210** | **SI** | **SI** | **SI** | 1 Condizione, 3 Osservazioni, 1 Raccomandazione | [**0006**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0006_AC_3513_milleproroghe.docx) |
| **TU 3317** | **pdl** | **SI** | **SI** | NO | 5 Condizioni, 2 Osservazioni | [**0007**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0007_TU_3317_fondo_editoria.docx) |
| **3119** | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 3 Condizioni, 6 Osservazioni | [**0008**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0008_AC_3119_delega_agricoltura.docx) |
| [**3606**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=02&giorno=24&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160224.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160224.com) | **DL 2016/018** | **SI** | **SI** | NO | 2 Condizioni, 4 Osservazioni | [**0009**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0009_AC_3606_banche_credito_cooperativo.docx) |
| [**2039 NT**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=02&giorno=24&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160224.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20160224.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 4 Condizioni, 6 Osservazioni | [**0010**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0010_AC_2039NT_delega_consumo_suolo.docx) |
| [**3540**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=03&giorno=03&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160303.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160303.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 4 Condizioni, 1 Osservazione | [**0011**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0011_AC_3540_L_delegaz_UE_2015.docx) |
| [**2212**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=03&giorno=09&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160309.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160309.com) | **pdl** | **SI** | **SI** | NO | 7 Condizioni, 3 Osservazioni | [**0012**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0012_AC_2212_acque_pubbliche.docx) |
| [**3634**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=04&giorno=12&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160412.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160412.com) | **pdl** | **SI** | **SI** | **SI** | 2 Condizioni, 4 Osservazioni, 1 Raccomandazione | [**0013**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0013_AC_3634_delega_unioni_civili.docx) |
| [**3672**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=04&giorno=12&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160412.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20160412.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 2 Condizioni, 1 Osservazione | [**0014**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0014_AC_3672_magistratura_onoraria.docx) |
| [**2617-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=05&giorno=12&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160512.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160512.com) | **ddl Gov** | NO | **SI** | NO | 1 Condizione | [**0015**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0015_AC_2617-B_delega_terzo_settore.docx) |
| [**3822**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=05&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160518.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160518.com) | **DL 2016/042** | NO | **SI** | **SI** | 1 Condizione, 1 Raccomandazione | [**0016**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0016_AC_3822_scuola_ricerca.docx) |
| [**TU 2839**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=05&giorno=25&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160525.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160525.com) | **pdl** | **SI** | **SI** | NO | 1 Condizione, 1 Osservazione | [**0017**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0017_TU_2839_partiti_politici.docx) |
| [**3594**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160608.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160608.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 3 Condizioni, 1 Osservazione | [**0018**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0018_AC_3594_delega_contrasto_povertà.docx) |
| [**3209**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160608.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20160608.com) | **pdl** | NO | NO | NO | nessun rilievo | [**0019**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0019_AC_3209_delega_riforma_confidi.docx) |
| [**3821**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=21&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160621.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160621.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 3 Condizioni, 1 Osservazione | [**0020**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0020_AC_3821_delega_legge_europea.docx) |
| [**3892**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160622.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160622.com) | **DL 2016/059** | **SI** | **SI** | NO | 1 Condizione, 1 Osservazione | [**0021**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0021_AC_3892_banche_in_liquidazione.docx) |
| [**3886**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160622.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20160622.com) | **DL 2016/098** | **SI** | NO | **SI** | 2 Osservazioni, 1 Raccomandazione | [**0022**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0022_AC_3886_ILVA.docx) |
| [**1460-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=29&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160629.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160629.com) | **pdl** | **SI** | NO | NO | 2 Osservazioni | [**0023**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0023_AC_1460-B__delega_convenzione_penale.docx) |
| [**3953**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=07&giorno=05&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160705.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160705.com) | **DL 2016/067** | NO | **SI** | **SI** | 1 Condizione, 2 Raccomandazioni | [**0024**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0024_AC_3953_missioni_internazionali.docx) |
| [**3926**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=07&giorno=06&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160706.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160706.com) | **DL 2016/113** | **SI** | **SI** | NO | 4 Condizioni, 3 Osservazioni | [**0025**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0025_AC_3926_enti_territoriali.docx) |
| [**3954**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=07&giorno=06&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160706.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20160706.com) | **DL 2016/117** | NO | NO | NO | nessun rilievo | [**0026**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0026_AC_3954_processo_telematico.docx) |

## TAB. 2 “RICHIAMI CIRCOLARE”

| **AC** | **Forma Atto** | **Norme di interpr. aut.** | **Deroghe** | **Abroga-zioni** | **Richiami generici, imprecisi o errati** | **Incid. su fonti sec.** | **Redazione del testo** | **Titolo e rubriche** | **Mod. non testuali** | **Schede** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**3393**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151111.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151111.com) | **DL 2015/174** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0001**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0001_AC_3393_missioni_internazionali.docx) |
| [**3446**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151201.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151201.com) | **DL 2015/183** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | [**0002**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0002_AC_3446_settore_creditizio.docx) |
| [**3481**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151218.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151218.com) | **DL 2015/191** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | [**0003**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0003_AC_3481_ILVA.docx) |
| [**3495**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151218.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20151218.com) | **DL 2015/185** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | [**0004**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0004_AC_3495_territorio_deleghe_bilancio.docx) |
| [**3513**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=01&giorno=14&view=filtered&idCommissione=48&ancora=data.20160114.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160114.com48.) | **DL 2015/210** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **SI** | [**0006**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0006_AC_3513_milleproroghe.docx) |
| **3119** | **ddl Gov** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** | [**0008**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0008_AC_3119_delega_agricoltura.docx) |
| [**3606**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=02&giorno=24&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160224.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160224.com) | **DL 2016/018** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | [**0009**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0009_AC_3606_banche_credito_cooperativo.docx) |
| [**2039 NT**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=02&giorno=24&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160224.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20160224.com) | **ddl Gov** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0010**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0010_AC_2039NT_delega_consumo_suolo.docx) |
| [**3540**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=03&giorno=03&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160303.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160303.com) | **ddl Gov** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0011**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0011_AC_3540_L_delegaz_UE_2015.docx) |
| [**2212**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=03&giorno=09&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160309.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160309.com) | **pdl** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | [**0012**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0012_AC_2212_acque_pubbliche.docx) |
| [**3634**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=04&giorno=12&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160412.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160412.com) | **pdl** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **SI** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0013**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0013_AC_3634_delega_unioni_civili.docx) |
| [**3672**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=04&giorno=12&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160412.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20160412.com) | **ddl Gov** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0014**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0014_AC_3672_magistratura_onoraria.docx) |
| [**2617-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=05&giorno=12&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160512.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160512.com) | **ddl Gov** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0015**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0015_AC_2617-B_delega_terzo_settore.docx) |
| [**3822**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=05&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160518.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160518.com) | **DL 2016/042** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** | [**0016**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0016_AC_3822_scuola_ricerca.docx) |
| [**3594**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160608.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160608.com) | **ddl Gov** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0018**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0018_AC_3594_delega_contrasto_povertà.docx) |
| [**3821**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=21&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160621.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160621.com) | **ddl Gov** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | [**0020**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0020_AC_3821_delega_legge_europea.docx) |
| [**3892**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160622.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160622.com) | **DL 2016/059** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0021**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0021_AC_3892_banche_in_liquidazione.docx) |
| [**3886**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160622.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20160622.com) | **DL 2016/098** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | [**0022**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0022_AC_3886_ILVA.docx) |
| [**1460-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=29&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160629.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160629.com) | **pdl** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0023**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0023_AC_1460-B__delega_convenzione_penale.docx) |
| [**3953**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=07&giorno=05&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160705.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160705.com) | **DL 2016/067** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0024**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0024_AC_3953_missioni_internazionali.docx) |
| [**3926**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=07&giorno=06&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160706.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160706.com) | **DL 2016/113** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | [**0025**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0025_AC_3926_enti_territoriali.docx) |

## TAB. 3 “ULTERIORI RICHIAMI”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ULTERIORI RICHIAMI NON PRESENTI NELLA CIRCOLARE SUI TESTI NORMATIVI** | | | | | | | | | |
| **AC** | **Forma Atto** | **Mod. norme recenti** | **Modifiche a norme recanti novelle** | **Portata normativa Nor. descr/ricogn/progr. Ambito applicaz.** | **Preamboli** | **Stratificazione normativa** | **Disposizioni transitorie, speciali, temporanee** | **Proroga disp. transitorie** | **Schede** |
| [**3393**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151111.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151111.com) | **DL 2015/174** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0001**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0001_AC_3393_missioni_internazionali.docx) |
| [**3481**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151218.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151218.com) | **DL 2015/191** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0003**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0003_AC_3481_ILVA.docx) |
| [**3495**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151218.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20151218.com) | **DL 2015/185** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0004**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0004_AC_3495_territorio_deleghe_bilancio.docx) |
| [**3513**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=01&giorno=14&view=filtered&idCommissione=48&ancora=data.20160114.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160114.com48.) | **DL 2015/210** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | [**0006**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0006_AC_3513_milleproroghe.docx) |
| **TU 3317** | **pdl** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0007**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0007_TU_3317_fondo_editoria.docx) |
| **3119** | **ddl Gov** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0008**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0008_AC_3119_delega_agricoltura.docx) |
| [**2039 NT**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=02&giorno=24&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160224.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20160224.com) | **ddl Gov** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0010**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0010_AC_2039NT_delega_consumo_suolo.docx) |
| [**2212**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=03&giorno=09&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160309.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160309.com) | **pdl** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0012**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0012_AC_2212_acque_pubbliche.docx) |
| [**3634**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=04&giorno=12&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160412.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160412.com) | **pdl** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0013**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0013_AC_3634_delega_unioni_civili.docx) |
| [**TU 2839**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=05&giorno=25&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160525.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160525.com) | **pdl** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0017**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0017_TU_2839_partiti_politici.docx) |
| [**3821**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=21&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160621.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160621.com) | **ddl Gov** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | [**0020**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0020_AC_3821_delega_legge_europea.docx) |
| [**3892**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160622.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160622.com) | **DL 2016/059** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0021**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0021_AC_3892_banche_in_liquidazione.docx) |
| [**3886**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160622.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20160622.com) | **DL 2016/098** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0022**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0022_AC_3886_ILVA.docx) |
| [**3953**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=07&giorno=05&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160705.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160705.com) | **DL 2016/067** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0024**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0024_AC_3953_missioni_internazionali.docx) |
| [**3926**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=07&giorno=06&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160706.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160706.com) | **DL 2016/113** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | [**0025**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0025_AC_3926_enti_territoriali.docx) |

## TAB. 4 “SISTEMA DELLE FONTI”

| **Sistema delle Fonti** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AC** | **Forma Atto** | **Rapporti con fonti subordinate** | **Delegificazione spuria** | **Coerente utilizzo fonti normative** | **DM non regolamentari** | **DPCM con contenuto normativo** | **Sovrapposizione di fonti normative** | **Coord. con vigenti fonti normative** | **Efficacia temporale Retroattività Effic. differita** | **Adempimenti** | **Scheda** |
| [**3393**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151111.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151111.com) | **DL 2015/174** | NO | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | **SI** | NO | [**0001**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0001_AC_3393_missioni_internazionali.docx) |
| [**3481**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151218.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151218.com) | **DL 2015/191** | NO | NO | **SI** | NO | **SI** | **SI** | **SI** | NO | NO | [**0003**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0003_AC_3481_ILVA.docx) |
| [**3495**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151218.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20151218.com) | **DL 2015/185** | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | **SI** | NO | NO | [**0004**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0004_AC_3495_territorio_deleghe_bilancio.docx) |
| [**3513**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=01&giorno=14&view=filtered&idCommissione=48&ancora=data.20160114.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160114.com48.) | **DL 2015/210** | **SI** | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | **SI** | NO | [**0006**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0006_AC_3513_milleproroghe.docx) |
| **TU 3317** | **pdl** | NO | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | NO | NO | [**0007**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0007_TU_3317_fondo_editoria.docx) |
| **3119** | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** | NO | NO | **SI** | NO | **SI** | [**0008**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0008_AC_3119_delega_agricoltura.docx) |
| [**3606**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=02&giorno=24&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160224.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160224.com) | **DL 2016/018** | **SI** | NO | **SI** | **SI** | NO | NO | **SI** | NO | **SI** | [**0009**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0009_AC_3606_banche_credito_cooperativo.docx) |
| [**2039 NT**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=02&giorno=24&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160224.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20160224.com) | **ddl Gov** | NO | NO | **SI** | NO | NO | NO | **SI** | NO | **SI** | [**0010**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0010_AC_2039NT_delega_consumo_suolo.docx) |
| [**3540**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=03&giorno=03&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160303.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160303.com) | **ddl Gov** | NO | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | NO | NO | [**0011**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0011_AC_3540_L_delegaz_UE_2015.docx) |
| [**2212**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=03&giorno=09&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160309.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160309.com) | **pdl** | NO | NO | **SI** | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | [**0012**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0012_AC_2212_acque_pubbliche.docx) |
| [**3634**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=04&giorno=12&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160412.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160412.com) | **pdl** | **SI** | **SI** | NO | NO | **SI** | NO | **SI** | **SI** | NO | [**0013**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0013_AC_3634_delega_unioni_civili.docx) |
| [**3672**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=04&giorno=12&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160412.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20160412.com) | **ddl Gov** | NO | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | NO | NO | [**0014**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0014_AC_3672_magistratura_onoraria.docx) |
| [**2617-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=05&giorno=12&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160512.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160512.com) | **ddl Gov** | NO | **SI** | **SI** | NO | **SI** | NO | NO | NO | **SI** | [**0015**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0015_AC_2617-B_delega_terzo_settore.docx) |
| [**3822**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=05&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160518.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160518.com) | **DL 2016/042** | **SI** | NO | **SI** | NO | **SI** | NO | **SI** | NO | **SI** | [**0016**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0016_AC_3822_scuola_ricerca.docx) |
| [**TU 2839**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=05&giorno=25&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160525.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160525.com) | **pdl** | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | **SI** | NO | NO | [**0017**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0017_TU_2839_partiti_politici.docx) |
| [**3821**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=21&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160621.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160621.com) | **ddl Gov** | NO | NO | **SI** | NO | **SI** | NO | **SI** | **SI** | **SI** | [**0020**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0020_AC_3821_delega_legge_europea.docx) |
| [**3892**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160622.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160622.com) | **DL 2016/059** | NO | NO | **SI** | **SI** | NO | NO | NO | NO | **SI** | [**0021**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0021_AC_3892_banche_in_liquidazione.docx) |
| [**3886**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160622.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20160622.com) | **DL 2016/098** | NO | NO | NO | NO | **SI** | NO | **SI** | NO | **SI** | [**0022**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0022_AC_3886_ILVA.docx) |
| [**3953**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=07&giorno=05&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160705.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160705.com) | **DL 2016/067** | NO | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | **SI** | NO | [**0024**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0024_AC_3953_missioni_internazionali.docx) |
| [**3926**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=07&giorno=06&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160706.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160706.com) | **DL 2016/113** | NO | NO | **SI** | NO | NO | NO | **SI** | NO | NO | [**0025**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0025_AC_3926_enti_territoriali.docx) |
| [**3954**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=07&giorno=06&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160706.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20160706.com) | **DL 2016/117** | NO | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | NO | NO | [**0026**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0026_AC_3954_processo_telematico.docx) |

## TAB. 5 “LEGGE 400/1988”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riferimenti normativi citati (L. 400/1988)** | | | | | | | | | | | | |
| **AC** | **art. 13-bis** | **art. 15, c.1** | **art. 15, c.2, a** | **art. 15, c.3** | **art. 15, c.3** | **art. 17 c.1** | **art. 17, c.2** | **art. 17, c.3** | **art. 17 in generale** | **Scheda** |
| **Chiarezza testi normativi** | **Preambolo** | **Deleghe in DL** | **Immed. applicazione** | **Contenuto Limiti** | **Reg. esec., att. -integ., indip. (DPR)** | **Reg. delegif. (DPR)** | **Reg. settoriali (DM)** | **Regolamenti** |  |
| [**3393**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151111.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151111.com) | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0001**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0001_AC_3393_missioni_internazionali.docx) |
| [**3495**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151218.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20151218.com) | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0004**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0004_AC_3495_territorio_deleghe_bilancio.docx) |
| **3119** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0008**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0008_AC_3119_delega_agricoltura.docx) |
| [**3606**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=02&giorno=24&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160224.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160224.com) | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **SI** | **SI** | **NO** | [**0009**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0009_AC_3606_banche_credito_cooperativo.docx) |
| [**2039 NT**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=02&giorno=24&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160224.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20160224.com) | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | [**0010**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0010_AC_2039NT_delega_consumo_suolo.docx) |
| [**3822**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=05&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160518.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160518.com) | **NO** | **NO** | **SI** | **SI** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | [**0016**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0016_AC_3822_scuola_ricerca.docx) |
| [**3821**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=21&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160621.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160621.com) | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **SI** | [**0020**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0020_AC_3821_delega_legge_europea.docx) |
| [**3886**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160622.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20160622.com) | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0022**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0022_AC_3886_ILVA.docx) |
| [**3953**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=07&giorno=05&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160705.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160705.com) | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0024**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0024_AC_3953_missioni_internazionali.docx) |

## TAB. 6 “DISPOSIZIONI DI DELEGA”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DISPOSIZIONI DI DELEGA** | | | | | | | | | |
| **AC** | **Forma Atto** | **Nuove Deleghe** | **Princ. e criteri dir. Generici/mancanti** | **Sovrapp. tra princ., crit. e ogg. delega** | **Procedure di delega** | **Scorrimento** | **Proroga o Diff. Termini** | **Rif. ad eventualità e opzioni selezionabili** | **Schede** |
| [**3495**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151218.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20151218.com) | **DL 2015/185** | **SI** | NO | NO | NO | **SI** | **SI** | NO | [**0004**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0004_AC_3495_territorio_deleghe_bilancio.docx) |
| [**2953**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151222.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151222.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | **SI** | **SI** | NO | NO | [**0005**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0005_AC_2953_delega_processo_civile.docx) |
| **TU 3317** | **pdl** | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** | NO | NO | NO | [**0007**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0007_TU_3317_fondo_editoria.docx) |
| **3119** | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** | NO | NO | [**0008**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0008_AC_3119_delega_agricoltura.docx) |
| [**2039 NT**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=02&giorno=24&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160224.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20160224.com) | **ddl Gov** | **SI** | NO | **SI** | **SI** | **SI** | NO | NO | [**0010**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0010_AC_2039NT_delega_consumo_suolo.docx) |
| [**3540**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=03&giorno=03&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160303.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160303.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | NO | NO | NO | **SI** | [**0011**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0011_AC_3540_L_delegaz_UE_2015.docx) |
| [**2212**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=03&giorno=09&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160309.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160309.com) | **pdl** | **SI** | **SI** | NO | NO | NO | NO | NO | [**0012**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0012_AC_2212_acque_pubbliche.docx) |
| [**3634**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=04&giorno=12&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160412.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160412.com) | **pdl** | **SI** | NO | NO | **SI** | **SI** | NO | NO | [**0013**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0013_AC_3634_delega_unioni_civili.docx) |
| [**3672**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=04&giorno=12&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160412.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20160412.com) | **ddl Gov** | **SI** | NO | NO | **SI** | **SI** | NO | NO | [**0014**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0014_AC_3672_magistratura_onoraria.docx) |
| [**2617-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=05&giorno=12&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160512.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160512.com) | **ddl Gov** | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | [**0015**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0015_AC_2617-B_delega_terzo_settore.docx) |
| [**3594**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160608.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160608.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | **SI** | **SI** | NO | NO | [**0018**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0018_AC_3594_delega_contrasto_povertà.docx) |
| [**3209**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160608.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20160608.com) | **pdl** | **SI** | NO | NO | NO | NO | NO | NO | [**0019**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0019_AC_3209_delega_riforma_confidi.docx) |
| [**3821**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=21&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160621.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160621.com) | **ddl Gov** | **SI** | NO | NO | **SI** | **SI** | NO | NO | [**0020**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0020_AC_3821_delega_legge_europea.docx) |
| [**1460-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=29&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160629.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160629.com) | **pdl** | **SI** | NO | **SI** | NO | NO | NO | NO | [**0023**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_PINI\0023_AC_1460-B__delega_convenzione_penale.docx) |

# *SCHEDE DEI PARERI*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0001** | **3393** | [DL 174/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3393) | Proroga missioni internazionali | [11/11/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151111.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151111.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 2 Raccomandazioni** | |
| [1](#S01a01) – Pubblicazione differita |  |
| [2](#S01a02) – Contenuto omogeneo | Appare non del tutto omogenea con il nucleo essenziale del provvedimento la disposizione recata dall’articolo 9, comma 3.  Condizione 1 |
| [3](#S01a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: stratificazione normativa | Catena di rinvii normativi. Rinvii alla normativa vigente in mancanza di una disciplina unitaria della materia trattata, ovvero le missioni militari. |
| [4](#S01a04) - Disposizioni derogatorie della normativa vigente | L’ATN dà conto delle norme derogate, anche implicitamente. Richiamo all’articolo 13-*bis* della L. n. 400/1988.  Raccomandazione 2 |
| [5](#S01a05) – Efficacia retroattiva | Il provvedimento proroga le missioni internazionali dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, retroagendo rispetto alla propria entrata in vigore.  Raccomandazione 1 |
| [6](#S01a06) – AIR e ATN | ATN presente, AIR assente. Presente il riferimento all’esenzione dall’obbligo di redigere l’AIR e la giustificazione quale “atto normativo in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S01C) - Condizioni |  |
| [R](#S01R) - Raccomandazione |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 13-*bis *della legge n. 400/1988.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa01) «il disegno di legge n. 3393, recante conversione in legge del decreto-legge n. 174 del 2015, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 ottobre 2015, è stato pubblicato in “Gazzetta ufficiale” e presentato alla Camera, in prima lettura, a distanza di 18 giorni, il 30 ottobre 2015»;

2 – **[Premessa](#premessa01)**[:](#premessa01) «[il provvedimento] reca un **contenuto omogeneo**, essendo volto ad autorizzare la spesa per la partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali ed alle iniziative di cooperazione, opportunamente raggruppate sulla base di criteri geografici, che vedono impegnato il nostro Paese, fino al 31 dicembre 2015, disciplinando i profili normativi connessi alle missioni e prevedendo, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all’ordinamento vigente; sebbene connessa con il contenuto del decreto-legge e genericamente riconducibile al titolo e al preambolo dello stesso, appare invece **non del tutto omogenea** con il nucleo essenziale del provvedimento la disposizione, recata dall’articolo 9, comma 3, che autorizza l’erogazione di una serie di contributi volontari in favore di alcuni soggetti, tra i quali lo United Nations System Staff College di Torino e l’Istituto italo-latino americano» ([**conseguente condizione**](#S01c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa01) «secondo un procedimento consueto nei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato ed in attesa dell’approvazione in via definitiva del disegno di legge S. 1917, recante *Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati il 13 maggio 2015 ed in avanzato stato di esame presso il Senato, – **effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria** che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse. Ad esempio, per la disciplina in materia penale, il provvedimento perpetua una lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008, senza al contempo aggiornare - in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - i richiami a quelle disposizioni che, in quanto confluite nel Codice in questione, sono state abrogate nella fonte originaria»;

4 – [**Premessa**:](#premessa01) «in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come **disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente**. La relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) dà conto analiticamente delle norme derogate, anche implicitamente; si rammenta tuttavia che **l’articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988** dispone tra l’altro che il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede “a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate” (comma 1, lettera *a)* ) e che “Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito” (comma 2); deroghe sono riscontrabili, in particolare: all’articolo 5, comma 1, sul trattamento del personale in missione; all’articolo 5, comma 4, in materia di compenso forfettario di impiego per il personale che partecipa alle missioni militari; all’articolo 6, comma 1, sulla competenza territoriale dei tribunali militari, sulla procedura penale militare, al codice penale ed al codice di procedura penale; all’articolo 7, comma 1, in materia contabile» ([**conseguente raccomandazione**](#S01r02));

5 – **[Premessa](#premessa01)**[:](#premessa01) «il decreto-legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, **retroagendo** dunque rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, in data 31 ottobre 2015 (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e dando così copertura normativa all’impegno dell’Italia nelle missioni internazionali dal 1° al 31 ottobre 2015, circostanza non coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, anche ove si consideri che il decreto contiene, tra l’altro, disposizioni in materia penale» ([**conseguente raccomandazione**](#S01r01));

6 – [**Premessa**:](#premessa01) «il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**), nonché della dichiarazione di esclusione dell’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**), trattandosi di “atto normativo in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato” ».

**Condizioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) verifichi la Commissione l’opportunità dell’inserimento della previsione (recata dall’articolo 9, comma 3), di una serie di contributi volontari in favore di alcuni soggetti nell’ambito di un decreto-legge di proroga delle missioni internazionali e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo [[torna su]](#premessa01)

**Raccomandazioni**:

1) richiamando quanto più volte rilevato in occasione dell’esame dei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, rileva la necessità che, ove si voglia confermare la vigenza delle suddette missioni, si provveda alla loro proroga ed al loro finanziamento in tempi compatibili con la loro scadenza, evitando così di dare copertura normativa all’impegno dell’Italia nelle suddette missioni in via retroattiva, anche tenuto conto della presenza, nei suddetti decreti-legge, di disposizioni in materia penale; [[torna su]](#premessa01)

2) in presenza di norme dirette a sostituire, modificare, abrogare o derogare norme vigenti, abbia cura il legislatore, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, di indicare espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate". [[torna su]](#premessa01)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0002** | **3446** | [DL 183/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3446) | Settore creditizio | [01/12/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151201.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151201.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Osservazione** | |
| [1](#S02a01) – Contenuto omogeneo | Contenuto omogeneo e corrispondente al titolo |
| [2](#S02a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali | Osservazione 1 |
| [3](#S02a03) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [O](#S02O) - Osservazione |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *nessun riferimento.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa02) «il decreto-legge, che si compone di tre articoli di natura sostanziale, reca un **contenuto omogeneo** e corrispondente al titolo, in quanto contiene puntuali interventi per il settore creditizio; in particolare, all’articolo 1, reca misure specifiche ed eccezionali per la costituzione di 4 enti ponte, in corrispondenza di altrettante banche in amministrazione straordinaria, in relazione alle quali procede ad una prima attuazione del decreto legislativo n. 180, semplificata con riguardo a “tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società”, cui “tiene luogo” “la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto”, mentre, agli articoli 2 e 3, introduce disposizioni a regime, che fanno sistema con la normativa vigente (ed in particolare con il recentissimo decreto legislativo n. 180 del 2015), che il decreto-legge provvede ad assestare, anche tenendo conto della piena operatività del Meccanismo di risoluzione unico, di cui al regolamento UE n. 806/2014, ed all’Accordo ratificato con l’approvazione definitiva, lo scorso 26 novembre, del disegno di legge C. 3449»;

2 – [**Premessa**:](#premessa02) «sul piano della tecnica normativa utilizzata, correttamente, il decreto-legge, all’articolo 1, laddove non introduce disposizioni a regime, si astiene dal ricorso alla tecnica della novellazione; nei casi in cui reca disposizioni a regime, incidendo sull’ambito applicativo di preesistenti atti normativi (articoli 2 e 3), non provvede invece agli opportuni **coordinamenti con la normativa vigente**. In particolare, l’articolo 2 **incide in via non testuale** sul titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, che disciplina i Fondi di risoluzione, mentre l’articolo 3, commi 1 e 2, che disciplina l’applicazione delle misure di cui all’articolo 2, commi 55 e seguenti, del decreto-legge n. 225 del 2010, rispetto alle procedure di risoluzione previste dal citato decreto legislativo n. 180 del 2015, non risulta coordinato con il richiamato decreto-legge n. 225; da ultimo, il comma 4 dell’articolo 3, che detta una nuova disciplina a regime sul trattamento fiscale dei versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione, incide anch’esso sull’ambito applicativo del titolo V del citato decreto legislativo n. 180 del 2015, con il quale dovrebbe essere coordinato» ([**conseguente osservazione**](#S02o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa02) «il disegno di legge è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Osservazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, l’articolo 2 e l’articolo 3, comma 4, dovrebbero essere riformulati in termini di novella al titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, mentre i commi 1 e 2 dell’articolo 3 dovrebbero essere riformulati in termini di novella all’articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010". [[torna su]](#premessa02)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0003** | **3481** | [DL 191/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3481) | Cessione ILVA | [18/12/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151218.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151218.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Osservazione, 1 Raccomandazione** | |
| [1](#S03a01) – Contenuto omogeneo | Contenuto puntuale, omogeneo e corrispondente al titolo |
| [2](#S03a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali e stratificazione normativa | Stratificazione normativa: proroga non testuale di una disposizione già contenente una analoga proroga non testuale.  Osservazione 1 |
| [3](#S03a03) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Catena di DPCM a contenuto normativo, in deroga implicita alla legge n. 400/1988 e all’articolo 1, c. 1, lettera *ii)*, della legge n. 13/1991.  Raccomandazione 1 |
| [4](#S03a04) – Portata normativa | Clausola di chiusura di dubbia portata normativa e contenente riferimento normativo generico. |
| [5](#S03a05) – AIR e ATN | Assenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [O](#S03O) - Osservazione |  |
| [R](#S03R) - Raccomandazione |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Legge n. 400/1988; art. 1, c. 1, lettera* ii)*, legge n. 13/1991.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa03) «il decreto-legge, che si compone di un solo articolo di natura sostanziale, reca un **contenuto puntuale, omogeneo e corrispondente al titolo**, in quanto contiene disposizioni finalizzate ad accelerare la cessione del gruppo aziendale ILVA e a modificare le relative previsioni finanziarie»;

2 – [**Premessa**:](#premessa03) «esso interviene su una materia che in tempi recenti ha visto la rapida successione di sette decreti-legge, che, da un lato, sono intervenuti a regime sulla normativa in materia di grandi imprese in crisi e, dall'altro, hanno dettato una disciplina specifica e per lo più derogatoria del quadro normativo vigente per risolvere la crisi economica ed ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto e del gruppo industriale; in tale quadro normativo, l'articolo 1, comma 7, con una novella all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 1 del 2015, proroga in via non testuale il termine (peraltro già prorogato sempre in maniera non testuale) previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012, per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto e la commercializzazione dei prodotti» ([**conseguente osservazione**](#S03o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa03) «il decreto-legge, all'articolo 1, comma 8, perpetua la catena di **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** su proposta dei Ministri di settore prevista con riguardo alla vicenda ILVA, prevedendo, in particolare, che eventuali modifiche e integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria debbano essere approvate con la stessa procedura prevista per l'adozione del Piano: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri di settore, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In tal modo, si deroga implicitamente alla **legge n. 400 del 1988** (che non prevede in via generale l'adozione di DPCM su proposta di ministri) e all'**articolo 1, comma 1, lettera *ii*) della legge 12 gennaio 1991, n. 13**, in base alla quale sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri”» ([**conseguente raccomandazione**](#S03r01));

4 – [**Premessa**:](#premessa03) «il decreto-legge, all'articolo 1, comma 10, contiene una clausola di chiusura, volta a dichiarare – con **espressione di dubbia portata e generico riferimento normativo** – che “Le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto della normativa europea” »;

5 – [**Premessa**:](#premessa03) «il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Osservazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) [per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 7, si dovrebbe riformulare la disposizione che proroga il termine per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto e per la commercializzazione dei relativi prodotti, in termini di novella all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012. [torna su]](#premessa03)

**Raccomandazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che sia assicurata la coerenza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire che ciascuno di essi sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche e sia adottato sulla base della procedura per esso prevista, abbia in particolare cura il legislatore di attenersi al procedimento delineato dall'articolo 1, comma 1, lettera *ii)* della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base alla quale «tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri» sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, astenendosi conseguentemente dal prevedere l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio previa delibera del Consiglio dei ministri [[torna su]](#premessa03)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0004** | **3495** | [DL 185/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3495) | Interventi nel territorio e proroga deleghe per revisione bilancio dello Stato | [18/12/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151218.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20151218.com48.bollettino.sede00010.tit00020) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione** | |
| [1](#S04a01) – Contenuto disomogeneo con finalità univoca [rilevato implicitamente nel parere] | Disposizioni incidenti su molteplici ambiti materiali, accomunate dalla finalità di intervenire sul territorio. A tale finalità non appaiono riconducibili le modifiche apportate dal Senato, che, con la “tecnica dello scorrimento”, modificano il termine di esercizio di una delega legislativa.  Condizione 1 |
| [2](#S04a02) – Limiti di contenuto | Inserimento durante l’*iter* al Senato di: una novella alla legge di delega per la revisione dello strumento militare nazionale, che introduce una nuova delega integrativa nell’ambito del decreto-legge;  una proroga della delega per la riforma del bilancio dello Stato (nel ddl di conversione)  Richiamo all’articolo 15, c. 2, lettera *a)*, della legge n. 400/1988; richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 63/1998, n. 237/2013, n. 22/2012, n. 32/2014; richiamo all’articolo 77 della Costituzione, secondo comma.  Condizione 1 |
| [3](#S04a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali, stratificazione normativa e impianti derogatori |  |
| [4](#S04a04) – AIR e ATN | Assenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S04C) - Condizioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 77 della Costituzione, secondo comma; art. 15, c. 2, lettera* a)*, della legge n. 400/1988; sentenze della Corte costituzionale n. 63/1998, n. 237/2013, n. 22/2012, n. 32/2014.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa04) «il decreto-legge, che si compone di 17 articoli di natura sostanziale, reca un complesso di interventi di carattere finanziario (allo scopo, indicato nella relazione illustrativa, di evitare che le somme a tal fine disponibili sul bilancio 2015 vadano in economia) incidenti su molteplici ambiti materiali; le suddette misure risultano inoltre accomunate dalla finalità di essere preordinate a “rispondere ad istanze di intervento comunque connesse al territorio”; a tale finalità non appaiono invece riconducibili alcune delle modifiche apportate dal Senato, le quali sembrerebbero avere **portata ordinamentale**. Si tratta, in particolare delle misure contenute all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che interviene, al comma 2, a modificare il termine per l'esercizio della delega legislativa per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (conferita al Governo dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89 del 2014) e a disporre che il suddetto termine possa essere prolungato qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega, o successivamente (si tratta della cosiddetta «tecnica dello scorrimento»), nonché a modificare il termine per l'esercizio della delega per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato, conferita al Governo dall'articolo 1, comma 5, della medesima legge n. 89 del 2014» ([**conseguente condizione**](#S04c01));

2 – [**Premessa**:](#premessa04) «[alcune delle modifiche apportate dal Senato sembrerebbero avere **portata ordinamentale**. Si tratta, in particolare] dell'articolo 7, comma 4-*bis*, che novella la legge di delega per la revisione dello strumento militare nazionale (legge n. 244 del 2012) introducendovi una nuova delega integrativa finalizzata ad assicurare la sostanziale equiordinazione dei comparti sicurezza e difesa, da esercitare entro il 1o luglio 2017; con riferimento a tale ultima disposizione, introdotta in sede di esame parlamentare, si richiama il **limite di contenuto alla decretazione d'urgenza** posto dall'**articolo 15, comma 2, lettera *a*) della legge n. 400 del 1988**, secondo il quale Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione” e si ricorda che, come precisato dalla **Corte costituzionale** nella **sentenza n. 63 del 1998** e ribadito nella **sentenza n. 237 del 2013**, “l'atto di conferimento al Governo di delega legislativa può avvenire solo con legge”; in relazione invece all'inserimento, a seguito dell'approvazione di emendamenti in sede parlamentare, di disposizioni di delega nell'ambito del disegno di legge di conversione – peraltro volte a rafforzare in tale procedimento il ruolo delle Commissioni parlamentari –, si ricorda che tale circostanza, secondo costante orientamento del Comitato per la legislazione, integra anch'essa una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 400 del 1988, e che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge. Inoltre, la Corte Costituzionale, nella **sentenza n. 22 del 2012** (con orientamento confermato dalla **sentenza n. 32 del 2014**), tenuto conto che il **secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione** “*istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario” ha affermato che “l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta*” dalla stessa norma costituzionale; a tale ultimo proposito, si rileva tuttavia che la Corte costituzionale, con la stessa **sentenza n. 237 del 2013** si è discostata dagli indirizzi sopra richiamati, affermando che il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, **contenuti normativi ulteriori**. Ciò, tuttavia, nel rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo» ([**conseguente condizione**](#S04c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa04) «sul piano della tecnica normativa utilizzata, le disposizioni contenute nel decreto-legge si inseriscono perlopiù in contesti normativi caratterizzati da una notevole **stratificazione** e da **impianti derogatori** della normativa vigente. In tale quadro, correttamente, il decreto-legge, laddove non introduce disposizioni a regime, **si astiene dal ricorso alla tecnica della novellazione**; nei casi in cui reca disposizioni a regime, incidendo sull'ambito applicativo di preesistenti atti normativi, non sempre provvede invece agli opportuni **coordinamenti con la normativa vigente**; a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 11, ai commi 2-*bis* e 2-*ter,* interviene sull'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 294, della legge n. 190 del 2014, senza tuttavia novellarlo»;

4 – [**Premessa**:](#premessa04) «il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Condizioni**:

*sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto e sul piano dei limiti di contenuto dei decreti-legge:*

1) per quanto detto in premessa, si sopprimano il comma 4-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge e il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione[. [torna su]](#premessa04)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0005** | **2953** | [ddl Gov](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2953) | Delega processo civile | [22/12/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=12&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151222.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151222.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 1 Osservazione** | |
| [1](#S05a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S05a02) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi generici.  Osservazione 1 |
| [3](#S05a03) – Procedure di delega | Scorrimento del termine per l’esercizio della delega. Richiamo al parere sull’AC 2617 (XVII – turno On. Taglialatela, Scheda 31, 11/12/2014) e al parere sull’AC 3194 (XVII - turno On. Formisano, Scheda 21, 30/07/2015).  Condizione1 |
| [4](#S05a04) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S05C) - Condizioni |  |
| [O](#S05O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa05) «il disegno di legge, che si compone di un unico articolo suddiviso in 6 commi, reca un **contenuto omogeneo**, in quanto delega il Governo ad adottare una serie di misure per il conseguimento dell'efficienza del giudizio civile e, segnatamente, uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (comma 1) e uno o più decreti legislativi per il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile (comma 2)»;

2 – [**Premessa**:](#premessa05) «il disegno di legge, frutto del lavoro di un'apposita Commissione costituita presso il Ministero della giustizia per predisporre specifici interventi di riforma, denota una seria progettazione legislativa – testimoniata anche dalla fattura delle relazioni sull'analisi tecnico normativa e di impatto della regolamentazione – che appare particolarmente compiuta nella delega del comma 1. In relazione, invece, alla formulazione delle norme di delega del comma 2, **taluni principi e criteri direttivi meriterebbero ulteriori specificazioni,** il cui contenuto potrebbe essere desunto dalla stessa relazione illustrativa. In particolare, richiederebbero di essere ulteriormente specificati i numeri 1) e 2) della lettera *b),* relativa al giudizio di appello, soprattutto là dove si riferiscono: al potenziamento del carattere impugnatorio dell'appello, anche attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali; alla riaffermazione in appello dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali; all'introduzione di criteri di maggior rigore in relazione all'onere dell'appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e di illustrare le modificazioni richieste, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina della forma dell'atto introduttivo, in relazione ai quali la trasposizione nel testo della delega di elementi contenuti nella relazione illustrativa risulterebbe utile anche al fine di evidenziare gli elementi di novità della normativa in questione rispetto all'ordinamento vigente. Richiederebbero di essere ulteriormente specificati anche i principi e i criteri contenuti al numero 2) della lettera *c),* relativa al giudizio di cassazione, laddove menziona la finalità di “favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni”: la relazione illustrativa, che potrebbe essere ripresa nell'articolato, riconduce al rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte tanto interventi funzionali, quanto interventi strutturali, specificamente indicati. Infine, dovrebbe essere maggiormente specificato il numero 1) della lettera *e),* in materia di procedimenti speciali, finalizzato al “potenziamento dell'istituto dell'arbitrato”, da perseguire attraverso due misure: una di carattere meramente eventuale (che quindi affievolisce la pregnanza del principio), relativa alla riforma della *traslatio iudicii*, e l'altra, genericamente ricondotta alla “razionalizzazione delle impugnazioni del lodo”, con espressione che non consente di individuare la direzione o l'obiettivo perseguito» ([**conseguente osservazione**](#S05o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa05) «con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, il comma 3 dell'articolo 1 dispone che il termine di 18 mesi per l'esercizio della delega possa essere prolungato di 60 giorni qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, o successivamente, impiegando pertanto la cosiddetta **“tecnica dello scorrimento”**, la quale non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla cosiddetta ’tecnica dello scorrimento’” e che, sia nell'esame del disegno di legge C. 2617 (delega per la riforma del terzo settore), sia nell'esame del disegno di legge C. 3194 (delega appalti pubblici) dopo che il Comitato aveva posto una condizione in tal senso, rispettivamente l'Assemblea e l'VIII Commissione della Camera hanno approvato emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini univoci entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega » ([**conseguente condizione**](#S05c01));

4 - [**Premessa**:](#premessa05) «il disegno di legge nel testo presentato al Senato reca sia l'analisi tecnico-normativa (**ATN**) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Condizioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1) per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 3, si individui il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di “scorrimenti; [[torna su](#premessa05)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1) all'articolo 1, comma 2, lettera b), numeri 1) e 2), lettera c), numero 2) e lettera e), numero 1), che recano principi e criteri direttivi generici, si dovrebbero meglio precisare i suddetti principi e criteri – anche mediante la semplice trasposizione nel testo degli elementi contenuti nella relazione illustrativa – al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato. [[torna su](#premessa05)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0006** | **3513** | [DL 210/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3513) | Milleproroghe | [14/01/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=01&giorno=14&view=filtered&idCommissione=48&ancora=data.20160114.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160114.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 3 Osservazioni, 1 Raccomandazione** | |
| [1](#S06a01) – Contenuto considerato fisiologicamente eterogeneo | Le disposizioni incidono su numerosi ambiti materiali e sono legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori. |
| [2](#S06a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali ed assenza di clausole di coordinamento | Osservazione 1 |
| 3 – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Viene prorogato il termine di entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, ma non si adegua conseguentemente il termine di adozione del decreto attuativo di tale disciplina.  Osservazione 3 |
| [4](#S06a04) – Proroga di disposizioni transitorie | Stratificazione di disposizioni a carattere temporaneo, delle quali andrebbe valutata la trasformazione a regime.  Osservazione 2  Raccomandazione 1 |
| [5](#S06a05) – Efficacia temporale | Si proroga il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime che avrebbero già dovuto trovare applicazione da alcuni anni.  Raccomandazione 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| [6](#S06a06) – Efficacia temporale | Proroga di termini per l’adozione di provvedimenti applicativi di norme preesistenti che non hanno mai trovato attuazione.  Raccomandazione 1 |
| [7](#S06a07) – Efficacia temporale | Proroga di disposizioni aventi carattere derogatorio.  Raccomandazione 1 |
| [8](#S06a08) – Rapporti tra fonti primarie e fonti subordinate: incidenza su fonti subordinate | Richiamo al punto 3, lettera *e)*, della circolare sulla formulazione dei testi normativi. |
| [9](#S06a09) – AIR e ATN | Assenti. Presente una tautologica dichiarazione di esenzione dall’obbligo di redigere l’AIR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S06C) - Condizione |  |
| [O](#S06O) - Osservazioni |  |
| [R](#S06R) - Raccomandazione |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Punto 3, lettera* e)*, della circolare sulla corretta formulazione dei testi normativi.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa06) «il provvedimento, che si compone di tredici articoli, reca **disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così detti “mille proroghe”, su numerosi ambiti materiali**, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori»;

2 – [**Premessa**:](#premessa06) «nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante **modifiche non testuali**. Alcuni interventi di proroga o differimento di termini (si vedano, ad esempio, l'articolo Pag. 44, commi 1, 2 e 4; l'articolo 7, comma 11 e l'articolo 12, comma 1) vengono infatti disposti senza novellare il termine precedentemente previsto, talora integrando la proroga o il differimento con aggiunte di natura sostanziale» ([**conseguente osservazione**](#S06o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa06) «un ulteriore difetto di **coordinamento con l'ordinamento vigente** si riscontra all'articolo 6, comma 2, che, nel prorogare il termine di entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, non interviene sul termine di adozione del decreto attuativo della nuova disciplina, che resta fissato nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 135» ([**conseguente osservazione**](#S06o03));

4 – [**Premessa**:](#premessa06) «il decreto-legge reca **disposizioni di carattere temporaneo** delle quali, quanto meno in alcuni casi, andrebbe valutata la trasformazione a regime, poiché, a seguito di successive proroghe, **si applicano ininterrottamente da numerosi anni**. Ad esempio, l'articolo 3, comma 1, proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'applicazione della disciplina transitoria in materia di incroci proprietari tra tv e giornali, originariamente fissato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 177 del 2005 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); l'articolo 4, al comma 1, proroga invece in maniera non testuale, per l'anno 2016, l'applicazione di disposizioni transitorie in materia di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314), in vigore sin dal 2005, mentre, al comma 5, relativo al mantenimento delle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, proroga una disciplina a carattere transitorio che avrebbe dovuto cessare il 30 giugno 2008 (articolo 2, comma 2, delle leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004, relative all'istituzione delle tre province); l'articolo 7, al comma 4, proroga al 31 dicembre 2016 la validità delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione di alcune prestazioni di assistenza ospedaliera, come determinate dal decreto ministeriale in data 18 ottobre 2012, che, a norma dell'articolo 15, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012, avrebbero dovuto avere validità fino al 31 dicembre 2014; infine, l'articolo 10, al comma 3, proroga il regime transitorio relativo al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, previsto, per gli anni 2013 e 2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e poi prorogato al 2015 dal decreto-legge n. 192 del 2014, laddove il comma 5 proroga il regime transitorio relativo alle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010»; ([**conseguente osservazione**](#S06o02)) ([**conseguente raccomandazione**](#S06r01))

5 – [**Premessa**:](#premessa06) «il decreto-legge **proroga inoltre in più punti il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime che avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni**. Ad esempio, l'articolo 7, comma 3, proroga fino al 31 luglio 2016 il termine (contemplato dall'articolo 189, comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa; l'articolo 8, al comma 1, lettera a), rinvia l'applicazione della disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI e delle relative sanzioni, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006»; ([**conseguente raccomandazione**](#S06r01))

6 – [**Premessa**:](#premessa06) «altre disposizioni intervengono poi a **prorogare il termine per l'adozione di provvedimenti applicativi di norme preesistenti che, conseguentemente, pur vigendo da tempo, non hanno mai trovato attuazione**. Ad esempio, l'articolo 2, comma 1, rinvia – dal 1o gennaio al 1o luglio 2016 – l'obbligatorietà, nel processo amministrativo, di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti, disposta dall'articolo 38 del decreto-legge n. 90 del 2014, che aveva fissato un termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione per l'adozione di un decreto attuativo, che non risulta ancora emanato; l'articolo 6, comma 2, novella l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ulteriormente prorogando al 1o gennaio 2017 il termine – inizialmente fissato al 1o gennaio 2013 – entro il quale il sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco dovrà essere sostituito da “un nuovo metodo”, definito con decreto del Ministro della salute, all'esito di una complessa procedura; l'articolo 7, comma 5, novella invece l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, differendo al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale avrebbero dovuto essere adottate – entro il 26 maggio 2010 – “urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia”; l'articolo 10, comma 2, proroga infine a tutto il 2016 l'applicazione del regime della tassazione della produzione combinata di energia elettrica e calore definito con deliberazione n. 16/98 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la cui applicazione era originariamente limitata al 2012, nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previsto al comma 1»; ([**conseguente raccomandazione**](#S06r01))

7 – [**Premessa**:](#premessa06) «alcune disposizioni intervengono infine a **prorogare disposizioni aventi carattere derogatorio**. Ciò si riscontra, a titolo esemplificativo, all'articolo 1, comma 5 e all'articolo 10, commi 6 e 8»; ([**conseguente raccomandazione**](#S06r01))

8 – [**Premessa**:](#premessa06) «il decreto-legge, all'articolo 7, comma 4 (che proroga il termine stabilito dall'articolo 357, comma 27, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), **incide in via non testuale su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato**; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano “un diverso grado di ‘resistenza’ ad interventi modificativi successivi” [si veda il **punto 3, lettera e), della circolare** congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001]»; ([**conseguente condizione**](#S06c01))

9 – [**Premessa**:](#premessa06) «il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla»;

**Condizioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) si proceda alla soppressione, nella parte in cui incide su una norma contenuta in una fonte subordinata del diritto, della disposizione contenuta all'articolo 7, comma 4, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerla – si provveda a riformularla nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte subordinata mediante un atto avente la medesima forza. [[torna su]](#premessa06)

**Osservazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative al fine di prorogare o differire termini da esse previsti; [[torna su]](#premessa06)

2) per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare se le disposizioni contenute all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, commi 1 e 5, all'articolo 7, comma 4, e all'articolo 10, commi 3 e 5, debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime;  [[torna su]](#premessa06)

3) all'articolo 6, comma 2, si dovrebbe porre riparo al difetto di coordinamento con l'ordinamento vigente indicato in premessa. [[torna su]](#premessa06)

**Raccomandazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) come più volte ribadito dal Comitato per la legislazione, abbia cura il legislatore di introdurre interventi stabili e a regime, evitando il ricorso sistematico a una legislazione provvisoria, temporanea, sperimentale o fatta di mere proroghe, che, nell'incorporare già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi, correttivi, o, comunque, a regime, confligge con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. [[torna su]](#premessa06)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0007** | **TU 3317** | [pdl](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3317) | Delega Fondo editoria | [10/02/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=02&giorno=10&view=filtered&idCommissione=48&ancora=data.20160210.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20160210.com48.bollettino.sede00030.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 5 Condizioni, 2 Osservazioni** | |
| [1](#S07a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S07a02) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi generici.  Osservazione 1 |
| [3](#S07a03) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi; rubrica | Principi e criteri direttivi generici o che coincidono con le finalità della delega. Mancante riferimento alle deleghe nel titolo della proposta di legge e nella rubrica dell’articolo. Riferimento al paragrafo 1 della circolare sulla formulazione dei testi normativi.  Condizione 4  Osservazione1 |
| [4](#S07a04) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Modifica di norma di recentissima approvazione (la legge di stabilità 2016), senza gli opportuni coordinamenti.  Condizioni 1, 2 e 3 |
| [5](#S07a05) – Procedure di delega | Trasmissione alle Camere di nuovo testo in caso di mancato recepimento delle condizioni senza previsione di secondo parere  Condizione 5 |

|  |
| --- |
| **Rilievi non presenti in Premessa** |

|  |  |
| --- | --- |
| Efficacia temporale | Osservazione 2 |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S07C) - Condizioni |  |
| [O](#S07O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Paragrafo 1 della circolare sulla formulazione dei testi normativi.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa07) «il testo, che si compone di 5 articoli, presenta un **contenuto omogeneo**, recando, oltre a disposizioni di immediata applicazione finalizzate all’istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, al riordino dei contributi alle imprese editrici e alla vendita dei giornali, disposizioni di delega al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all’editoria, per la revisione della disciplina pensionistica dei giornalisti e per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti»;

2 – [**Premessa**:](#premessa07) «con riferimento alla formulazione delle norme di delega per la ridefinizione del sostegno pubblico all’editoria, il testo, all’articolo 2, comma 2, si connota per la formulazione dei **principi e** dei **criteri direttivi** in termini assai dettagliati, con l’eccezione di quelli contenuti alle lettere g), h) e i), che presentano un minor livello di dettaglio e risultano alquanto generici» ([**conseguente osservazione**](#S07o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa07) «in relazione invece ai **criteri direttivi** contenuti al comma 5 dell’articolo 2 che il Governo è chiamato a osservare nell’esercizio delle deleghe per la revisione della disciplina pensionistica dei giornalisti (lettera a) e per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti (lettera b) – delle quali peraltro non v’è menzione né nel titolo della proposta di legge né nella rubrica dell’articolo - si segnala che i principi e i criteri contenuti alla lettera a), da un lato coincidono con le finalità della delega e, dall’altro, laddove si prevede che la delega debba procedere anche alla “revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell’accesso ai prepensionamenti”, appaiono, analogamente a quelli contenuti alla lettera b), assai generici, con la conseguenza che, nella suddette fattispecie, risulta oltremodo dilatato l’orizzonte della scelta discrezionale del Governo» ([**conseguente condizione**](#S07c04)) ([**conseguente osservazione**](#S07o01));

4 - [**Premessa**:](#premessa07) «sul piano del **coordinamento con l’ordinamento vigente**, il testo, all’articolo 1, detta una nuova disciplina del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, istituito dall’articolo 1, comma 160, lettera *b*), della recentissima legge 28 dicembre 2015, n. 208, definendone le finalità e prevedendo che: il Fondo stesso sia istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio piuttosto che del Ministero dello sviluppo economico; sia finanziato fino ad un importo massimo di 100 (piuttosto che di 50) milioni delle “*eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016*”; sia finanziato anche con le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell’articolo 541, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005, che attualmente vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato (comma 10 dell’articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177); sia ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Il testo, al successivo articolo 5, sopprime poi il comma 160, lettera *b*), il comma 162 e reca una clausola di coordinamento con il comma 163 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015: tali disposizioni risultano tuttavia inadeguate ad assicurare il coordinamento della nuova normativa con la disciplina contenuta nella legge n. 208 in quanto la soppressione della lettera *b*) del comma 160, che istituisce il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, sopprimerebbe la disciplina unitaria delle finalità cui sono destinate le maggiori entrate eventualmente derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, che risultano così indicate in parte al comma 160, lettere *a*) e *c*) e in parte nella nuova legge, peraltro con riferimento incompleto alle “eventuali maggiori entrate” (senza indicare il termine di riferimento, dato dalle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016)» ([**conseguente condizione**](#S07c01)), ([**conseguente condizione**](#S07c02)), ([**conseguente condizione**](#S07c03));

5 - [**Premessa**:](#premessa07) «quanto alla **procedura delineata per l’esercizio della delega**, l’articolo 2, comma 7, all’ultimo periodo, prevede che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmetta il testo alle Camere “con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione”: il testo sembrerebbe configurare tale trasmissione come atto conclusivo del procedimento, mentre essa dovrebbe essere funzionale – come in tutti i casi in cui è prevista – all’espressione di un secondo parere parlamentare».

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare l’articolo 1 in termini di novella ai commi 160, lettera *b*), e 162 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, in particolare:

* 1. indicando, nel comma 162, le finalità del Fondo e le fonti di finanziamento ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 160, lettera b) (le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria di cui all’art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; quelle destinate all’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell’art. 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che attualmente, a norma del comma 10 del citato articolo 51, vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato);
  2. indicando, sempre nel comma 162, le modalità di riparto annuale del Fondo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti);
  3. modificando il comma 160, lettera b), al fine di prevedere che il Fondo sia finanziato fino ad un importo massimo di 100 milioni delle “eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016”; [[torna su](#premessa07)]

2) si dovrebbero conseguentemente coordinare con la nuova disciplina le disposizioni di cui al comma 163 dell’articolo 1 della legge 208/2015; [[torna su](#premessa07)]

3) si dovrebbero infine coordinare con la nuova disciplina le disposizioni contenute all’articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e quelle di cui all’articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; [[torna su](#premessa07)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

4) si integrino il titolo della proposta di legge e la rubrica dell’articolo 2 con il riferimento alle due deleghe conferite al Governo dal comma 5 di tale articolo (revisione della disciplina pensionistica dei giornalisti e revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti), anche tenuto conto che la Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi impone, al paragrafo 1, che nel titolo debba essere specificata, ove costituisca il contenuto esclusivo o prevalente dell'atto, la presenza di deleghe legislative; [[torna su](#premessa07)]

5) per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta all’articolo 2, comma 7, ultimo periodo, con la previsione di un secondo parere parlamentare e con la contestuale indicazione di un termine per la sua espressione; diversamente, anche tenuto conto della tempistica prevista per l’esercizio della delega (pari a soli sei mesi), ove la nuova trasmissione del testo alle Camere non sia funzionale all’espressione di un secondo parere parlamentare, si dovrebbe sopprimere il periodo in questione; [[torna su](#premessa07)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) all’articolo 2, comma 2, lettere *g*), *h*) e *i*) e al comma 5, lettere *a*) e *b*), che recano principi e criteri direttivi generici o formulati in termini di finalità della delega, si dovrebbero meglio precisare i suddetti principi e criteri al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato; [[torna su](#premessa07)]

2) all’articolo 4, comma 1, si dovrebbe infine aggiornare il termine di decorrenza ivi previsto per la nuova disciplina in materia di vendita dei giornali, attualmente fissato al 1° gennaio 2016, al fine di distanziarlo rispetto all’entrata in vigore della legge. [[torna su](#premessa07)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0008** | **3119** | [ddl Gov](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3119) | Delega settore agricolo (collegato agricolo) | [16/02/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=02&giorno=16&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160216.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160216.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 3 Condizioni, 6 Osservazioni** | |
| [1](#S08a01) – Contenuto estremamente ampio e complesso |  |
| [2](#S08a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Modifiche non testuali e misure decontestualizzate, che spesso fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti.  Osservazione 1  Modifica non testuale del codice civile.  Osservazione 2 |
| [3](#S08a03) - Coordinamento con le fonti normative vigenti | Modifiche di norme di recente approvazione. |
| [4](#S08a04) - Rapporti tra fonti primarie e fonti subordinate: incidenza su fonti subordinate e rilegificazione + delegificazione spuria | Richiamo alla circolare sulla formulazione dei testi normativi, punto 3, lettera *e)*; richiamo all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.  Condizione 2 |
| [5](#S08a05) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Adempimenti atipici: decreti di natura non regolamentare. Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 116/2006; richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9/2012.  Condizione 1 |
| [6](#S08a06) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi generici o che coincidono con l’oggetto della delega, che a volte non appare chiaro.  Osservazione 3; Osservazione 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| [7](#S08a07) – Disposizioni di delega | Disposizioni la cui attuazione sembra presupporre l’esercizio della delega che le precede, ma che appaiono prive di legami logici o causali con la delega stessa.  Osservazione 5 |
| [8](#S08a08) – Procedure di delega | Scorrimento del termine per l’esercizio della delega (“tecnica dello scorrimento”).  Condizione 3 |
| [9](#S08a09) – Formulazione del testo | Rubriche incomplete o generiche.  Osservazione 6 |
| [10](#S08a10) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S08C) - Condizioni |  |
| [O](#S08O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 17, comma 2, legge n. 400/1988; punto 3, lettera* e)*, della circolare sulla formulazione dei testi normativi; sentenza n. 116/2006 della Corte costituzionale; sentenza n. 9/2012 del Consiglio di Stato.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa08) «il disegno di legge, che si compone di 42 articoli, ripartiti in 5 Titoli oltre ad un sesto recante le disposizioni finali, e dedicati, rispettivamente, alla semplificazione e alla sicurezza agroalimentare, alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica, alla competitività e allo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari, a specifici interventi in singoli settori produttivi e ai rifiuti agricoli, reca un **contenuto estremamente ampio e complesso**; esso comprende, oltre a numerose disposizioni di immediata applicazione, anche disposizioni di delega, contenute agli articoli 5 (riordino e semplificazione della normativa in materia di agricoltura), 6 (società di affiancamento per le terre agricole), 9 (riordino e riduzione di enti, società e agenzie vigilati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e revisione della disciplina della riproduzione animale), 15 (riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati) e 25 (sostegno al settore del riso)»;

2 – [**Premessa**:](#premessa08) «nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il disegno di legge non sempre effettua gli opportuni **coordinamenti con le preesistenti fonti normative**, sulle quali talune disposizioni intervengono mediante **modifiche non testuali**; in altri casi, il difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all'introduzione di numerose misure di carattere organico che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate e, in molti casi, fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto. Tali modalità di produzione normativa si riscontrano, a titolo meramente esemplificativo:

- all’articolo 3, che integra la disciplina in materia di servitù di cui al titolo VI del libro III del codice civile, senza novellarlo ([**conseguente osservazione**](#S08c02));

- all’articolo 7, in materia di agricoltura e acquacoltura biologiche, che abroga taluni articoli del decreto legislativo n. 220 del 1995, sostituendoli con una nuova disciplina, senza tuttavia collocarla nell’ambito del citato decreto legislativo;

- agli articoli 8-*ter* e 8-*sexies* che introducono un’organica disciplina, rispettivamente, in materia di indennità espropriative dormienti e di esercizio dell’attività di manutenzione del verde, senza inserirla in alcun contesto normativo;

- all’articolo 9, comma 7-*bis*, che interviene in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli organismi pagatori regionali senza novellare il decreto legislativo n. 91 del 2011;

- all’articolo 13, commi 2, 3 e 4, che reca disposizioni in materia di produzione di latte, avulse da qualsiasi contesto normativo;

- all’articolo 25-*quater*, che reca tre distinte disposizioni concernenti l’apicoltura senza novellare la legge in materia (legge 24 dicembre 2004, n. 313);

- all’articolo 29-*bis*, che disciplina il contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne senza intervenire sul decreto legislativo n. 4 del 2012, il cui capo II è dedicato alle sanzioni per la pesca illegale;» ([**conseguente osservazione**](#S08c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa08) «il disegno di legge, agli articoli 1, comma 9-*ter* e 25-*octies*, modifica disposizioni di recentissima approvazione (e, segnatamente, la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione»;

4 - [**Premessa**:](#premessa08) «in numerosissime circostanze, il disegno di legge incide in modo non testuale ovvero mediante esplicite novelle **su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato**, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l’effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il **punto 3, lettera *e)*, della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001**). Ciò si riscontra, in particolare, all’articolo 1, commi 6 e 7, che interviene sul passaporto di identificazione dei bovini, disciplinato dal regolamento di cui al DPR 19 ottobre 2000, n. 437, di cui il comma 8 abroga due disposizioni; all’articolo 8-*quater*, che, da un lato fissa direttamente per legge la misura del contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare che l’articolo 233, comma 10, lettera *c)* del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda ad un decreto interministeriale e, dall’altro lato, demanda ad un decreto interministeriale l’aggiornamento dell’entità del contributo, operando così una sorta di delegificazione sulla base di una procedura che si discosta da quella delineata dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; all’articolo 16, che integra in maniera non testuale il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2007; all’articolo 25-*septies*, sulla denominazione di “fungo cardocello” o “cardoncello”, che integra la disciplina recata dal regolamento di delegificazione concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, di cui al DPR 14 luglio 1995, n. 376, e all’articolo 29, comma 2, che novella il regolamento di cui al DPR 2 ottobre 1968, n. 1639» ([**conseguente condizione**](#S08c02));

5 - [**Premessa**:](#premessa08) «il disegno di legge, all’articolo 1, comma 4, demanda ad **un decreto di natura non regolamentare** (del quale, peraltro non è obbligatoria neppure la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione di “disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela” dei prodotti agroalimentari. A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la **Corte costituzionale**, nella **sentenza n. 116 del 2006**, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «*un atto statale dalla indefinibile natura giuridica*» e che, più recentemente, l’Adunanza Plenaria del **Consiglio di Stato**, con **sentenza 4 maggio 2012, n. 9**, sulla natura giuridica dell’articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: “*deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l’adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti ‘atipici’, di natura non regolamentare*”» ([**conseguente condizione**](#S08c01));

6 - [**Premessa**:](#premessa08) «in relazione alla **formulazione delle norme di delega**, il disegno di legge contiene alcune disposizioni nelle quali i **principi e criteri direttivi** appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l’oggetto della delega (si vedano, a titolo meramente esemplificativo, le lettere a) e b) dell’articolo 15, comma 1), mentre, in alcuni casi, è lo stesso oggetto della delega a non essere formulato in modo chiaro (si veda l’articolo 5, comma 1, che delega il Governo a raccogliere “in un codice agricolo e in eventuali appositi testi unici” tutte le norme vigenti in materia di agricoltura, selvicoltura e filiera foresta-legno); più in generale, in molti casi, i principi e i criteri direttivi sono formulati in termini generici (si veda, per tutti, il principio contenuto all’articolo 9, comma 2, lettera *a)*, dove lo stesso principio, consistente nella “revisione delle competenze e riordino degli enti, società e ed agenzie vigilati (…)”, è qualificato come “eventuale”) con la conseguenza che, nella suddette fattispecie, risulta oltremodo dilatato l’orizzonte della scelta discrezionale del Governo» ([**conseguente osservazione**](#S08o03)) ([**conseguente osservazione**](#S08o04))

7 - [**Premessa**:](#premessa08) «sempre sul piano della **formulazione delle norme di delega**, all’articolo 6, recante delega in materia di società di affiancamento per le terre agricole, non risulta chiaro come le disposizioni contenute ai commi 2 e 3 – sulla formazione dei giovani imprenditori e sull’onere, gravante sui medesimi, di dimostrare le eventuali innovazioni apportate all’azienda presso la quale effettuano l’affiancamento - si leghino con i principi e i criteri direttivi contenuti al comma 1, anche tenuto conto che la relativa attuazione sembra presupporre l’esercizio della delega» ([**conseguente osservazione**](#S08o05))

8 - [**Premessa**:](#premessa08) «con riferimento al **computo dei termini per l’esercizio delle deleghe**, il disegno di legge, agli articoli 5, comma 3, terzo periodo, 6, comma 4, ultimo periodo, 9, comma 4, ultimo periodo e 15, comma 2, terzo periodo, stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, tali termini siano prorogati per un periodo di novanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta **«tecnica dello scorrimento»**”, che non permette di individuare il termine per l’esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla «tecnica dello scorrimento»” e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell’espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega» ([**conseguente condizione**](#S08c03))

9 - [**Premessa**:](#premessa08) «sul piano della **formulazione del testo**, all’articolo 16, mentre la rubrica si riferisce al sostegno della pesca sociale e allo sviluppo di prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica, il testo dell’articolo fa generico riferimento ai prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o derivanti da agricoltura biologica o a ridotto impatto ambientale e di qualità; la rubrica dell’articolo 25-octies fa invece generico riferimento alle aziende agricole, mentre l’articolo tratta nello specifico il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili» ([**conseguente osservazione**](#S08o06))

10 - [**Premessa**:](#premessa08) «il disegno di legge nel testo presentato al Senato reca sia l’analisi tecnico-normativa (**ATN**) sia l’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, all’articolo 1, comma 4, che demanda compiti attuativi a un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare, sia riformulata la disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; [[torna su](#premessa08)]

2) per quanto detto in premessa, si sopprimano le disposizioni contenute all’articolo 1, commi 6 e 7, all’articolo 8-quater, all’articolo 16, all’articolo 25-septies e all’articolo 29, comma 2, nella parte in cui incidono in maniera non testuale ovvero mediante esplicite novelle su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza; [[torna su](#premessa08)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

3) per quanto detto in premessa, si sopprimano il terzo periodo dell’articolo 5, comma 3, l’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 4, l’ultimo periodo dell’articolo 9, comma 4, e il terzo periodo dell’articolo 15, comma 2, nella parte in cui consentono il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l’esercizio della delega, individuando in modo univoco il termine ultimo per l’esercizio della stessa; [[torna su](#premessa08)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto; [[torna su](#premessa08)]

2) in particolare, all’articolo 3 - che integra la disciplina in materia di servitù di cui al titolo VI del libro III del codice civile, senza tuttavia novellarlo – dovrebbe valutarsi l’opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato codice, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico; [[torna su](#premessa08)]

3) all’articolo 5, comma 1, che delega il Governo ad raccogliere “in un codice agricolo e in eventuali appositi testi unici” tutte le norme vigenti in materia di agricoltura, selvicoltura e filiera foresta-legno, si dovrebbe meglio chiarire l’oggetto della delega; [[torna su](#premessa08)]

4) al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si dovrebbe meglio precisare il principio e criterio direttivo contenuto all’articolo 9, comma 2, lettera a); si dovrebbero altresì specificare, al fine di distinguerli dall’oggetto, i principi e criteri contenuti all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b); [[torna su](#premessa08)]

5) per quanto detto in premessa, all’articolo 6, si dovrebbe chiarire come le disposizioni contenute ai commi 2 e 3 si leghino con i principi e i criteri direttivi contenuti al comma 1; [[torna su](#premessa08)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

6) per quanto detto in premessa, all’articolo 16 e all’articolo 25-octies, si dovrebbero coordinare i contenuti delle rubriche con quelli dei relativi articoli. [[torna su](#premessa08)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0009** | **3606** | [DL 18/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3606) | Banche di credito cooperativo | [24/02/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=02&giorno=24&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160224.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160224.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Condizioni, 4 Osservazioni** | |
| [1](#S09a01) – Contenuto omogeneo | Le disposizioni intervengono su un ambito materiale omogeneo. |
| [2](#S09a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali ed assenza di clausole di coordinamento |  |
| [3](#S09a03) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Si attribuisce ad una fonte subordinata, un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, in modo difforme da quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.  Condizione 1 |
| [4](#S09a04) – Coerente utilizzo delle fonti normative: atti atipici | Previsione di un decreto di natura non regolamentare. Richiamo, nella conseguente **Condizione 2**, all’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988. Richiamo alla sentenza n. 116/2006 della Corte costituzionale e alla sentenza n. 9/2012 del Consiglio di Stato. |
| [5](#S09a05) – Immediata applicazione | Non si prevede alcun termine per l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Richiamo, nella relativa **Osservazione 1**, all’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988.  Osservazione 1 |
| [6](#S09a06) - AIR e ATN | Assenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S09C) - Condizioni |  |
| [O](#S09O) - Osservazioni |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi non presenti in Premessa** | |
| Riferimento normativo mancante | Osservazione 2 |
| Formulazione del testo | Osservazione 3 |
| Riferimento interno errato | Osservazione 4 |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articoli 15, c.3, e 17, c.2 e c. 3, della legge n. 400/1988; sentenza n. 116/2006 della Corte costituzionale; sentenza n. 9/2012 del Consiglio di Stato.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa09) «il provvedimento, che si compone di diciotto articoli, contiene disposizioni che intervengono su un **ambito materiale omogeneo**, in quanto reca un complesso di interventi che investono la materia della riforma del settore bancario cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, dei quali forniscono puntuale indicazione il titolo e il preambolo del decreto-legge; l'oggetto dell'articolo 16, estesamente indicato nella rubrica (“Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie”), viene assorbito nella rubrica del capo II e nel titolo del decreto dal più generico riferimento alle “disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi”»;

2 – [**Premessa**:](#premessa09) «nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame effettua generalmente gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali interviene mediante novelle. Fa eccezione l'articolo 15 che, intervenendo sul regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, **fa sistema** con l'articolo 43 del decreto legislativo 180 del 2015, che disciplina tale cessione, senza tuttavia novellarlo»;

3 – [**Premessa**:](#premessa09) «il decreto-legge, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 9, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di intervenire sulle disposizioni recate dai medesimi articoli (rispettivamente al comma 1 e ai commi 1, 2 e 3) al fine di: raddoppiare da 18 a 36 mesi il periodo durante il quale lo Stato può concedere garanzie sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti e di “variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera a), in conformità delle decisioni della Commissione europea”. Si demanda così a decreti ministeriali la possibilità di innovare completamente la disciplina della concessione della garanzia di Stato, intervenendo anche sulla complessa metodologia di calcolo del corrispettivo annuo da corrispondere a fronte della garanzia stessa, oggetto anche di equazioni complesse esposte nell'allegato 2, ed **attribuendo così ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo**, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'**articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988**, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura» ([**conseguente condizione**](#S09c01));

4 – [**Premessa**:](#premessa09) «all'articolo 13, comma 2, il decreto-legge demanda inoltre ad un **decreto di natura non regolamentare** del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle disposizioni di attuazione del capo II del decreto, relativo alla garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la **Corte costituzionale**, nella **sentenza n. 116 del 2006**, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come *“un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”* e che, più recentemente, l'Adunanza Plenaria del **Consiglio di Stato**, con **sentenza 4 maggio 2012, n. 9**, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: *“deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di ’fuga dal regolamento‘ (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti ’atipici‘, di natura non regolamentare”*»; ([**conseguente condizione**](#S09c02))

5 – [**Premessa**:](#premessa09) «all'articolo 2, comma 1, il decreto-legge dispone inoltre che, in sede di prima applicazione delle novelle introdotte nel decreto legislativo n. 385 del 1993 dall'articolo 1, comma 5 (articoli 37-*bis* e 37-*ter*), la comunicazione prevista dal nuovo articolo 37-*ter* “è inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 7”: si tratta di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, per la cui adozione non è tuttavia previsto alcun termine»; ([**conseguente osservazione**](#S09o01))

6 – [**Premessa**:](#premessa09) «il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)».

**Condizioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni contenute all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 9, comma 4, al fine di renderle conformi al sistema delle fonti del diritto; [[torna su]](#premessa09)

2) all'articolo 13, comma 2, che demanda compiti attuativi a un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare, sia riformulata la disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.  [[torna su]](#premessa09)

**Osservazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa ed anche al fine della rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità” delle misure contenute nel decreto-legge – che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, va valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti – si dovrebbe indicare il termine per l'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 5, capoverso articolo 37-*bis*, comma 7, dalla cui adozione decorre a sua volta, in sede di prima applicazione, il termine di diciotto mesi per l'invio alla Banca d'Italia della comunicazione di cui all'articolo 37-*ter*, comma 1, funzionale alla costituzione del gruppo bancario cooperativo; [[torna su]](#premessa09)

2) all'articolo 2, comma 5, che prevede l'obbligo per le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto-legge di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, si dovrebbe precisare che il riferimento è all'articolo 34 come risultante all'esito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge; [[torna su]](#premessa09)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione*

3) all'articolo 3, comma 3, primo periodo, si dovrebbero sopprimere le parole: “e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1”, visto che quest'ultimo comma non contiene riferimenti a decisioni europee (presenti invece nello stesso comma 3 e nel comma 2); [[torna su]](#premessa09)

4) all'articolo 11, comma 3, che contiene un riferimento alla “contabilità speciale di cui all'articolo 10”, si dovrebbe correggere l'errore ivi contenuto, in quanto si tratta della contabilità speciale di cui all'articolo 12. [[torna su]](#premessa09)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0010** | **2039 NT** | [ddl Gov](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2039) | Delega consumo del suolo | [24/02/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=02&giorno=24&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160224.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20160224.com48.bollettino.sede00020.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 4 Condizioni, 6 Osservazioni** | |
| [1](#S10a01) – Contenuto omogeneo | Contenuto omogeneo e corrispondente al titolo |
| [2](#S10a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Stratificazione normativa.  Condizione 1 |
| [3](#S10a03) - Coordinamento con le fonti normative vigenti | Introduzione di una definizione di “suolo” non coordinata con quella, diversa, già presente nella normativa vigente.  Osservazione 1 |
| [4](#S10a04) – Coerente utilizzo delle fonti normative: atti atipici | Complessa procedura che prevede l'adozione di numerosi atti attuativi del Governo, di deliberazioni della Conferenza unificata e di disposizioni regionali, disciplinando l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nel caso di inerzia a provvedere della Conferenza unificata o degli enti territoriali, con il ricorso a strumenti atipici ai quali viene assegnata una funzione di natura normativa, quali le direttive del Ministro di settore.  Richiamo all’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988. Richiamo alla sentenza n. 9/2012 del Consiglio di Stato.  Condizione 3 |
| [5](#S10a05) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Procedure per l’esercizio del potere sostitutivo in difformità rispetto a quelle previste dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, in attuazione all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.  Condizione 2 |
| [6](#S10a06) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi che coincidono o si sovrappongono con l’oggetto della delega.  Osservazione 2 |
| [7](#S10a07) – Disposizioni di delega | Disposizione da riformulare in termini di principio e criterio direttivo della delega. |
| [8](#S10a08) – Procedure di delega | Scorrimento del termine per l’esercizio della delega (“tecnica dello scorrimento”).  Condizione 4 |
| [9](#S10a09) – Formulazione del testo | Uso di espressione appartenente alla legislazione regionale ma non a quella statale. |
| [10](#S10a10) – Coordinamento interno del testo | Osservazione 6 |
| [11](#S10a11) – Coordinamento interno del testo | Osservazione 4 |
| 12 - AIR e ATN | Presenti (non rilevato nel parere. |

|  |
| --- |
| **Rilievi non presenti in Premessa** |

|  |  |
| --- | --- |
| Formulazione del testo | [Osservazione 3](#S10o03) |
| Rubrica | [Osservazione 5](#S10o05) |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S10C) - Condizioni |  |
| [O](#S10O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 120, secondo comma, della Costituzione; articolo 17, comma 3, legge n. 400/1988; articolo 8 legge n. 131/2003; sentenza n. 9/2012 del Consiglio di Stato.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa10) «il disegno di legge all'esame reca un **contenuto omogeneo e corrispondente al titolo** in quanto contiene un complesso di disposizioni volte a promuovere l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente mediante il contenimento del consumo del suolo, il riuso e la rigenerazione urbana»;

2 – [**Premessa**:](#premessa10) «il disegno di legge, pur recando un complesso di misure che, nell'ambito delle politiche per il territorio, presentano aspetti assai innovativi, interviene su un ambito materiale, quello della valorizzazione e della tutela del suolo, che presenta numerosi punti di contatto con altri settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi recenti, di interventi legislativi e con i quali dovrebbero essere assicurati gli opportuni coordinamenti; in particolare, le disposizioni contenute all'articolo 3 del testo all'esame **si sovrappongono** parzialmente a quelle contenute all'articolo 6, commi 2 e 4, della legge n. 10 del 2013 sugli spazi verdi urbani, che recano misure finalizzate al risparmio del suolo ed alla salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate; analogamente, l'articolo 5, nel conferire una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti alla rigenerazione delle aree urbane degradate, interviene su un settore che ha formato, anche in tempi recenti, oggetto di numerosi interventi normativi (ad esempio, ad opera dei commi 431-434 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e dell'articolo 5, commi da 9 a 14, del decreto-legge n. 70 del 2011)» ([**conseguente condizione**](#S10c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa10) «questioni di **coordinamento normativo** si pongono poi in relazione all'articolo 2, comma 2, che reintroduce, nell'ambito dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la lettera *a*), volta a dare una definizione di “suolo”. In proposito, si segnala che tale lettera è stata abrogata dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 46 del 2014, che ha introdotto, nell'ambito dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la lettera *v-quater*, recante una diversa definizione di “suolo” e che, pertanto, la disposizione in esame affianca a quella vigente (la citata lettera *v-quater)*) una diversa definizione di “suolo”, senza gli opportuni coordinamenti» ([**conseguente osservazione**](#S10o01));

4 - [**Premessa**:](#premessa10) «il disegno di legge, allo scopo di conseguire l'obiettivo della progressiva riduzione del consumo del suolo a livello nazionale e di ripartire a livello regionale i quantitativi di consumo del suolo disponibili, delinea una **complessa procedura** che prevede l'adozione di **numerosi atti attuativi** dell'Esecutivo nazionale, di deliberazioni della Conferenza unificata e di disposizioni regionali attuative, disciplinando l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nel caso di inerzia a provvedere della Conferenza unificata o degli enti territoriali; tale procedura contempla, tra l'altro, il ricorso a strumenti atipici ai quali viene assegnata una funzione di natura normativa; in particolare, il testo prevede l'adozione di direttive del Ministro di settore alle quali si assegna il compito di definire, tra l'altro, le modalità e criteri per l'attuazione della legge (articolo 3, comma 7). In relazione al ricorso a tali strumenti (dei quali, peraltro, non è neppure obbligatoria la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*) in luogo di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: *“deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di ’fuga dal regolamento‘ (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti ’atipici‘, di natura non regolamentare*”» ([**conseguente condizione**](#S10c03));

5 - [**Premessa**:](#premessa10) «la procedura contempla inoltre quattro casi di esercizio del **potere sostitutivo del Governo** in caso di inerzia degli enti territoriali e in caso di mancata adozione di deliberazioni della Conferenza unificata. Alcune delle suddette procedure risultano delineate in difformità rispetto a quelle previste dall'**articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003**, in attuazione all'**articolo 120, secondo comma, della Costituzione**; in particolare:

l'articolo 3, comma 2, prevede un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione, nel termine di 180 giorni, della deliberazione della Conferenza unificata volta a stabilire criteri e modalità per la definizione della riduzione progressiva del consumo del suolo a livello nazionale;

l'articolo 3, comma 6, introduce un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo, anche in tal caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione nel termine previsto della deliberazione della Conferenza unificata che stabilisce la ripartizione tra le regioni della riduzione del consumo del suolo;

l'articolo 3, comma 9, introduce un'ipotesi di potere sostitutivo, anche in questo caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di settore, sentiti l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria – destinatari di una preventiva diffida – con il parere della Conferenza unificata, in caso di mancata adozione, da parte degli enti interessati, delle determinazioni volte alla riduzione di consumo del suolo;

infine, l'articolo 4, comma 4, introduce un'ulteriore ipotesi di potere sostitutivo, anche in questo caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in caso di mancata adozione, da parte delle regioni, di disposizioni volte ad incentivare i comuni ad adottare iniziative di rigenerazione urbana» ([**conseguente condizione**](#S10c02));

6 - [**Premessa**:](#premessa10) «in relazione alla formulazione del già richiamato articolo 5, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale, si segnala che i **principi e i criteri direttivi** ivi contenuti appaiono presentare elementi di **sovrapposizione con l'oggetto della delega**, con la conseguenza che, nelle suddette fattispecie, risulta oltremodo dilatato l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo. In particolare, la lettera *a*) si limita a prevedere che debbano essere garantite forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati su una serie di principi (riuso del suolo, riqualificazione ecc.), mentre la lettera *b*) si limita a richiedere che l'esecuzione di tali progetti avvenga nel rispetto di elevati *standard* di qualità» ([**conseguente osservazione**](#S10o02))

7 - [**Premessa**:](#premessa10) «sempre sul piano della **formulazione delle norme di delega**, il comma 4 dell'articolo 5, che specifica le modalità di applicazione degli interventi di rigenerazione delle aree urbane ai centri storici ed alle aree ed agli immobili ivi indicati, dovrebbe essere riformulato in termini di principio e di criterio direttivo della delega»;

8 - [**Premessa**:](#premessa10) «con riferimento inoltre al computo dei **termini per l'esercizio della delega**, fissati, dal comma 1, in nove mesi, il comma 2 stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, tali termini siano prorogati per un periodo di novanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta **“tecnica dello scorrimento”**, che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che «appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla “tecnica dello scorrimento” e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega» ([**conseguente condizione**](#S10c04))

9 - [**Premessa**:](#premessa10) «sul piano della corretta **formulazione del testo**, all'articolo 6, comma 7, è presente il riferimento al “progetto unitario convenzionato” che deve accompagnare il progetto di compendio agricolo neorurale, ancorché si tratta di un istituto presente e definito nella legislazione regionale (articolo 121 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65) ma non disciplinato al livello statale»;

10 - [**Premessa**:](#premessa10) «sul piano del **coordinamento interno al testo**, all'articolo 6, il comma 5, lettera *i)*, contempla, tra le destinazioni d'uso che possono essere previste all'interno del compendio agricolo neorurale, in aggiunta a quella agricola, l’“artigianato artistico”, mentre, il successivo comma 6, alla lettera *b*), esclude la destinazione d'uso “artigianale”»;

11 - [**Premessa**:](#premessa10) «sempre sul piano del **coordinamento interno**, l'articolo 4, comma 6, dispone che, decorsi i termini previsti nei precedenti commi (complessivamente 1 anno e nove mesi), nel territorio dei comuni inadempienti all'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, “è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo”; il successivo articolo 11, comma 1, reca invece una disposizione transitoria in base alla quale “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8 [volti alla riduzione del consumo di suolo], e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che” nei casi ivi specificamente individuati».

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) all'articolo 5, che conferisce una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti alla rigenerazione delle aree urbane degradate, intervenendo su un settore che ha formato, anche in tempi recenti, oggetto di numerosi interventi normativi, si preveda espressamente che nell'esercizio della delega il Governo debba assicurare il coordinamento con la normativa vigente; [[torna su](#premessa10)]

2) per quanto detto in premessa, si riformulino le disposizioni contenute all'articolo 3, commi 2 e 6, e all'articolo 4, comma 4, al fine di disciplinare l'esercizio del potere sostitutivo del Governo alla luce della procedura di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione come delineata dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003; per le medesime ragioni, al comma 9 dell'articolo 3, si espunga la previsione in base alla quale il potere sostitutivo viene esercitato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; [[torna su](#premessa10)]

3) per quanto detto in premessa, all'articolo 3, comma 7, che demanda una funzione di tipo normativo a “direttive interministeriali”, sia riformulata la disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia contenuta in un regolamento adottato con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 [[torna su](#premessa10)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

4) per quanto detto in premessa, all'articolo 5, comma 2, si sopprima l'ultimo periodo, che prevede il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l'esercizio della delega, individuando in modo univoco il termine ultimo per l'esercizio della stessa; [[torna su](#premessa10)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 2, in termini di novella alla lettera *v-quater)* dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006; [[torna su](#premessa10)]

2) all'articolo 5, comma 1, al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si dovrebbero specificare i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere *a)* e *b)* che non presentano una chiara distinzione con l'oggetto della delega, a tal fine anche procedendo alla riformulazione del comma 4 in termini di principio e di criterio direttivo; [[torna su](#premessa10)]

3) all'articolo 5, comma 3, per evitare ripetizioni e problemi di costruzione sintattica, si dovrebbe riformulare la novella all'articolo 16, comma 10, del testo unico sull'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ivi contenuta, come integralmente sostitutiva del secondo periodo; [[torna su](#premessa10)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

4) per quanto detto in premessa, si dovrebbero coordinare dal punto di vista sia sostanziale sia temporale i divieti disposti dall'articolo 4, comma 6, e dall'articolo 11, comma 1; [[torna su](#premessa10)]

5) si dovrebbe integrare la rubrica dell'articolo 5 con il riferimento alla delega nello stesso contenuta; [[torna su](#premessa10)]

6) per quanto detto in premessa, all'articolo 6, si dovrebbe valutare la congruità del combinato disposto delle previsioni contenute al comma 5, lettera *i)*, che include tra le possibili destinazioni d'uso dei compendi agricoli neorurali, l'artigianato artistico, e al comma 6, lettera *b)*, che esclude invece la destinazione d'uso produttiva artigianale, alla luce dell'assenza di una definizione legislativa di “artigianato artistico”. [[torna su](#premessa10)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0011** | **3540** | [ddl Governo](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3540) | Legge di delegazione europea 2015 | [03/03/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=03&giorno=03&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160303.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160303.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 4 Condizioni, 1 Osservazione** | |
| [1](#S11a01) – Contenuto disomogeneo con finalità univoca (non rilevato nel parere) | Il contenuto corrisponde al modello delineato dalla legge n. 234/2012 e fisiologicamente interviene su diversi settori normativi. |
| [2](#S11a02) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità o ad opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato. Richiamo alle sentenze n. 68/1991 e n. 340/2007 della Corte costituzionale.  Condizione 1 |
| [3](#S11a03) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Assenza di principi e criteri direttivi specifici: ci si limita ad indicare l’oggetto della delega stessa.  Condizione 2 |
| [3-*bis*](#S11a03bis) – Coordinamento con la normativa vigente | La relazione illustrativa indica i profili della normativa nazionale da innovare, modificare e semplificare; risultano già adottati taluni decreti legislativi - in particolare, il decreto legislativo 12 gennaio 2007, n. 11, - volti ad apprestare adeguata tutela penale alle disposizioni dei regolamenti richiamati nelle lettere *a*) e *b*.  Condizione 2 |
| [4](#S11a04) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Alcuni principi e criteri direttivi si riferiscono all’esercizio di una delega legislativa già conferita al Governo, per il recepimento di una direttiva il cui schema è già stato trasmesso alle Camere per l’espressione del relativo parere.  Condizione 3 |
| [5](#S11a05) – Riferimenti normativi generici o imprecisi | Osservazione 1 |
| [6](#S11a06) – Coordinamento interno del testo | Molti articoli si chiudono con clausola di invarianza finanziaria, che sembre-rebbe opportuno concentrare in un’unica disposizione.  Condizione 4 |
| [7](#S11a07) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S11C) - Condizioni |  |
| [O](#S11O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Sentenze della Corte costituzionale:* n. 68/1991 e n. 340/2007*.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa11) «il disegno di legge, che si compone di 14 articoli e di 2 allegati, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente **interviene su diversi settori normativi**»;

2 – [**Premessa**:](#premessa11) «taluni **principi e criteri direttivi** sono formulati con espressioni che fanno riferimento a **mere eventualità ossia a opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato**; in particolare, l’articolo 13, comma 1, nell’enucleare i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento: alla lettera *h*), numero 1), affida al Governo il compito di “*valutare* l'estensione della disciplina recata dagli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, (…) anche” a casi ulteriori rispetto a quelli ivi contemplati; alla lettera *h)*, numero 4), delega il Governo a “*valutare* se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi (…)”; alla lettera *i*), numero 5), delega il Governo a “prevedere, *ove opportuno*, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo (…)”. In altri casi, l’eventualità si riferisce all’attribuzione di funzioni e di potestà normative: in particolare, l’articolo 10, comma 1, lettera *d*), delega il Governo a “attribuire, *ove del caso*, alle autorità designate ai sensi delle lettere *b)* e *c)* i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 751/2015 e, *ove opportuno*, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a (…)” una serie di obiettivi; l’articolo 11, comma 2, lettera *a*) delega il Governo ad“apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760, prevedendo, *ove opportuno*, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB (…)”; l’articolo 12, comma 1, alinea, nell’introdurre i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE, già prevista dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114, attribuisce al Governo la facoltà di prevedere “*ove opportuno*, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e considerando le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea e i regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze”; infine, l’articolo 14, comma 2, lettera *n*), delega il Governo a prevedere, “*ove opportuno*, il ricorso alla normativa secondaria”. In relazione a tutte le anzidette fattispecie, si segnala che, in un *obiter dictum*, la Corte costituzionale ha rilevato che: “*il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega*” (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007)» ([**conseguente condizione**](#S11c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa11) «sempre con riferimento alla **formulazione delle norme di delega**, l’articolo 6, comma 2, nell’enucleare i principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell’Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, alle lettere *a*) e *b*) **si limita ad indicare l’oggetto del decreto legislativo**, consistente nell’adeguamento a 5 regolamenti europei» ([**conseguente condizione**](#S11c02));

3 - *bis* – [**Premessa**:](#premessa11) «si segnala che la relazione illustrativa indica i diversi profili della normativa nazionale che appare necessario innovare, modificare e semplificare e che **risultano già adottati taluni decreti legislativi** - in particolare, il decreto legislativo 12 gennaio 2007, n. 11, - volti ad apprestare adeguata tutela penale alle disposizioni dei regolamenti richiamati nelle lettere *a*) e *b*)» ([**conseguente condizione**](#S11c02));

4 – [**Premessa**:](#premessa11) «il disegno di legge, all’articolo 12, reca principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio **di una delega legislativa già conferita al Governo** per il recepimento della direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, per il recepimento della quale è già stato trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo per l’espressione del relativo parere» ([**conseguente condizione**](#S11c03));

5 – [**Premessa**:](#premessa11) «il disegno di legge, all’articolo 14, comma 2, che prevede l’osservanza dei “*principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compatibili*” contiene un **rinvio normativo** formulato in forma imprecisa che sarebbe opportuno specificare» ([**conseguente osservazione**](#S11o01));

6 – [**Premessa**:](#premessa11) «in ciascuno degli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, il disegno di legge reca una disposizione di tenore sostanzialmente analogo contenente una clausola di invarianza finanziaria, mentre negli articoli 4 e 14, rispettivamente ai commi 5 e 3, reca clausole più complesse e articolate: per il futuro sembrerebbe opportuno concentrare tutte le suddette disposizioni contenenti clausole di invarianza finanziaria in un’unica disposizione, coordinata con la previsione generale in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, contenuta all’articolo 1, comma 3» ([**conseguente condizione**](#S11c04));

7 – [**Premessa**:](#premessa11) «il disegno di legge risulta corredato sia dell’analisi tecnico-normativa (**ATN**) sia dell’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**) »

**Condizioni**:   
*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, agli articoli 10, comma 1, lettera *d*), 11, comma 2, lettera *a*), 12, comma 1, alinea, 13, comma 1, lettera *h*), numeri 1) e 4), e lettera *i*), numero 5), e 14, comma 2, lettera *n*), si specifichino i principi e criteri direttivi che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato; [[torna su](#premessa11)]

2) al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si provveda altresì a specificare i principi e criteri direttivi contenuti all’articolo 6, comma 2, lettere *a*) e *b*), che si limitano ad indicare l’oggetto del decreto, consistente nell’adeguamento a cinque regolamenti europei, trasponendo in tali lettere il contenuto della relazione illustrativa, che indica i diversi profili della normativa nazionale che appare necessario innovare, modificare e semplificare e tenendo altresì conto che risulta già adottato un decreto legislativo (12 gennaio 2007, n. 11), volto ad apprestare adeguata tutela penale alle disposizioni dei regolamenti richiamati nelle anzidette lettere; [[torna su](#premessa11)]

3) per quanto detto in premessa si valuti la soppressione dell’articolo 12 ovvero la sua riformulazione in termini di delega legislativa integrativa o correttiva; [[torna su](#premessa11)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

4) si assicuri il coordinamento fra le varie clausole di invarianza finanziaria, evitando duplicazioni; [[torna su]](#premessa11)

**Osservazioni**:   
*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1) in relazione alla disposizione di cui all’articolo 14, comma 2, che contiene un rinvio normativo impreciso, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio. [[torna su](#premessa11)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0012** | **2212** | [pdl](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2212) | Gestione acque pubbliche e servizio idrico | [09/03/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=03&giorno=09&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160309.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160309.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 7 Condizioni, 3 Osservazioni** | |
| [1](#S12a01) – Contenuto omogeneo | Contenuto omogeneo e corrispondente al titolo |
| [2](#S12a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Stratificazione normativa e modifiche non testuali.  Condizione 1 |
| [3](#S12a03) – Portata normativa | Il provvedimento reca disposizioni meramente ricognitive o riproduttive di altre già vigenti o con un contenuto puramente descrittivo. |
| [4](#S12a04) – Coerente utilizzo delle fonti normative: adempimenti | Attribuzione al Governo di compiti senza circoscriverne la discrezionalità nella relativa esecuzione o senza specificare a quali soggetti tali compiti sono conferiti o senza indicare gli strumenti normativi con i quali realizzarli; attribuzione al Governo di poteri sostitutivi in modo indefinito.  Condizione 2; Condizione 3; Condizione 4; Condizione 5; Condizione 6. |
| [4-*bis*](#S12a04bis) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Mancanza dell’indicazione dei principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo, la quale non è menzionata nella rubrica dell’articolo.  Condizione 7 |
| [5](#S12a05) – Formulazione del testo | Formulazioni generiche, di non univoco significato o non direttamente applicabili.  Osservazione 1; Osservazione 2 |
| [6](#S12a06) – Coordinamento interno del testo | Osservazione 3 |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S12C) - Condizioni |  |
| [O](#S12O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti:** *Articolo 120, secondo comma, della Costituzione.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa12) «la proposta di legge, che si compone di dodici articoli, presenta un **contenuto omogeneo e corrispondente al titolo** in quanto reca un complesso di disposizioni sul governo del ciclo delle acque e sulla gestione del servizio idrico, nonché una delega al Governo per la definizione di tasse di scopo al fine di assicurarne il finanziamento»;

2 – [**Premessa**:](#premessa12) «la proposta di legge, nell’intervenire su di un settore che ha formato oggetto di una profonda **stratificazione normativa**, non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con l’ordinamento vigente, al quale si sovrappone in alcuni casi ribadendo disposizioni già vigenti e, in numerosi altri casi, modificando i regimi giuridici **senza procedere alle necessarie novelle e abrogazioni**. In particolare:

- l’articolo 2: ai commi 2, 3, 5 e 6, nel definire i criteri che devono informare la gestione delle acque, riproduce quelli enucleati all’articolo 144, commi da 2 a 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il così detto codice ambientale, e si sovrappone a quelli contenuti all’articolo 167, comma 1, del medesimo codice; al comma 7, si sovrappone invece all’articolo 146 del richiamato codice;

- la disciplina contenuta all’articolo 3, commi da 1 a 4, si sovrappone a quella in materia di *governance* dei distretti idrografici contenuta nella sezione terza del così detto codice ambientale, come di recente modificata dagli articoli 51 e 58 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

- le disposizioni contenute all’articolo 4, che definisce il servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, incidono invece sull’ambito applicativo degli articoli 112 e 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sull’articolo 149-*bis* del così detto codice ambientale che riconduce il servizio idrico locale ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

- le disposizioni contenute all’articolo 5, comma 3, intervengono invece a disciplinare il piano di tutela delle acque in assenza di ogni coordinamento con l’articolo 121 del così detto codice ambientale che già ne prevede l’adozione; il comma 5 prevede invece l’istituzione di un’Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (di cui peraltro non vengono specificati poteri, composizione e funzioni, per le quali si opera un generico riferimento a quanto stabilito dalla legge), in assenza dei necessari coordinamenti con le disposizioni in materia di Autorità per l'energia elettrica e il gas, cui l’articolo 21, comma 19, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha assegnato le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici. Più in generale, quest’ultima autorità non risulta mai citata nella proposta di legge, che affida compiti analoghi a quelli ad essa spettanti al Ministero dell’ambiente: si veda, a titolo esemplificativo, l’articolo 9, sulla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;

- le disposizioni contenute all’articolo 6, comma 1, modificano l’elenco dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni e degli enti locali in assenza dei necessari coordinamenti con gli articoli da 822 a 824 del codice civile;

- le disposizioni contenute all’articolo 7, comma 1, che prevedono genericamente che “al finanziamento del Fondo si provvede tramite anticipazioni dalla Cassa depositi e prestiti Spa”, non risultano invece coordinate con le previsioni recate dall’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009), stante l’assenza dell’indicazione della spesa autorizzata;

- le disposizioni contenute all’articolo 11, che prevede l’istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà internazionale, non risultano invece coordinate con quelle contenute all’articolo 1, comma 1284, della legge n. 296 del 2006, istitutivo di un Fondo le cui funzioni risultano parzialmente coincidenti con quelle indicate all’articolo in esame;

- le disposizioni contenute all’articolo 12, che non recano l’indicazione dell’ammontare degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, non risultano coordinate con le previsioni recate dall’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009), stante l’assenza dell’indicazione della spesa autorizzata; inoltre, le disposizioni contenute al comma 1, lettera b), che destinano parte dei proventi derivanti dalla lotta all’evasione alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, non risultano coordinate con l’articolo 1, commi da 431 a 435 della legge n. 147 del 2013 ( che destina invece tali somme al miglioramento dei saldi di finanza pubblica ed al fondo per la riduzione della pressione fiscale), mentre le disposizioni contenute alla lettera d) intervengono in via non testuale sulla destinazione delle sanzioni irrogate per la violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio idrico, come definita all’articolo 136 del così detto codice ambientale » ([**conseguente condizione**](#S12c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa12) «talune disposizioni presentano inoltre un **contenuto descrittivo o ricognitivo**, soprattutto là dove, all’articolo 2, si soffermano sulla definizione dell’acqua. A titolo esemplificativo, il comma 1, al primo periodo, definisce l’acqua “un bene naturale e un diritto umano universale”; al secondo periodo definisce a sua volta il “diritto all’acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari” come “un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani”; al terzo periodo afferma che “la responsabilità primaria dello Stato di garantire la piena realizzazione di tutti i diritti umani resta ferma anche in caso di delega della fornitura di acqua potabile o di servizi igienico-sanitari a enti di diritto pubblico”; meramente descrittive sono anche le norme contenute al comma 2, primo e quarto periodo, così come contenuto ricognitivo hanno anche le previsioni presenti all’articolo 5, commi 2 e 3, in ordine alle competenze del Ministero dell’ambiente e delle regioni »;

4 - [**Premessa**:](#premessa12) «la proposta di legge, in alcuni casi, **conferisce compiti al Governo senza circoscriverne adeguatamente la discrezionalità nella relativa esecuzione**, o senza adeguatamente specificare a quali soggetti i suddetti compiti sono conferiti. In particolare, all’articolo 5, il comma 1, ultimo periodo prevede l’istituzione di un Comitato interministeriale cui sono attribuite le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali a livello di reti idrauliche nonché all’acqua per l’uso umano, senza che siano indicati i Ministri componenti del medesimo ([**conseguente condizione**](#S12c02)); il comma 5 demanda l’istituzione di un’Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza specificarne poteri, composizione, funzioni, risorse finanziarie, strumentali e di personale e sede, ma limitandosi ad un generico rinvio alla legge ([**conseguente condizione**](#S12c03)); il comma 6 prevede che l’Autorità si avvalga di un Osservatorio sui settori di propria competenza, in ordine al quale, analogamente, non sono fornite indicazioni in ordine alla struttura, all’organizzazione e al personale, né all’atto di istituzione; all’articolo 6, il comma 9 prevede genericamente che “in caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo” il Governo eserciti i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge, senza specificare a quali organi il Governo si vada a sostituire e sulla base di quale procedura ([**conseguente condizione**](#S12c04)); al comma 10 del medesimo articolo 6 prevede poi l’adozione di un decreto dei Ministri competenti, senza precisare quali essi siano ([**conseguente condizione**](#S12c05)); all’articolo 10, comma 4, stabilisce che il Governo definisca la Carta nazionale del servizio idrico integrato, senza precisare con quale strumento (presumibilmente un regolamento) debba provvedervi» ([**conseguente condizione**](#S12c06));

4-*bis* - [**Premessa**:](#premessa12) «all’articolo 12, il comma 2 conferisce una delega al Governo – non menzionata nella **rubrica** dell’articolo - in relazione alla quale individua unicamente l’oggetto e il termine per il relativo esercizio, **senza indicare espressamente principi e criteri direttivi**, da desumersi “dalla presente legge”» ([**conseguente condizione**](#S12c07))

5 - [**Premessa**:](#premessa12) «alcune delle disposizioni contenute nel testo recano **formulazioni generiche, di non univoco significato o non direttamente applicabili**; in particolare, l’articolo 3, comma 9, all’alinea, prevede che “per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l’anno 2015”: si segnala in proposito, oltre la necessità di adeguare la scadenza indicata nel testo, che l’allegato V alla direttiva 60/2000/CE, trasposto nell’allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, fa riferimento allo stato elevato, buono e sufficiente delle acque ([**conseguente osservazione**](#S12o01)); inoltre, all’articolo 8, comma 1, non risulta chiaro il riferimento alla “fiscalità specifica”» ([**conseguente osservazione**](#S12o02));

6 - [**Premessa**:](#premessa12) «sul piano del **coordinamento interno al testo**, l’articolo 8, comma 2 si riferisce al “quantitativo minimo vitale garantito” di acqua, come definito dall’articolo 9, comma 1: quest’ultima disposizione, alla lettera *e*), prevede che “il consumo fino a 50 litri giornalieri per persona sia considerato quantitativo minimo vitale garantito, con costi a carico della fiscalità generale”; essa riprende la definizione contenuta nell’articolo 2, comma 4, cui sembrerebbe opportuno fare riferimento: “L’erogazione giornaliera per l’alimentazione e l’igiene umana, considerata diritto umano universale e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona. Il relativo costo è coperto dalla fiscalità generale”» ([**conseguente osservazione**](#S12o03))

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) si ponga riparo ai numerosi difetti di coordinamento con l’ordinamento vigente indicati in premessa e, segnatamente, a quelli riscontrati con il così detto codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale in più punti la disciplina in oggetto si sovrappone, eventualmente valutando l’eventualità di aggiungere alla delega conferita al Governo dall’articolo 12, comma 2, un nuovo oggetto, consistente nel coordinamento della normativa introdotta dalla presente legge con l’ordinamento vigente;

2) all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, si specifichi quali sono i ministri che compongono il Comitato interministeriale che la disposizione medesima istituisce; [[torna su](#premessa12)]

3) al medesimo articolo 5, al comma 5, si provvedano ad indicare i poteri, la composizione, le funzioni, le risorse finanziarie, strumentali e di personale, nonché la sede dell’istituenda Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche; analogamente, al comma 6, si specifichino la struttura, l’organizzazione, il personale e l’atto di istituzione dell’Osservatorio del quale si prevede che l’Autorità si avvalga; [[torna su](#premessa12)]

4) all’articolo 6, comma 9, si riconfiguri l’esercizio del potere sostitutivo alla luce della procedura di attuazione dell’articolo 120 della Costituzione come delineata dall’articolo 8 della legge n. 131 del 2003; [[torna su](#premessa12)]

5) all’articolo 6, comma 10, si indichino i “Ministri competenti” all’adozione del decreto attuativo ivi contemplato; [[torna su](#premessa12)]

6) all’articolo 10, comma 4, si precisi con quale strumento il Governo debba provvedere all’adozione della Carta nazionale del servizio idrico integrato; [[torna su](#premessa12)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

7) all’articolo 12, comma 2, si integri la disposizione di delega ivi contenuta con l’indicazione espressa dei principi e criteri direttivi per il suo esercizio; [[torna su](#premessa12)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1) all’articolo 3, comma 9, alinea, si dovrebbe chiarire il significato dell’espressione “stato di qualità vicino a quella naturale”, eventualmente coordinandola con quella presente nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 152 del 2006 che si riferisce allo “stato elevato, buono e sufficiente delle acque”; [[torna su](#premessa12)]

2) all’articolo 8, comma 1, si chiarisca il riferimento, ivi contenuto, alla “fiscalità specifica”, eventualmente richiamando le disposizioni contenute all’articolo 12, recante le norme di copertura finanziaria; [[torna su](#premessa12)]

3) all’articolo 8, comma 2, si ponga riparo al difetto di coordinamento interno al testo ivi presente, richiamando, in luogo dell’articolo 9, comma 1, l’articolo 2, comma 4. [[torna su](#premessa12)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0013** | **3634** | [pdl](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3634) | Delega unioni civili e convivenze | [12/04/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=04&giorno=12&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160412.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160412.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Condizioni, 4 Osservazioni, 1 Raccomandazione** | |
| [1](#S13a01) – Contenuto omogeneo | Contenuto omogeneo e corrispondente al titolo |
| [2](#S13a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Parziale sovrapposizione di due disposizioni, una delle quali novella l’articolo 124 del codice civile.  Osservazione 1 |
| [3](#S13a03) - Coordinamento con le fonti normative vigenti | Non specificato un riferimento al codice civile.  Osservazione 2 |
| [4](#S13a04) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Uso di espressioni che andrebbero armonizzate con quelle già presenti nel codice civile.  Raccomandazione 1 |
| [5](#S13a05) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Estensione alle parti delle unioni civili dei diritti e doveri derivanti dal rapporto di coniugio ad eccezione di quelli disciplinati nel codice civile e non espressamente richiamati nella legge n. 184 del 1983, senza precisare se con il suddetto rinvio si intendano richiamare anche le norme *in malam partem* derivanti dalla qualità di coniuge |
| [6](#S13a06) – Portata normativa | Richiamo alla legge n. 184 del 1983 sembra avere natura ricognitiva |
| [7](#S13a07) – Disposizioni di delega.  Coerente utilizzo delle fonti normative. | Previsione di intervento su fonte normativa subordinata tramite decreto legislativo. Richiamo al punto 3, lettera *e)*, della circolare sulla formulazione dei testi normativi.  Condizione 1 |
| [8](#S13a08) – Delegificazione spuria | Previsione di un DPCM a contenuto normativo per l’adozione di disposizioni transitorie nelle more della legificazione della fonte.  Condizione 1 |
| [9](#S13a09) – Efficacia temporale | Disposizione priva di portata normativa, in assenza della previsione di entrata in vigore differita per le altre disposizioni.  Osservazione 3 |
| [10](#S13a10) – Procedure di delega | Scorrimento del termine per l’esercizio della delega (“tecnica dello scorrimento”).  Condizione 2 |
| [11](#S13a11) – Formulazione del testo | Osservazione 4 |
| [12](#S13a12) – Coordinamento interno del testo |  |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S13C) - Condizioni |  |
| [O](#S13O) - Osservazioni |  |
| [R](#S13R) - Raccomandazione |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Punto 3, lettera* e)*, della circolare sulla formulazione dei testi normativi.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa13) «il provvedimento presenta un **contenuto omogeneo e corrispondente al titolo** in quanto interviene, in parte mediante una nuova disciplina, in parte mediante rinvii all'ordinamento vigente, a introdurre la disciplina giuridica delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle unioni di fatto (sia tra coppie omosessuali sia tra coppie eterosessuali)»;

2 – [**Premessa**:](#premessa13) «sul piano del **coordinamento interno ed esterno al testo**, la proposta di legge, con riguardo al vincolo derivante dalla precedente unione civile, contiene due disposizioni, una formulata in termini di novella ed una recante un'autonoma disciplina, che parzialmente si sovrappongono: in particolare, al comma 8, il primo periodo riproduce, integrandola, la disciplina contenuta all'articolo 124, primo periodo, del codice civile, prevedendo che il coniuge sia in ogni tempo legittimato ad impugnare, oltre al matrimonio successivamente contratto dall'altro coniuge, anche l'unione civile successivamente costituita dal medesimo; il secondo periodo riproduce invece il secondo periodo dell'articolo 124 del codice civile, sostituendo il riferimento al matrimonio con quello all'unione civile e prevedendo cioè che, nel caso in cui venga opposta la nullità dell'unione civile, tale questione debba essere preventivamente giudicata; il successivo comma 33, con disposizione di identico contenuto rispetto a quella presente nel comma 8, primo periodo, novella l'articolo 124 del codice civile, integrando il primo periodo con il riferimento all'unione civile» ([**conseguente osservazione**](#S13o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa13) «sempre sul piano del **coordinamento con l'ordinamento vigente**, al comma 18 è presente un riferimento alla sospensione della prescrizione senza che sia specificato che si tratta di quella derivante dai rapporti tra le parti di cui all'articolo 2941 del codice civile» ([**conseguente osservazione**](#S13o02));

4 - [**Premessa**:](#premessa13) «con riferimento al comma 47, che integra il comma 712 del codice di procedura civile prevedendo che nella domanda di interdizione o inabilitazione debbano essere indicati nome e cognome e residenza dell'eventuale “convivente di fatto”, si segnala invece che l'articolo 417 del **codice civile** – con diversa espressione che andrebbe armonizzata, o attraverso la delega al coordinamento di cui al comma 28 o direttamente nel testo – prevede che l'istanza di interdizione o inabilitazione sia promossa, tra l'altro, dalla persona “stabilmente convivente”; problemi di coordinamento si pongono anche al successivo comma 48, che prevede la possibilità che il convivente di fatto sia nominato amministratore di sostegno: l'articolo 408 del codice civile, riferendosi anche in questo caso alla persona “stabilmente convivente”, già prevede tale possibilità, precisando inoltre che la scelta del giudice tutelare debba ricadere preferibilmente su tale soggetto» ([**conseguente raccomandazione**](#S13r01));

5 - [**Premessa**:](#premessa13) «al comma 20, che, con norma che sembrerebbe avere carattere generale, estende alle parti delle unioni civili i diritti e i doveri derivanti dal rapporto di coniugio ad eccezione di quelli disciplinati nel codice civile e non espressamente richiamati nella legge n. 184 del 1983 in materia di adozioni, parrebbe opportuno precisare se con il suddetto rinvio si intendano richiamare anche le norme *in malam partem* derivanti dalla qualità di coniuge (a mero titolo esemplificativo, si consideri l'articolo 577 del codice penale, che, nel caso di omicidio, prevede un aumento di pena se il reato è stato commesso contro il coniuge, ovvero le diverse normative che pongono quale causa di incompatibilità nell'esercizio di una professione o della funzione assegnata il rapporto di coniugio con un'altra parte) e, in caso affermativo, individuare le suddette norme in maniera puntuale»;

6 - [**Premessa**:](#premessa13) «al medesimo comma 20 sembrerebbe inoltre necessario chiarire se, l'ultimo periodo, che mantiene fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti, abbia, come sembra, **natura meramente ricognitiva**»;

7 - [**Premessa**:](#premessa13) «in relazione alla formulazione delle **disposizioni di delega**, il comma 28, alla lettera *a*), annovera tra i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi, quello dell'adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge all'esame: in proposito, si segnala che le succitate disposizioni sono contenute principalmente in una fonte regolamentare (si tratta del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre del 2000, recante Disciplina dell'archivio civile); conseguentemente, il medesimo articolo, alla lettera *c*), annovera, tra i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi, quello del coordinamento con la nuova disciplina delle vigenti disposizioni contenute non solo in fonti di rango primario, ma anche “nei regolamenti e nei decreti”, con la conseguenza che entrambi i principi e criteri direttivi sembrerebbero volti a delegare il Governo a **modificare con fonte di rango primario disposizioni di natura regolamentare**, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il **punto 3, lettera *e*), della circolare** congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001)» ([**conseguente condizione**](#S13c01));

8 - [**Premessa**:](#premessa13) «il successivo comma 34, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 28, lettera *a*), affida ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire “le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile”, delineando così una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto e che determina, nelle more della legificazione della fonte operata dal comma 28, una transitoria dequalificazione della stessa» ([**conseguente condizione**](#S13c01))

9 - [**Premessa**:](#premessa13) «la proposta di legge, al comma 35 prevede, per le sole disposizioni di cui ai commi da 1 a 34, relative alle unioni civili, che esse **acquistino efficacia** “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”; in assenza di una diversa previsione di entrata in vigore differita per le altre disposizioni, tale norma risulta sprovvista di un'effettiva portata normativa» ([**conseguente osservazione**](#S13o03));

10 - [**Premessa**:](#premessa13) «con riferimento al computo dei **termini per l'esercizio della delega**, la proposta di legge, ai commi da 28 a 33, conferisce una delega al Governo in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso da esercitare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 30 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta **“tecnica dello scorrimento”**, che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla ‘tecnica dello scorrimento’” e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega» ([**conseguente condizione**](#S13c02));

11 - [**Premessa**:](#premessa13) «al comma 36, ove si stabilisce che “si intendono per” conviventi di fatto “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile” non risulta specificato il grado di parentela e di affinità che impedisce la costituzione della convivenza di fatto» ([**conseguente osservazione**](#S13o04))

12 – [**Premessa**:](#premessa13) «sul piano del **coordinamento interno al testo**, il comma 60, primo periodo, che disciplina la forma con la quale il contratto di convivenza deve essere redatto, appare ripetitivo di quanto già stabilito al comma 51».

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, sia verificata la coerenza del combinato disposto dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), e comma 34, con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto; [[torna su](#premessa13)]

2) per quanto detto in premessa, al comma 30, si dovrebbe valutare la soppressione del terzo periodo che consente il ricorso alla «tecnica dello scorrimento» del termine per l'esercizio della delega, individuando in modo univoco, al comma 28, il termine ultimo per l'esercizio della delega; [[torna su](#premessa13)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute al comma 8 e al comma 33, valutando in particolare la soppressione del primo e la riformulazione del secondo al fine di inserirvi una ulteriore novella all'articolo 124 del codice civile con la quale si preveda che anche la nullità della precedente unione civile, se opposta, sia preventivamente giudicata; [[torna su](#premessa13)]

2) al comma 18, si dovrebbe precisare il riferimento normativo all'articolo 2941 del codice civile; [[torna su](#premessa13)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1) si dovrebbe valutare la soppressione del comma 35; [[torna su](#premessa13)]

2) al comma 36, si dovrebbe specificare il grado di parentela e di affinità che rappresenta un impedimento alla convivenza di fatto [[torna su](#premessa13)]

**Raccomandazione:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) nell'esercizio della delega di cui al comma 28, lettera *c)*, abbia cura il legislatore di interpretare la suddetta disposizione come volta a delegare il Governo ad adottare tutte le modificazioni ed integrazioni normative necessarie ad assicurare il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nei codici. [[torna su](#premessa13)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0014** | **3672** | [ddl Gov](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3672) | Delega magistratura ordinaria e giudici di pace | [12/04/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=04&giorno=12&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160412.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20160412.com48.bollettino.sede00010.tit00020) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Condizioni, 1 Osservazione** | |
| [1](#S14a01) – Contenuto omogeneo | Contenuto omogeneo e corrispondente al titolo |
| [2](#S14a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Disposizioni che, nel caso dettino discipline a regime, occorre coordinare con la normativa vigente.  Condizione 1 |
| [3](#S14a03) – Procedure di delega | Scorrimento del termine per l’esercizio della delega (“tecnica dello scorrimento”).  Condizione 2 |
| [4](#S14a04) – Formulazione del testo | Osservazione 1 |
| [5](#S14a05) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S14C) - Condizioni |  |
| [O](#S14O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa12) «il disegno di legge all'esame reca un **contenuto omogeneo e corrispondente al titolo** in quanto, mediante il conferimento di una delega al Governo, è volto all'attuazione di una riforma organica della magistratura onoraria attraverso:

l'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell'incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità;

la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace;

l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e giudici onorari di tribunale (GOT) e l'istituzione del giudice onorario di pace (GOP); l'istituzione di una specifica struttura organizzativa dei vice procuratori onorari (VPO) presso le procure;

alle disposizioni di delega, si aggiungono, oltre alle clausole finali, alcune norme immediatamente applicabili, contenute agli articoli da 4 a 7, in materia di incompatibilità, di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace, di formazione dei magistrati onorari e di applicazione dei giudici di pace»;

2 – [**Premessa**:](#premessa12) «con riferimento alle norme contenute agli articoli 4, 5 e 7, che contengono disposizioni immediatamente applicabili relative ad aspetti che sono anche oggetto della delega legislativa, non risulta chiaro se esse abbiano efficacia transitoria, ovvero dettino discipline a regime; in quest'ultimo caso, le predette norme dovrebbero essere riformulate in termini di novelle alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relativa all'istituzione del giudice di pace. In particolare: l'articolo 4, che riguarda le incompatibilità (i principi e criteri direttivi di delega sono invece definiti dall'articolo 2, comma 4), dovrebbe prevedere gli opportuni coordinamenti con l'articolo 8 della citata legge n. 374; l'articolo 5, che concerne il coordinamento dell'ufficio del giudice di pace (i principi e criteri direttivi di delega sono definiti dall'articolo 2, comma 12), dovrebbe prevedere gli opportuni coordinamenti con l'articolo 15 della richiamata legge e, infine, l'articolo 7, che tratta la formazione (i principi e criteri direttivi di delega sono definiti dall'articolo 2, comma 14), dovrebbe prevedere gli opportuni coordinamenti con l'articolo 6 della citata legge e con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006» ([**conseguente condizione**](#S14c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa12) «con riferimento al computo dei **termini per l'esercizio della delega**, il disegno di legge, all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di sessanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta **“tecnica dello scorrimento”**, che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla ‘tecnica dello scorrimento’” e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega» ([**conseguente condizione**](#S14c02));

4 - [**Premessa**:](#premessa12) «sul piano della formulazione del testo, sia l'articolo 1, comma 1, lettera *r*), sia l'articolo 2, comma 17, nelle cinque lettere in cui si articola, disciplinano il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega», con formulazione che genera incertezza circa la data di riferimento per regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio» ([**conseguente osservazione**](#S14o01));

5 - [**Premessa**:](#premessa12) «il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, risulta corredato sia della relazione sull'analisi tecnico normativa (**ATN**) sia dell'analisi sull'impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, si chiarisca se gli articoli 4, 5 e 7 abbiano efficacia transitoria, ovvero dettino discipline a regime e, in quest'ultimo caso, si provveda a riformularli in termini di novelle alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relativa all'istituzione del giudice di pace; [[torna su](#premessa14)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

2) per quanto detto in premessa, all'articolo 3, comma 1, si dovrebbe valutare la soppressione dell'ultimo periodo, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l'esercizio della delega, individuando in modo univoco, all'articolo 1, comma 1, il termine ultimo per l'esercizio della delega; [[torna su](#premessa14)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), e all'articolo 2, comma 17, al fine di eliminare ogni incertezza circa la data di riferimento per regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio, si valuti l'opportunità di fare riferimento, piuttosto che “alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega”, al completo esercizio della delega stessa; [[torna su](#premessa14)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0015** | **2617-B** | [ddl Gov](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2617-B) | Delega Terzo settore | [12/05/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=05&giorno=12&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160512.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160512.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione** | |
| [1](#S15a01) – Disposizioni di delega: procedura | La soppressione della previsione relativa alla decadenza dalla delega non inficia l’obbligatorietà del termine di trasmissione dello schema |
| [2](#S15a02) – Formulazione del testo | Espressione che genera incertezza circa il termine per l’adozione di un decreto ministeriale. |
| [3](#S15a03) – Adempimenti | Istituzione di una Fondazione demandando allo statuto la definizione di organi, composizione, compiti, modalità di funzionamento. |
| [4](#S15a04) – Delegificazione spuria | Attribuzione ad un DPCM della possibilità di modificare fonti di rango primario.  Condizione 1 |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S15C) - Condizioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Parere del Comitato per la legislazione in prima lettura l’11 dicembre 2014.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa13) «rilevato che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, risultano in molti casi meglio precisati i **principi e i criteri direttivi** ai quali il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega, e che, in relazione alla procedura delineata per tale esercizio, all’articolo 1, comma 5, ultimo periodo, è stata espunta la disposizione volta ad esplicitare l’obbligo per il Governo di rispettare il termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere fissato dal primo periodo del comma 5, pena la decadenza dall’esercizio della delega, trattandosi di un effetto comunque implicito alla previsione contenuta al primo periodo»;

2 – [**Premessa**:](#premessa13) «all’articolo 7, comma 4, dove si prevede l’adozione di un decreto ministeriale “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge”, viene utilizzata una **formulazione che genera incertezza** circa il termine per l’adozione del citato decreto ministeriale, salvo che, nell'unico decreto legislativo o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di atti), non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento in termini di “ultimo decreto legislativo”, che consenta di dissipare tale incertezza»

3 – [**Premessa**:](#premessa13) «l’articolo 10 prevede l’istituzione della Fondazione Italia Sociale, contestualmente demandando allo statuto la definizione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, nonché degli strumenti e delle modalità di funzionamento della Fondazione, limitandosi a prevedere, alla lettera c) del comma 3, “la nomina, nell’organo di governo della Fondazione, di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore”; osservato peraltro che il medesimo articolo 10 stabilisce che, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica con il quale si prevede che lo statuto sia adottato, sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari»

4 - [**Premessa**:](#premessa13) «l’articolo 4, comma 1, lettera *b)*, nel mantenere in capo ai decreti legislativi e cioè ad una fonte di rango primario il compito di individuare le attività di interesse generale, affida il periodico aggiornamento di tali attività ad **una fonte atipica subordinata** alla legge, ed, in particolare, ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, consentendo così a tale atto di modificare previsioni di rango primario sulla base di una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto» ([**conseguente condizione**](#S15c01));

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) sia verificata la coerenza della disposizione contenuta all’articolo 4, comma 1, lettera b), con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto; [[torna su](#premessa15)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0016** | **3822** | [DL 42/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3822) | Sistema scolastico e ricerca | [18/05/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=05&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160518.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160518.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 1 Raccomandazione** | |
| [1](#S16a01) – Contenuto omogeneo | Non appaiono pienamente riconducibili agli ambiti materiali originari alcune disposizioni introdotte al Senato. |
| [2](#S16a02) – Limiti di contenuto | Introduzione al Senato di una norma di carattere sostanziale nel disegno di legge di conversione, per la modifica dei principi e criteri direttivi di una delega legislativa. Richiamo all’articolo 15, c. 2, a), della legge n. 400/1988; richiamo all’articolo 76 della Costituzione; richiamo alla sentenza n. 237/2013 della Corte Costituzionale. Richiamo, nel punto a) della conseguente raccomandazione, all’articolo 77 della Costituzione.  Condizione 1  Raccomandazione 1, punto a) |
| [3](#S16a03) - Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali |  |
| [4](#S16a04) – Immediata applicazione | Richiamo all’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988. |
| [5](#S16a05) – Rapporti tra fonti primarie e fonti subordinate: incidenza su fonti subordinate | Incidenza, in via non testuale, su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato. Richiamo al punto 3, lettera e), della circolare sulla formulazione dei testi normativi. |
| [6](#S16a06) – Coerente utilizzo delle fonti normative: atti atipici | Previsione di un DPCM a carattere normativo. Richiamo all’articolo 17 della legge n. 400/1988. Raccomandazione 1, punto b) |
| [7](#S16a07) – Formulazione del testo: rubrica |  |
| [8](#S16a08) - AIR e ATN | Assenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S16C) - Condizioni |  |
| [R](#S16R) - Raccomandazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 76 e articolo 77, secondo comma, della Costituzione; articolo 15, c. 2, lettera* a)*, c.3, e articolo 17 della legge n. 400/1988; sentenza n. 237/2013 della Corte costituzionale; punto 3, lettera* e)*, della circolare sulla formulazione dei testi normativi.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa16) «il decreto-legge, a seguito dell’approvazione, presso l’altro ramo del Parlamento, di 11 articoli aggiuntivi, si compone di 15 articoli e reca, oltre ad un complesso di interventi destinati – come recitano il titolo ed il preambolo - alla scuola, al personale docente, e alla ricerca, anche **ulteriori misure che non appaiono pienamente riconducibili ai summenzionati ambiti materiali**. Si tratta, in particolare, delle misure contenute all’articolo 1-*septies*, che interviene sull’ordinamento professionale dei periti, e all’articolo 2-*sexies*, che interviene sulla disciplina dell’ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità; solo parzialmente riconducibile all’ambito originario del decreto-legge risulta inoltre la disposizione contenuta all’articolo 2-quinquies, che interviene sul cosiddetto bonus cultura a favore dei diciottenni, estendendone l’operatività anche agli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità»;

2 – [**Premessa**:](#premessa16) «il disegno di legge di conversione, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, all’articolo 1, comma 2, **modifica** in due punti l’articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che contiene i **principi e i criteri direttivi della delega** volta al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. In particolare, la lettera *a*) adegua dal punto di vista puramente lessicale la lettera b), n. 3.2), sostituendo al termine “apprendistato” il termine, usato nelle altre parti del testo, “tirocinio”; la lettera *b*) sposta invece l’oggetto della delega dalla definizione dei “livelli essenziali” alla definizione dei “fabbisogni standard” delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia; in proposito, si ricorda che, secondo costante orientamento del Comitato per la legislazione - ed in accordo con la prassi consolidata della Presidenza della Camera in materia di inammissibilità degli emendamenti - tale circostanza integra una violazione del limite posto dall’**articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 400 del 1988**, secondo il quale Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'**articolo 76 della Costituzione**”, e che l’inserimento di **disposizioni di carattere sostanziale** in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge; peraltro, la **Corte costituzionale, con la sentenza n. 237 del 2013** si è discostata da tali indirizzi, affermando che il Parlamento, nell’approvare la legge di conversione di un decreto-legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori. Ciò, tuttavia, nel rispetto del limite dell’omogeneità complessiva dell’atto normativo rispetto all’oggetto o allo scopo» ([**conseguente condizione**](#S16c01)) ([**conseguente raccomandazione**](#S16r01a));

3 – [**Premessa**:](#premessa16) «sul piano della tecnica normativa utilizzata, le disposizioni contenute nel decreto-legge effettuano perlopiù gli opportuni coordinamenti con l’ordinamento vigente. Con riferimento alle disposizioni contenute all’articolo 1-septies, che modifica la disciplina relativa all’ordinamento professionale dei periti industriali, si osserva tuttavia che, mentre il comma 1 è formulato in termini di novella alla legge n. 17 del 1990, il comma 2, che contiene alcune previsioni transitorie e di salvaguardia, conseguenziali alle disposizioni di cui al comma 1, **non risulta formulato in termini di modifica testuale** alla succitata legge»;

4 – [**Premessa**:](#premessa16) «le disposizioni del decreto-legge sono, in generale, di **immediata applicazione**, come previsto dall’**articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988**; fa eccezione l’articolo 1-*quinquies*, inserito al Senato, che, con previsioni di carattere ordinamentale, al comma 1 istituisce, a decorrere dall’anno 2017, un contributo annuale alle scuole paritarie che accolgano studenti con disabilità, nel contempo disponendo, al comma 2, ai fini della verifica del mantenimento della parità, un accertamento annuale del rispetto del requisito relativo all’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; in relazione a tali previsioni, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, la rispondenza al requisito della “immediata applicabilità” dovrebbe essere valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, nel caso di specie non sono espressamente indicati)»;

5 – [**Premessa**:](#premessa16) «il decreto-legge, all’articolo 2-*sexies*, introdotto al Senato, “*Nelle more dell’adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sex. IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016*”, modifica in maniera non testuale lo stesso regolamento; in proposito, si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che non appare funzionale alle esigenze di **coerente utilizzo delle fonti**, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano “un diverso grado di ‘resistenza’ ad interventi modificativi successivi [si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato del 20 aprile 2001]”»;

6 – [**Premessa**:](#premessa16) «il decreto-legge, inoltre, all’articolo 1-*sexies*, introdotto anch’esso al Senato, demanda ad un “**decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione”, la definizione dei termini per assicurare “la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria”; in proposito, si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato **utilizzo delle fonti normative**, in quanto si demanda ad un **atto atipico** la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'**articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400** (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero decreti ministeriali o interministeriali)» ([**conseguente raccomandazione**](#S16r01b));

7 – [**Premessa**:](#premessa16) «all’articolo 2-*ter*, la **rubrica** si riferisce ellitticamente al “Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori”, omettendo il riferimento agli studenti, effettivi destinatari di tali crediti»;

8 – [**Premessa**:](#premessa16) «il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Condizioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) alla luce dell’orientamento consolidato del Comitato per la legislazione, avvalorato dalla prassi della Presidenza della Camera in tema di inammissibilità degli emendamenti, e tenuto tuttavia conto della sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2013 richiamata in premessa, si valuti la soppressione del comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione; [[torna su]](#premessa16)

**Raccomandazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) ribadendo il rilievo già più volte formulato dal Comitato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, abbia cura il legislatore, sia in sede di iniziativa legislativa, sia nell’ambito delle procedure emendative parlamentari:

1. di attenersi alle indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale circa la necessità di considerare lo stretto nesso intercorrente tra l’intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge e la ricorrenza dei presupposti fattuali indicati al secondo comma dell’articolo 77 della Costituzione;  [[torna su]](#premessa16)
2. di astenersi dal rilegificare materie disciplinate da fonti secondarie del diritto e di non assegnare a fonti atipiche compiti di tipo normativo che l’ordinamento riserva alle fonti secondarie del diritto." [[torna su]](#premessa16)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0017** | **TU 2839** | [pdl](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2839) | Disciplina dei partiti politici | [25/05/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=05&giorno=25&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160525.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160525.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: Condizioni 1, Osservazioni 1** | |
| [1](#S17a01) – Contenuto omogeneo | Contenuto omogeneo e corrispondente al titolo |
| [2](#S17a02) – Coordinamento con la normativa vigente: stratificazione normativa | Alcune disposizioni fanno sistema e si affiancano o si sovrappongono alla normativa vigente, in una materia che è oggetto di una significativa stratificazione normativa.  Condizione 1  Osservazione 1 |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S17C) Condizioni |  |
| [O](#S17O) Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa17) «il testo unificato all’esame presenta un **contenuto omogeneo e corrispondente al titolo** in quanto reca un complesso di interventi in materia di disciplina dei partiti politici e contiene in particolare misure volte a favorire la partecipazione democratica, disposizioni finalizzate ad incentivare la trasparenza dell’attività e del finanziamento dei partiti politici, nonché a favorire la trasparenza in occasione della presentazione, da parte dei partiti medesimi, delle liste in competizioni elettorali»;

2 – [**Premessa**:](#premessa17) «il testo unificato interviene su una materia oggetto di una significativa **stratificazione normativa**, essendo stata investita, negli ultimi anni, da profonde rivisitazioni in particolare ad opera della legge 6 luglio 2012, n. 96 e del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; al riguardo, si segnala che talune delle disposizioni del testo e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, l’articolo 3, l’articolo 6, comma 8 e gli articoli 7-*bis* e 8 sono opportunamente formulati in termini di novella e che l’articolo 9 abroga alcune delle disposizioni contenute nei due atti legislativi già richiamati, nonché nelle leggi 18 novembre 1981, n. 659 e 5 luglio 1982, n. 441, in quanto superate dalle disposizioni del testo all’esame. Altre disposizioni fanno invece sistema e talora si affiancano o **si sovrappongono alla normativa vigente**; in particolare:

l’articolo 2, comma 4, con riferimento all’applicazione ai partiti, movimenti e gruppi politici delle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute, si affianca, allargandone l’ambito soggettivo di applicazione (attualmente limitato ai soli partiti) e con formulazione leggermente difforme, all’articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, che non risulta oggetto di abrogazione da parte dell’articolo 9;

l’articolo 4, che detta talune disposizioni in materia di trasparenza nelle elezioni, incide sull’ambito applicativo del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, senza essere tuttavia formulato – come invece l’articolo 3 - in termini di novella;

l’articolo 6, operando al di fuori di un idoneo contesto normativo, ai commi da 2 a 6, interviene in materia di obblighi dichiarativi dei partiti e degli altri soggetti indicati al comma 2. Alla luce della nuova disciplina, l’articolo 9, comma 1, lettera *a*), abroga i commi terzo, quarto e quinto dell’articolo 4 della legge n. 659 del 1981, intervenendo tuttavia sulla sola norma incriminatrice e non anche sulla norma sanzionatoria, contenuta al sesto comma dell’articolo 4 della richiamata legge - della quale andrebbe pertanto valutata l’abrogazione - i cui contenuti vengono riprodotti dal comma 12 dell’articolo 6;

infine, l’articolo 6, comma 14, in materia di collegamento dei partiti, movimenti e gruppi politici con fondazioni o associazioni, fa sistema con l’articolo 3, comma 4, del già citato decreto-legge n. 149 del 2013, nel cui ambito avrebbe dovuto essere inserito» ([**conseguente condizione**](#S17c01)) ([**conseguente osservazione**](#S17o01))

**Condizioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) considerato che il testo unificato interviene su di un settore che ha formato oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa, che rende in alcuni casi difficoltosa l’individuazione della disciplina concretamente applicabile, si verifichi l’opportunità - come peraltro previsto da talune delle proposte di legge confluite nel testo - di delegare il Governo all’elaborazione di un testo unico di natura ricognitiva che raccolga in un organico contesto la normativa in materia di disciplina, contribuzione e trasparenza dei partiti, movimenti e gruppi politici; [[torna su]](#premessa17)

**Osservazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1)  si dovrebbero effettuare i coordinamenti e le abrogazioni indicate in premessa [[torna su]](#premessa17)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0018** | **3594** | [ddl Gov](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3594&sede=&tipo=) | Delega contrasto alla povertà | [08/06/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160608.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160608.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 3 Condizioni, 1 Osservazione** | |
| [1](#S18a01) – Contenuto omogeneo | Contenuto puntuale e corrispondente al titolo |
| [2](#S18a02) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Alcuni principi e criteri direttivi risultano di immediata applicabilità e fanno sistema con norme vigenti.  Osservazione 1 |
| [2-bis](#S18a02bis) – Disposizioni di delega: oggetto, principi e criteri direttivi | Oggetto non ben determinato e principi e criteri direttivi generici.  Condizione 1 |
| [3](#S18a03) – Procedure di delega | Scorrimento del termine per l’esercizio della delega (“tecnica dello scorrimento”).  Condizione 2 |
| [4](#S18a04) – Procedure di delega | La formulazione usata per disporre il termine entro il quale adottare decreti legislativi correttivi e integrativi genera incertezza circa il termine ultimo effettivo.  Condizione 3 |
| [5](#S18a05) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S18C) - Condizioni |  |
| [O](#S18O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Nessun riferimento.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa18) «il disegno di legge, che si compone di un articolo unico, reca un contenuto puntuale e corrispondente al titolo, in quanto delega il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di contrasto alla povertà, di razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi, nonché di riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali»;

2 – [**Premessa**:](#premessa18) «l’unico articolo del disegno di legge individua, al comma 1, tre distinti oggetti della delega, mentre i commi 2, 3 e 4 dettano i principi e criteri direttivi per ciascuno di essi; in relazione alla formulazione di tali principi e criteri direttivi, taluni di essi appaiono già definiti e non sembrano necessitare di ulteriori specificazioni ai fini della loro applicabilità. In particolare, al comma 2, riguardante l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, i principi e criteri contenuti alle lettere *a*) *c*), e *d*) fanno sistema con l’articolo 1, commi 386 e 387, della legge n. 208 del 2015 - che, in attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, reca una serie di misure in parte coincidenti o comunque connesse a quelle indicate nelle sopracitate lettere; **di immediata applicabilità** appaiono altresì i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere *b*) ed *e*) del comma 4, recanti, rispettivamente, attribuzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e previsione della promozione di accordi territoriali» ([**conseguente osservazione**](#S18o01));

2-*bis* – [**Premessa**:](#premessa18) «il **principio e criterio direttivo** contenuto alla lettera *a*) del comma 3 (delega volta alla razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi), meriterebbe invece un’ulteriore specificazione, anche alla luce dei contenuti della stessa relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione AIR, dove vengono esplicitate le principali prestazioni che si intendono razionalizzare» ([**conseguente condizione**](#S18c01));

3 - [**Premessa**:](#premessa18) «con riferimento al computo dei **termini per l’esercizio della delega**, il disegno di legge, all’articolo 1, comma 1, prevede che la delega al Governo debba essere esercitata nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge all’esame; al riguardo, il comma 5 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta «tecnica dello scorrimento»”, che non permette di individuare il termine per l’esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla «tecnica dello scorrimento»” e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell’espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi» ([**conseguente condizione**](#S18c02));

4 - [**Premessa**:](#premessa18) «il disegno di legge, al comma 7, dispone inoltre che l’adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire “Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo”, utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l’esercizio della delega integrativa e correttiva, e che dovrebbe essere sostituito con un termine certo» ([**conseguente condizione**](#S18c03));

5 - [**Premessa**:](#premessa18) « il disegno di legge reca sia l’analisi tecnico-normativa (**ATN**) sia l’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) all’articolo 1, comma 3, lettera *a)*, che reca un principio e criterio direttivo di delega che appare formulato in modo generico, al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si provveda a meglio specificarlo, nonché a meglio definire l’oggetto della stessa delega come definito dal comma 1, lettera *b)* del medesimo articolo; [[torna su](#premessa18)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

2) per quanto detto in premessa, al fine di meglio individuare il termine ultimo per l’esercizio della delega principale, al comma 5, si valuti la soppressione del terzo periodo, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l’esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 1, il termine ultimo per il suo esercizio

3) analogamente, al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l’esercizio della delega correttiva ed integrativa, al comma 7, si valuti di individuare il suddetto termine facendo riferimento alla somma del termine ultimo per l’esercizio della delega principale e di quello fissato per la delega integrativa e correttiva (6 + 12 mesi); [[torna su](#premessa18)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, si valuti l’opportunità di riformulare i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere *a*) *c*), e *d*) del comma 2 in termini di norme direttamente applicabili ed in forma di novelle all’articolo 1, commi 386 e 387 della legge n. 208 del 2015; [[torna su](#premessa18)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0019** | **3209** | [pdl](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3209&sede=&tipo=) | Delega riforma sistema dei confidi | [08/06/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160608.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20160608.com48.bollettino.sede00010.tit00020) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: nessuno** | |
| [1](#S18a01) – Contenuto omogeneo | Contenuto puntuale e corrispondente al titolo |
| [2](#S18a02) – Procedure di delega | Eventuale doppio parere parlamentare nel breve termine di sei mesi. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |
| --- |
| nessun rilievo. |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Nessun riferimento.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa18) «la proposta di legge, che si compone di un unico articolo, reca un **contenuto puntuale e corrispondente al titolo**, in quanto delega il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di riforma della normativa in materia di confidi»;

2 – [**Premessa**:](#premessa18) «l’unico articolo della proposta di legge, al comma 1, individua analiticamente i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega, da esercitare nel breve termine di sei mesi, mentre, al comma 2, disciplina le procedure, prevedendo, tra l’altro, l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e l’onere per il Governo, qualora non intenda conformarsi ai suddetti pareri, di trasmettere nuovamente il testo alle Camere con osservazioni ed eventuali modificazioni, perché su di esso venga espresso, sempre nel termine di trenta giorni, un nuovo parere».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0020** | **3821** | [ddl Gov](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3821&sede=&tipo=) | Legge europea 2015-2016 (con delega) | [21/06/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=21&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160621.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160621.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 3 Condizioni, 1 Osservazione** | |
| [1](#S20a01) – Legge europea: contenuto corrispondente a legge n. 234, salvo art. 24, commi 11 e seguenti | Ai contenuti propri della legge europea (articolo 30, comma 3, legge n. 234/2012) non appare riconducibile la disposizione di delega al Governo contenuta all’articolo 24, commi 11 e seguenti.  Condizione 1 |
| [2](#S20a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Modifiche non testuali  Osservazione 1 |
| [3](#S20a03) – Procedure di delega | Scorrimento del termine per l’esercizio della delega (“tecnica dello scorrimento”).  Condizione 1 |
| [4](#S20a04) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Adempimenti atipici. Previsione di un DPCM in luogo di un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L. n. 400/1988. Richiamo all’articolo 17 della L. n. 400/1988.  Condizione 3 |
| [5](#S20a05) – Efficacia retroattiva | Disposizioni che derogano implicitamente all’articolo 3, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).  Condizione 2 |
| [6](#S20a06) – AIR e ATN | Assenti. Presente esenzione dall’obbligo di redigere AIR, con giustificazione che fa riferimento alla relazione illustrativa. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S20C) - Condizioni |  |
| [O](#S20O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 17 in generale e articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988; articolo 3, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).* |

1 – [**Premessa**:](#premessa20) «il disegno di legge, che si compone di 37 articoli, reca un **contenuto in larghissima parte corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012** - che ha riformato il procedimento per l’adempimento degli obblighi europei e l’adeguamento dell’ordinamento interno a quello dell’Unione Europea, prevedendo tra l’altro una separazione in due distinti atti dei contenuti della legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005 - e contiene, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 30, comma 3, della succitata legge n. 234 del 2012, norme di immediata applicazione del diritto europeo, anche per far fronte alle procedure di infrazione ed al contenzioso, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall’articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, **non appare invece riconducibile** la disposizione di delega al Governo contenuta all’articolo 24, comma 11 e seguenti, in materia di incentivi in favore delle imprese marittime che, in base all’articolo 30, comma 2, della richiamata legge n. 234, dovrebbe essere inserita nell’ambito della legge di delegazione europea» ([**conseguente condizione**](#S20c01));

2 – [**Premessa**:](#premessa20) «il disegno di legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, generalmente ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo preesistente; difetti di coordinamento con l’ordinamento, in ragione del fatto che il disegno di legge incide su di esso mediante **modifiche non testuali**, si riscontrano invece:

all’articolo 5, comma 1, che, nel prevedere che le SOA debbano avere una sede nel territorio della Repubblica, interviene in via non testuale sull’ambito applicativo di una norma di recentissima approvazione, ossia sull’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il così detto nuovo codice dei contratti pubblici, nonché sull’articolo 64 del regolamento di attuazione del precedente codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

all’articolo 18, che, nell’introdurre disposizioni sanzionatorie per i casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, incide in via non testuale sull’ambito applicativo del decreto legislativo n. 162 del 2007, istitutivo di tale Agenzia;

all’articolo 24, dove i commi da 6 a 10 modificano il regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime senza intervenire sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e in particolare sull’articolo 157, comma 3;

infine, all’articolo 10 - che modifica la disciplina del permesso di soggiorno individuale per minori stranieri - mentre il comma 1 è formulato in termini di novella al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 3 detta una disposizione di carattere transitorio, di cui andrebbe valutata la riformulazione in termini di novella al citato testo unico, per mantenere l’unitarietà della disciplina» ([**conseguente osservazione**](#S20o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa20) «con specifico riguardo al **computo dei termini per l’esercizio della delega**, il disegno di legge, all’articolo 24, comma 11, prevede che la delega al Governo in materia di incentivi in favore delle imprese marittime debba essere esercitata entro il 31 luglio 2016; al comma 13, ultimo periodo, stabilisce che - qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente - tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi; al comma 14, prevede che la delega integrativa e correttiva possa essere esercitata nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 11. A tale proposito, si osserva che la congruità del termine a data fissa del 31 luglio 2016 andrebbe valutata alla luce della data di approvazione e di entrata in vigore della legge; con riferimento invece alla previsione del ricorso alla così detta **«tecnica dello scorrimento»**, che non permette di individuare il termine per l’esercizio della delega in modo univoco, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla «tecnica dello scorrimento»” e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell’espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi» ([**conseguente condizione**](#S20c01));

4 - [**Premessa**:](#premessa20) «il disegno di legge, all’articolo 35, comma 1, lettera *b*), sostituisce il comma 3 dell’articolo 45 della legge n. 234 del 2012 - che demanda l’attuazione delle disposizioni recate da tale articolo, in materia di comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato, ad un regolamento adottato a norma dell’**articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988** - prevedendo che l’attuazione di tali disposizioni sia invece affidata ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, “da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”; in proposito, si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'**articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400**, come peraltro stabiliva la norma novellata» ([**conseguente condizione**](#S20c02));

5 - [**Premessa**:](#premessa20) «alcune delle disposizioni del disegno di legge hanno **efficacia retroattiva**; tra di esse, quelle che intervengono nella materia tributaria derogano implicitamente all’articolo 3, comma 1, dello **statuto del contribuente** di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” (si vedano, in proposito, l’articolo 23, comma 2, l’articolo 26, comma 3, e l’articolo 28); con specifico riguardo all’articolo 28, comma 6, che prevede che le disposizioni dell’articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, di cui il medesimo articolo dispone l’abrogazione dal 1° gennaio 2016, “continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti”, non è chiaro a quali anni si intenda fare riferimento e, in particolare, se si intenda fare riferimento a tutti gli anni di vigenza del decreto legislativo n. 84 del 2005» ([**conseguente condizione**](#S20c03));

6 - [**Premessa**:](#premessa20) « il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN); reca invece in allegato l’esenzione dall’obbligo di redigere la relazione per l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nella quale si precisa che: “*Nella relazione illustrativa sono indicati, per ciascun articolo, gli impatti e le motivazioni delle opzioni regolatorie adottate, coerenti con le osservazioni e le specifiche richieste di modifica delle disposizioni nazionali rappresentate dalla Commissione europea. [….]*” e che, “*Successivamente all’entrata in vigore della legge, si potrà procedere allo svolgimento della VIR [verifica di impatto della regolamentazione] sulle normative oggetto di modifica, con specifica considerazione degli effetti derivanti dalle misure anti infrazione*”»;

**Condizioni:**

*sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto e della proprietà e della chiarezza della formulazione:*

1) per quanto detto in premessa, ove non sia possibile trasferire nell’ambito del disegno di legge di delegazione europea (S. 2345), all’esame del Senato, i contenuti dell’articolo 24, commi da 11 a 15 – che, recando una disposizione di delega al Governo, non appaiono riconducibili ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall’articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 – al fine di meglio individuare il termine ultimo per l’esercizio della suddetta delega, al comma 13, si valuti la soppressione dell’ultimo periodo, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l’esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 11, un termine congruo per il suo esercizio; [[torna su](#premessa20)]

2) per quanto detto in premessa, all’articolo 28, comma 6, si dovrebbe chiarire a quali anni si intenda fare riferimento; [[torna su](#premessa20)]

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

3) per quanto detto in premessa, si sopprima la disposizione contenuta all’articolo 35, comma 1, lettera *b*), capoverso 3, che sostituisce il vigente comma 3 dell’articolo 45 della legge n. 234 del 2012 - che affida l’attuazione delle disposizioni da esso recate ad un regolamento da adottare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 – prevedendo invece che l’attuazione delle medesime disposizioni sia disposta con una fonte atipica del diritto, ovvero con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [[torna su](#premessa20)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale sull’ordinamento vigente in termini di novella del medesimo [[torna su](#premessa20)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0021** | **3892** | [DL 59/2016](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3892&sede=&tipo=) | Investitori banche in liquidazione | [22/06/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160622.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160622.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 1 Osservazione** | |
| [1](#S21a01) – Contenuto sostanzialmente omogeneo | Contiene un complesso di misure complessivamente riconducibili al titolo e al preambolo del decreto-legge. |
| [2](#S21a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Disposizioni che fanno sistema con norme vigenti. Stratificazione normativa  Osservazione 1 |
| [3](#S21a03) – Efficacia retroattiva delle disposizioni | Disposizioni che derogano implicitamente all’articolo 3, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente). |
| [4](#S21a04) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Adempimenti atipici. Previsione di un decreto ministeriale non regolamentare. Richiami alla sentenza n. 116/2006 della Corte costituzionale e alla sentenza n. 9/2012 del Consiglio di Stato.  Condizione 1 |
| [5](#S21a05) – AIR e ATN | Presentate nel corso dell’esame del decreto-legge alla Camera dei Deputati. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S21C) - Condizioni |  |
| [O](#S21O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988; articolo 3, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente); sentenza n. 116/2006 della Corte costituzionale; sentenza n. 9/2012 del Consiglio di Stato.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa21) «il decreto-legge che, a seguito dell’approvazione, presso l’altro ramo del Parlamento, di 2 articoli aggiuntivi, si compone di 16 articoli, reca un complesso di misure a sostegno delle imprese e per l’accelerazione del recupero dei crediti, contenute al Capo I; misure in favore degli investitori in banche in liquidazione (Capo II); ulteriori disposizioni finanziarie (Capo III) e la Copertura finanziaria (Capo IV); i suddetti interventi appaiono complessivamente riconducibili al titolo e al preambolo del decreto-legge»;

2 – [**Premessa**:](#premessa21) « sul piano della tecnica normativa utilizzata, le disposizioni contenute nel decreto-legge effettuano perlopiù gli opportuni coordinamenti con l’ordinamento vigente. Con riferimento alle disposizioni contenute all’articolo 11, si osserva invece che esse, concernendo le imprese interessate dalle norme che consentono di trasformare le DTA (attività per imposte anticipate) in crediti d’imposta, **fanno sistema** con le norme di cui all’articolo 2, commi da 55 a 57 del decreto-legge n. 225 del 2010, nel cui ambito potrebbero essere inserite;

le disposizioni contenute all’articolo 4, comma 2, in materia di deposito telematico degli atti processuali, intervengono invece su una normativa oggetto di una significativa **stratificazione normativa**, in quanto modificano l’articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 e successivamente modificato in più punti dai decreti-legge 90 e 132 del 2014 e 83 del 2015» ([**conseguente osservazione**](#S21o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa21) «le disposizioni contenute all’articolo 11, comma 7, dispongono **retroattivamente**, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, il versamento di un canone annuo a carico delle imprese che intendano continuare ad avvalersi della trasformabilità in credito di imposta delle DTA qualificate (imposte differite attive), ove ad esse non corrisponda un effettivo pagamento anticipato di imposte, derogando così implicitamente all’**articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212,** in base al quale “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” nonché all’articolo 4 del medesimo statuto, in base al quale “Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi ne' prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti”»;

4 - [**Premessa**:](#premessa21) «il decreto-legge, all’articolo 5-*bis*, comma 1, capoverso Art. 179-*ter*-1, introdotto al Senato, demanda ad un **decreto di natura non regolamentare** del Ministro della giustizia la definizione degli obblighi di prima formazione per l’iscrizione all’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati, la definizione degli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, nonché delle modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e l’individuazione del contenuto e delle modalità di presentazione delle domande. A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la **Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006**, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «*un atto statale dalla indefinibile natura giuridica*» e che, più recentemente, l’Adunanza Plenaria del **Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9**, sulla natura giuridica dell’articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: «*deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l’adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti “atipici”, di natura non regolamentare*»» ([**conseguente condizione**](#S21c01));

5 - [**Premessa**:](#premessa21) «le relazioni sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**) e la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**) sono state presentate nel corso dell’esame del decreto-legge alla Camera dei deputati»;

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) all’articolo 5-*bis*, comma 1, capoverso Art. 179-*ter*-1, che demanda compiti attuativi a un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare, per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; [[torna su](#premessa21)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) si valuti l’opportunità di riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale sull’ordinamento vigente in termini di novella al medesimo [[torna su](#premessa21)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0022** | **3886** | [DL 98/2016](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3886&sede=&tipo=) | Cessione complessi aziendali ILVA | [22/06/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160622.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20160622.com48.bollettino.sede00010.tit00020) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Osservazioni, 1 Raccomandazione** | |
| [1](#S22a01) – Contenuto omogeneo | Contenuto omogeneo e corrispondente al titolo |
| [2](#S22a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Stratificazione normativa; modifica di norme di recente approvazione. |
| [3](#S22a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Disposizione qualificata nella relazione illustrativa come “interpretazione autentica”, ma non formulata come tale, opera modifiche normative in modo non testuale.  Osservazione 1 |
| [4](#S22a04) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Adempimenti atipici. DPCM a carattere normativo. Richiami alla legge n. 400/1988 e all’articolo 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge n. 13/1991.  Raccomandazione 1 |
| [5](#S22a05) – Delegificazione spuria | DPCM abilitato a prorogare il termine fissato in una disposizione di rango primario. Richiamo all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.  Raccomandazione 1 |
| [6](#S22a06) – Formulazione del testo | Osservazione 2 |
| [7](#S22a07) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [O](#S22O) - Osservazioni |  |
| [R](#S22R) - Raccomandazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, citata anche nel suo insieme; articolo 1, comma 1, lettera* ii)*, della legge n. 13/1991.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa22) «il decreto-legge, che si compone di due soli articoli di natura sostanziale, reca un **contenuto puntuale, omogeneo e corrispondente al titolo**, in quanto contiene disposizioni finalizzate a perfezionare il procedimento di trasferimento a terzi delle attività aziendali del gruppo ILVA»;

2 – [**Premessa**:](#premessa22) «[il provvedimento] interviene su una materia che in tempi recenti ha visto la rapida successione di otto decreti-legge, che, da un lato, sono intervenuti a regime sulla normativa in materia di grandi imprese in crisi e, dall’altro, hanno dettato una disciplina specifica e per lo più derogatoria del quadro normativo vigente per risolvere la crisi economica ed ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto e del gruppo industriale; in tale quadro normativo, gli articoli 1 e 2 intervengono – rendendola più complessa e spostandone in avanti il termine finale di attuazione – su **una disciplina soggetta a frequenti assestamenti**, **anche di recentissima formulazione**, tra l’altro modificando in più punti il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13»;

3 – [**Premessa**:](#premessa22) «il decreto-legge, all’articolo 1, comma 2 – con norma qualificata di interpretazione autentica nella relazione illustrativa ma non formulata come tale – agisce in maniera **non testuale** sul combinato disposto dell’articolo 104-*bis*, commi terzo e quinto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dell’articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347» ([**conseguente osservazione**](#S22o01));

4 - [**Premessa**:](#premessa22) «il decreto-legge, all’articolo 1, comma 1, lettera *b*), nel novellare l’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 191 del 2015, perpetua la catena di **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** su proposta dei Ministri di settore prevista con riguardo alla vicenda ILVA, prevedendo, in particolare, che eventuali modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria debbano essere approvate con la stessa procedura prevista per l’adozione del Piano stesso: **DPCM su proposta dei Ministri di settore, previa deliberazione del Consiglio dei ministri**. In tal modo, si deroga implicitamente alla **legge n. 400 del 1988** (che non prevede in via generale l'adozione di DPCM su proposta di ministri) e all’**articolo 1, comma 1, lettera *ii*) della legge 12 gennaio 1991, n. 13**, in base alla quale sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri”» ([**conseguente raccomandazione**](#S22r01));

5 - [**Premessa**:](#premessa22) «all’articolo 1, comma 4, lettera *a*), nel novellare il comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, demanda al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la possibilità di prorogare il termine ultimo per l’attuazione del piano, indicato nel 30 giugno 2017 dalla stessa disposizione, operando così un sorta di **delegificazione** secondo una procedura che si discosta dalla procedura delineata dall’**articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988**, per i regolamenti di delegificazione, e che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, non corrisponde ad un corretto utilizzo delle fonti normative» ([**conseguente raccomandazione**](#S22r01));

6 - [**Premessa**:](#premessa22) «all’articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 8 terzo periodo, dovrebbe infine essere espunto **il riferimento** ivi contenuto al parere “del comitato degli esperti”, tenuto conto che, in base alla nuova disciplina, il parere è espresso dal Ministro dell’ambiente, previa istruttoria del Comitato» ([**conseguente osservazione**](#S22o02));

7 - [**Premessa**:](#premessa22) « il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la norma contenuta all’articolo 1, comma 2, in termini di novella all’articolo 104-*bis*, commi terzo e quinto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; [[torna su](#premessa22)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

2) per quanto detto in premessa, all’articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso articolo 1, comma 8, terzo periodo, si dovrebbe sopprimere l’inciso “del comitato degli esperti”; [[torna su](#premessa22)]

**Raccomandazione:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che sia assicurata la coerenza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all’esigenza di garantire che ciascuno di essi sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche e sia adottato sulla base della procedura per esso prevista,abbia in particolare cura il legislatore di attenersi al procedimento delineato dall’articolo 1, comma 1, lettera *ii*) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base alla quale “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri” sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, astenendosi conseguentemente dal prevedere l’adozione di decreti del Presidente del Consiglio previa delibera del Consiglio dei ministri e dall’assegnare a tali fonti compiti normativi di tipi primario. [[torna su](#premessa22)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0023** | **1460-B** | [pdl](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1460-B) | Ratifica Convenzione assistenza giudiziaria penale | [29/06/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=06&giorno=29&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160629.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160629.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: Osservazioni 2** | |
| [1](#S23a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S23a02) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Sovrapposizioni tra principi e criteri direttivi.  Osservazione 1 |
| [2-*bis*](#S23a02bis) - Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Formulazione del testo. Richiamo all’articolo 26 della Costituzione.  Osservazione 2 |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |
| --- |
| [O](#S23O) |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 26 della Costituzione; parere del Comitato in prima lettura il 22/12/2014 – Scheda 32* |

1 – [**Premessa**:](#premessa23) «la proposta di legge reca un **contenuto omogeneo**, essendo volta a dare applicazione nell’ordinamento interno a una fonte convenzionale europea, mediante la ratifica, l’ordine di esecuzione e il conferimento di una delega legislativa per il conseguente adeguamento e coordinamento dell’ordinamento nazionale»;

2 – [**Premessa**:](#premessa23) «con riferimento alla **formulazione delle norme di delega**, a seguito dell’esame della proposta di legge presso l’altro ramo del Parlamento, molti dei principi e dei criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell’esercizio delle deleghe ad esso conferite risultano meglio precisati mentre, con specifico riguardo alla delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, contenuta all’articolo 4, comma 1, nel corso dell’esame al Senato sono stati inseriti numerosi nuovi principi e criteri direttivi; per effetto delle anzidette modifiche, risulta meglio circoscritto e definito il potere discrezionale conferito al Governo; tuttavia, il principio introdotto all’articolo 4, comma 1, lettera *b*), concernente i limiti del rifiuto – da parte del Ministro della giustizia – della domanda di assistenza giudiziaria, tende a sovrapporsi a quello già contenuto alla lettera *c*), n. 1), con il quale la nuova previsione andrebbe coordinata» ([**conseguente osservazione**](#S23o01));

2-*bis* – [**Premessa**:](#premessa23) «alla lettera *d)*, numero 6), del medesimo comma, ove si fa riferimento ai casi di estradizione anche in assenza di Convenzione, non risulta invece esplicitato che tali fattispecie, in conformità all’**articolo 26 della Costituzione**, non riguardano i cittadini» ([**conseguente osservazione**](#S23o02));.

**Osservazioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1) per quanto detto in premessa, all’articolo 4, comma 1, si dovrebbe verificare l’opportunità di coordinare le disposizioni contenute alle lettere *b*) e *c*) n. 1; [[torna su](#premessa23)]

2) all’articolo 4, comma 1, lettera d), numero 6), ove si fa riferimento ai casi di estradizione anche in assenza di Convenzione, si dovrebbe esplicitare, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 26 della Costituzione, e come peraltro stabilito in termini generali al numero 2) della medesima lettera d), che tali fattispecie non riguardano i cittadini. [[torna su](#premessa23)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0024** | **3953** | [DL 67/2016](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3953&sede=&tipo=) | Proroga missioni internazionali | [05/07/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=07&giorno=05&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160705.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160705.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 2 Raccomandazioni** | |
| [1](#S24a01) – Pubblicazione differita | Intercorsi 17 giorni tra l’approvazione del testo del decreto-legge e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. |
| [2](#S24a02) – Contenuto omogeneo | Con l’eccezione della disposizione incidente su delega introdotta al Senato |
| [2-*bis*](#S24a02bis) – Limiti di contenuto | Introduzione al Senato di una norma di carattere sostanziale nel disegno di legge di conversione, per prorogare il termine di esercizio di una delega legislativa. Richiamo all’articolo 15, c. 2, a), della legge n. 400/1988; richiamo all’articolo 76 e al secondo comma dell’articolo 77 della Costituzione; richiamo alle sentenze n. 22/2012, n. 32/2014 e n. 237/2013 della Corte Costituzionale.  Condizione 1 |
| [3](#S24a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: stratificazione normativa | Catena di rinvii normativi. Rinvii alla normativa vigente in mancanza di una disciplina unitaria della materia trattata, ovvero le missioni militari. |
| [4](#S24a04) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: disciplina derogatoria | Richiamo all’articolo 13-*bis* della legge n. 400/1988.  Raccomandazione 2 |
| [5](#S24a05) – Efficacia retroattiva | Il provvedimento proroga le missioni internazionali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, retroagendo rispetto alla propria entrata in vigore.  Raccomandazione 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| [6](#S24a06) – AIR e ATN | ATN presente. AIR assente. Presente il riferimento all’esenzione dall’obbligo di redigere l’AIR e la giustificazione quale “atto normativo in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato”. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S24C) - Condizioni |  |
| [R](#S24R) - Raccomandazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *articoli 76 e 77, secondo comma, della Costituzione; articolo 15, comma 2, lettera* a) *della legge n. 400/1988; articolo 3, sentenze n. 22/2012, n. 32/2014, n. 237/2013 della Corte costituzionale.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa24) «[il provvedimento], approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 29 aprile 2016, è stato pubblicato in “Gazzetta ufficiale” e presentato al Senato, in prima lettura, a distanza di 17 giorni, il 16 maggio 2016»;

2 – [**Premessa**:](#premessa24) «il decreto-legge reca un **contenuto omogeneo**. Esso è infatti volto ad autorizzare la spesa per la partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali ed alle iniziative di cooperazione, opportunamente raggruppate sulla base di criteri geografici, che vedono impegnato il nostro Paese, fino al 31 dicembre 2016, disciplinando i profili normativi connessi alle missioni e prevedendo, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all’ordinamento vigente»;

2-*bis* – [**Premessa**:](#premessa24) «a tale ambito materiale [omogeneo] non appare invece riconducibile la disposizione inserita nel corso dell’esame del decreto-legge presso l’altro ramo del Parlamento all’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, volta a **prorogare il termine per l'esercizio della delega** di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015, che riguarda un ampio novero di interventi riguardanti la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali, includendovi il riordino delle Forze di polizia; in proposito, si ricorda inoltre che, secondo costante orientamento del Comitato per la legislazione - ed in accordo con la prassi consolidata della Presidenza della Camera in materia di inammissibilità degli emendamenti - tale circostanza integra una violazione del **limite posto dall’articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 400 del 1988**, secondo il quale Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'**articolo 76 della Costituzione**”, e che l’inserimento di **disposizioni di carattere sostanziale** in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge. Inoltre, la **Corte Costituzionale**, nella sentenza **n. 22 del 2012** (con orientamento confermato dalla sentenza **n. 32 del 2014**), tenuto conto che il **secondo comma dell’articolo 77 della Costituzione** “*istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario*” ha affermato che “*l’esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta*” dalla stessa norma costituzionale;

peraltro, la Corte costituzionale, con la **sentenza** **n. 237 del 2013** si è discostata da tali indirizzi, affermando che il Parlamento, nell’approvare la legge di conversione di un decreto-legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori. Ciò, tuttavia, nel rispetto del limite dell’omogeneità complessiva dell’atto normativo rispetto all’oggetto o allo scopo» Conseguente condizione;

3 – [**Premessa**:](#premessa24) «secondo un procedimento consueto nei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato ed in attesa dell’imminente approvazione in via definitiva della proposta di legge C. 45-B, all’esame dell’Assemblea della Camera in seconda lettura – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad **una disciplina unitaria** che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse. Ad esempio, per la disciplina in materia penale, il provvedimento perpetua una lunga e complessa catena di **rinvii normativi** al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008, senza al contempo aggiornare - in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - i richiami a quelle disposizioni che, in quanto confluite nel Codice in questione, sono state abrogate nella fonte originarie»;

4 - [**Premessa**:](#premessa24) «in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come **disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente**. La relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) dà conto analiticamente delle norme derogate, anche implicitamente; si rammenta tuttavia che l’**articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988** dispone tra l’altro che il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede “a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate” (comma 1, lettera *a)* ) e che “Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito” (comma 2); deroghe sono riscontrabili, in particolare: all’articolo 5, comma 1, sul trattamento del personale in missione; all’articolo 5, comma 4, in materia di compenso forfettario di impiego per il personale che partecipa alle missioni militari; all’articolo 7, comma 1, in materia contabile» ([**conseguente raccomandazione**](#S24r02));

5 - [**Premessa**:](#premessa24) «il decreto-legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, **retroagendo** dunque rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, in data 17 maggio 2016 (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e dando così copertura normativa all’impegno dell’Italia nelle missioni internazionali dal 1° gennaio al 16 maggio 2016, anche attraverso le previsioni dell’articolo 10, comma 2, che convalida “gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, si tratta di una circostanza non coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, anche ove si consideri che il decreto contiene, tra l’altro, disposizioni in materia penale» ([**conseguente raccomandazione**](#S24r01));

6 - [**Premessa**:](#premessa24) «il disegno di legge di conversione, nel testo presentato al Senato, è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**), nonché della dichiarazione di esclusione dell’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**), trattandosi di «atto normativo in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato».

**Condizioni:**

*sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto e sul piano dei limiti di contenuto dei decreti-legge:*

1) alla luce dell’orientamento consolidato del Comitato per la legislazione, avvalorato dalla prassi della Presidenza della Camera in tema di inammissibilità degli emendamenti e tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 237 del 2013 richiamate in premessa, provvedano le Commissioni a sopprimere il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione; [[torna su](#premessa24)]

**Raccomandazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) richiamando quanto più volte rilevato in occasione dell’esame dei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, rileva la necessità che, ove si voglia confermare la vigenza delle suddette missioni, si provveda alla loro proroga ed al loro finanziamento in tempi compatibili con la loro scadenza, evitando così di dare copertura normativa all’impegno dell’Italia nelle suddette missioni in via retroattiva, anche tenuto conto della presenza, nei suddetti decreti-legge, di disposizioni in materia penale; [[torna su](#premessa24)]

2) in presenza di norme dirette a sostituire, modificare, abrogare o derogare norme vigenti, abbia cura il legislatore, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988, di indicare espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate". [[torna su](#premessa24)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0025** | **3926** | [DL 113/2016](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3926&sede=&tipo=) | Enti territoriali e territorio | [06/07/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=07&giorno=06&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160706.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160706.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 4 Condizioni, 3 Osservazioni** | |
| [1](#S25a01) – Contenuto disomogeneo con finalità univoca [rilevato implicitamente nel parere] | Complesso di interventi accomunati dalla natura finanziaria e finalizzati ad incidere su distinti settori dell’ordinamento. |
| [2](#S25a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Modifiche non testuali  Osservazione 1 |
| [3](#S25a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Osservazione 2 |
| [4](#S25a04) – Portata normativa | Disposizioni recanti mera indicazione di finalità o di contesto. |
| [5](#S25a05) – Disposizioni transitorie |  |
| [6](#S25a06) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Previsione di uno strumento di comunicazione in luogo di un atto giuridico.  Condizione 1 |
| [7](#S25a07) – Riferimenti normativi generici o imprecisi | Condizione 2 |
| [8](#S25a08) – Riferimenti normativi imprecisi | Condizione 4 |
| [9](#S25a09) – Riferimenti normativi generici | Osservazione 3 |
| [10](#S25a10) – Riferimenti normativi imprecisi | Condizione 3 |
| [11](#S25a11) - AIR e ATN | Assenti |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S25C) - Condizioni |  |
| [O](#S25O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa25) «il decreto-legge reca un complesso di interventi – accomunati dalla natura, che appare di carattere prevalentemente finanziario - volti ad incidere su distinti settori dell’ordinamento (enti territoriali, sistema sanitario, emergenze ambientali, agricoltura e attività culturali), opportunamente raggruppati in altrettanti Capi; del complesso delle richiamate misure dà analiticamente conto il preambolo del decreto; l’intestazione si riferisce invece solo ad una parte degli interventi e cioè a quelli destinati al territorio e agli enti territoriali»;

2 – [**Premessa**:](#premessa25) « nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto-legge ricorre generalmente alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo previgente; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante **modifiche non testuali**. Ciò si riscontra, ad esempio, all’articolo 3 che, nel prevedere l’assegnazione di un contributo straordinario al comune dell’Aquila, fa sistema con le disposizioni contenute all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013; all’articolo 6 che, intervenendo sulla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, differisce in via non testuale un termine originariamente previsto dall’articolo 6, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 43 del 2013 e più volte prorogato sempre in via non testuale; all’articolo 10, comma 4, in materia di pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN, che incide in via non testuale sul disposto dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2013» ([**conseguente osservazione**](#S25o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa25) «ulteriori **problemi di coordinamento** si pongono all’articolo 24, recante disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche, che, al comma 2, modifica l’articolo 1, comma 355, della legge n. 208 del 2015, prevedendo che le fondazioni che, alla data dell’entrata in vigore della succitata legge, avevano già presentato il piano di risanamento ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 “sono tenute al raggiungimento del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro l’esercizio finanziario 2018”. In proposito, si segnala che l’articolo 11, comma 14, del decreto-legge n. 91 del 2013, riferendosi alle stesse fondazioni (attraverso il rinvio al comma 1 del medesimo art. 11), prevede invece che esse ove “non raggiungano il pareggio economico e, entro l’esercizio 2016, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa”» ([**conseguente osservazione**](#S25o02));

4 - [**Premessa**:](#premessa25) «il decreto-legge contiene infine alcune disposizioni delle quali andrebbe valutata la **portata normativa** in quanto recanti mera indicazione di finalità o di contesto; si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui alle prime quattro righe dell’articolo 17, comma 1, capoverso 228-ter, che indicano le finalità della norma, e all’articolo 21, comma 1, che introduce le disposizioni contenute nell’articolo (riguardanti il governo della spesa farmaceutica) con indicazioni di contesto e finalità»;

5 - [**Premessa**:](#premessa25) «il decreto-legge reca numerose disposizioni alle quali conferisce **carattere temporaneo o transitorio**, per il tempo necessario all’introduzione di una disciplina a regime; in particolare, l’articolo 11, comma 1, dà tempestiva attuazione all’accordo tra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016, “nelle more dell’approvazione delle modifiche da apportare a decorrere dall’anno 2016 alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana”, con formulazione che ricalca quella già contenuta al comma 685 dell’articolo 1 della legge n 208 del 2015, a testimonianza della difficoltà di adottare norme di attuazione dello statuto siciliano con lo strumento che sarebbe a ciò deputato, come anche si evince dall’auspicio formulato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 66 del 2001 “È pertanto da rinnovare l'auspicio (già espresso nella sentenza n. 138 del 1999) che Stato e Regione, attraverso la specifica forma di collaborazione prevista dall'articolo 43 dello statuto ai fini della adozione delle norme di attuazione, si attivino per adeguare alle nuove esigenze e realtà l'attuale assetto normativo in questa materia”; disposizioni di carattere transitorio si rinvengono altresì all’articolo 13, che, “Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale”, proroga ulteriormente l’entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, originariamente prevista a decorrere dal 2013 dall’articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; all’articolo 18, che interviene “nelle more del riordino della disciplina della riscossione” degli enti locali, oggetto della delega contenuta nell’articolo 10, comma 1, lettera c) della legge 11 marzo 2014, n. 23, il cui termine di attuazione risulta scaduto il 27 giugno 2015; infine, all’articolo 20, comma 2, che, “Nelle more del perfezionamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione delle quote di compartecipazione all’IVA delle Regioni (…)”, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad erogare alle regioni, nell’esercizio 2016, “le quote di compartecipazione all’IVA relative al finanziamento del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 la cui erogazione non sia condizionata dalla verifica positiva di adempimenti regionali”, in deroga all’articolo 77-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, che detta una diversa disciplina transitoria applicabile nelle more dell’emanazione dei richiamati DPCM»;

6 - [**Premessa**:](#premessa25) «il provvedimento d’urgenza, all’articolo 14, comma 1, settimo periodo, affida la definizione del “tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni (..) sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione” ad **uno strumento di comunicazione** (“comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze”), piuttosto che ad un atto giuridico, come, ad esempio, un decreto ministeriale» ([**conseguente condizione**](#S25c01));

7 - [**Premessa**:](#premessa25) «il provvedimento si rapporta alla normativa vigente procedendo in alcune occasioni mediante **richiami generici o inesatti** che sarebbe opportuno, rispettivamente, precisare o correggere; in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso 462, dispone che “La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440” (che disciplina il parere del Consiglio di Stato prima dell’approvazione di atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie), richiamando l’articolo 14 del succitato regio decreto, in luogo dell’articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato), ove trova fondamento l’attività consultiva dell’Avvocatura dello Stato» ([**conseguente condizione**](#S25c02));

8 - [**Premessa**:](#premessa25) « un **rinvio normativo inesatto** si rinviene anche al successivo articolo 21, comma 10, che richiama la legge 24 dicembre 2012, n. 537, in luogo della legge 24 dicembre 1993, n. 537» ([**conseguente condizione**](#S25c04));

9 - [**Premessa**:](#premessa25) «l’articolo 11, comma 4, ultimo periodo, si riferisce genericamente all’inapplicabilità alla regione siciliana delle “disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma”, senza specificare a quali disposizioni si intenda fare riferimento» ([**conseguente osservazione**](#S25o03));

10 - [**Premessa**:](#premessa25) «il decreto-legge, all’articolo 8, impropriamente si riferisce alle “province montane” piuttosto che alle “province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri” sulla base della dizione contenuta all’articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56» ([**conseguente condizione**](#S25c03));

11 - [**Premessa**:](#premessa25) «il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) all’articolo 14, comma 1, settimo periodo, si valuti di affidare la definizione del tasso di interesse ivi contemplato ad un atto giuridico (quale un decreto ministeriale) piuttosto che ad un comunicato del Direttore generale del tesoro; [[torna su](#premessa25)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

2) per quanto detto in premessa, all’articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso 462, si corregga il richiamo normativo errato ivi contenuto all'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituendolo con quello, corretto, all’articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; [[torna su](#premessa25)]

3) all’articolo 8, si sostituisca il riferimento improprio alle “province montane” con quello - conforme alla dizione contenuta all’articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56 - alle “province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri”; [[torna su](#premessa25)]

4) all’articolo 21, comma 10, si sostituisca il richiamo normativo inesatto alla legge 24 dicembre 2012, n. 537, con quello, corretto, alla legge 24 dicembre 1993, n. 537; [[torna su](#premessa25)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime; [[torna su](#premessa25)]

2) all’articolo 24, comma 2, si dovrebbe porre riparo al difetto di coordinamento con l’ordinamento vigente indicato in premessa

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

3) all’articolo 11, comma 4, ultimo periodo, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0026** | **3954** | [DL 117/2016](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3954&sede=&tipo=) | Processo amministrativo telematico | [06/07/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=07&giorno=06&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160706.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20160706.com48.bollettino.sede00010.tit00020) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: nessuno** | |
| [1](#S26a01) – Contenuto omogeneo | Contenuto puntuale e corrispondente al titolo |
| [2](#S26a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Proroga motivata con la necessità di modifiche legislative, evidentemente rinviate ad altra iniziativa |
| [3](#S26a03) – AIR e ATN | Assenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |
| --- |
| nessun rilievo. |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Nessun riferimento.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa26) «il decreto-legge, che si compone di due articoli, reca un **contenuto puntuale e corrispondente al titolo**, in quanto posticipa di sei mesi (dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017) il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale e prevede che, conseguentemente, durante i prossimi sei mesi, il processo amministrativo telematico avrà carattere sperimentale e facoltativo»;

2 – [**Premessa**:](#premessa26) «la relazione illustrativa motiva la necessità della proroga argomentando che l'operatività della modalità telematica imporrebbe “l'adeguamento di alcune norme del codice del processo amministrativo e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, onde evitare gravi disservizi anche all'avvocatura, in particolare in materia di autenticazione e di attestazione di conformità all'originale cartaceo delle copie informatiche depositate telematicamente e degli atti da inserire. La grande novità del processo amministrativo telematico rende inoltre opportuno un prolungamento del periodo di sperimentazione, che consenta di meglio saggiarne le criticità, assicurandone l'avvio senza traumi per l'utenza”; il decreto-legge non procede tuttavia all’adeguamento delle norme richiamato nella relazione illustrativa, limitandosi alla proroga».

3 – [**Premessa**:](#premessa26) « il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

1. Tre disegni di legge di conversione provenienti dal Senato recano disposizioni incidenti su disposizioni di delega. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nel parere sul disegno di legge C. 3821 la soppressione della previsione relativa allo scorrimento è subordinata ad una più generale condizione, volta al trasferimento della disposizione di delega nella sede propria della legge di delegazione europea (Cfr. il paragrafo 4.8). [↑](#footnote-ref-2)
3. Una simile evenienza si è verificata soltanto nel secondo (e conclusivo) turno di presidenza della XV legislatura, quando, tra il 6 aprile 2007 e il 5 febbraio 2008, il Comitato si pronunciò su 14 disegni di legge di conversione, 16 progetti di legge contenenti disposizioni di delega e uno schema di decreto legislativo. [↑](#footnote-ref-3)